



### AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

### Le invalidità negli statuti di Torino

This is the author's manuscript

Original Citation:	
A 11 4 1115	
Availability:	
This version is available http://hdl.handle.net/2318/97655	since
Terms of use:	
Open Access	
Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.	

(Article begins on next page)

## MICHELE ROSBOCH

LE INVALIDITÀ NEGLI STAITUTI DI TORINO

A. TO STA

ESTRATTO DA:

RIVISTA DI STORIA DEL DIRIT
ANNO LXIX 1996. VOL.

CONTACTORE SERRICO MOCHI C

### MICHELE ROSBOCH

### LE INVALIDITÀ NEGLI STATUTI DI TORINO`

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Nullità delle disposizioni emanate contro la «libertà» della Chiesa. - 3. Invalidità di ulteriori disposizioni statutarie: a difesa dello statuto. - 4. Invalidità di provvedimenti pubblici. - 5. Nullità ed annullabilità processuali. - 6. Invalidità in ambito privatistico. - 7. Invalidità degli atti notarili. - 8. Conclusione: casi e specie di invalidità negli statuti di Torino.

### . Premessa

La raccolta non solo più importante degli statuti di Torino<sup>1</sup>, ma anche rimasta in vigore fino al 1837, è quella realizzata nel 1360 durante la dominazione del conte Amedeo VI di Savoia<sup>2</sup>. Tuttavia ricerche

\*Edito con un contributo nell'ambito della ricerca CNR «Censimento e studi riguardo alla legislazione statutaria subalpina» e con un contributo MURST per la ricerca scientifica.

¹ Sulla storia di Torino e del Piemonte cfr. per tutte le classiche opere generali: AA. Vv., Storia del Piemonte, con presentazione di L. EINAUDI, Torino 1961; AA. Vv., Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento, Torino 1981; AA. Vv., Torino tra Medioevo e Rinascimento, a c. R. COMBA e R. ROCCIA, Torino 1991; AA. Vv., Storia illustrata di Torino, a c. V. CASTRONOVO, Torino 1995, con contributi di diverso livello; L. CIBRARIO, Storia di Torino, Torino 1846, rist. an. Torino 1964; F. COGNASSO, Storia di Torino, Milano 1961; D., Il Piemonte nell'età sveva, Torino 1968; Ib., I Savoia, Milano 1971; A.M. NADA PATRONE, Il medioevo in Piemonte. Potere, società e cultura materiale, Torino 1986; T. ROSSI-F. GABOTTO, Storia di Torino, Torino 1914; M. RUGGIERO, Storia del Piemonte, Torino 1979.

<sup>2</sup> Il testo degli statuti del 1360 è stato pubblicato per la prima volta da F. Sclopis, Statuta et privilegia civitatis Taurinensis, in Historiae Patriae Monumenta. Leges Municipales, I, Augustae Taurinorum 1838, coll. 441-750; poi da F.A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, cioè editti, patenti, manifesti ecc. pubblicati sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia, in continuazione ed a compimento di quella del senatore Borelli, tomo XXVIII, vol. XXX, Torino 1868, pp. 925-1023. Nel 1933 un'edizione critica, con ampia introduzione ed illustrazione dei manoscritti e delle precedenti edizioni, è stata compiuta da D. Bizzarra, Gli Statuti del Comune di Torino del 1360, Torino 1933.

l testi dello Sclopis e del Duboin presentano differenze notevoli dal manoscritto del

compiute particolarmente all'inizio di questo secolo hanno dato notizia di altre redazioni statutarie risalenti agli inizi ed alla seconda metà del XIII secolo<sup>3</sup>.

XIV secolo conservato presso l'Archivio storico della Città di Torino e riproducente il Libro della Catena, su cui si è basata l'edizione della Bizzarri. Di tale codice membranaceo è stata fatta dalla civica amministrazione di Torino una pregevole ristampa fotografica nel 1981, riproducendo anche la trascrizione della Bizzarri (AA. Vv., Torino e i suoi statuti... cit, II). Degli statuti di Torino (redazioni del 1258, 1280, 1360 e successive modifiche) è data notizia anche da L. Fontana, Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore, data notizia anche da L. Fontana, Bibliografia degli statuti, ordini e leggi dei III, Torino 1903, pp. 168-73 ed I. Manzoni, Bibliografia degli statuti, ordini e leggi dei municipii italiani, I. Bologna 1879, p. 484.

Il presente lavoro fa riferimento, in linea generale, alle edizioni della Bizzarri per gli Statuti del 1360 e di Gino Borghezio e Carlo Fasola per le riforme del 1258. Tuttavia, in alcuni casi, l'analisi del manoscritto trecentesco ha suggerito di evidenziare qualche diver-

genza di interpretazione.

3 Tali notizie risultano agli editori da due documenti. Il primo, del 1258, era conservato all'epoca dell'edizione presso l'Archivio del Duomo di Torino e riportava integralmente le riforme approvate dal Consiglio di Credenza nello stesso anno di alcune rubriche di un precedente testo che disponevano contro la «libertà » della Chiesa. Esso è stato pubblicato nel 1931 nel volume contenente l'edizione dei documenti medievali dell'Archivio del Duomo di Torino: G. Borghezio-C. Fasola, Le carte dell'Archivio del Duomo di Torino, Torino 1931, pp. 111-17. L'edizione degli statuti curata dalla Bizzari lo riporta in modo in completo; cfr. D. Bizzaria, Gli Statuti... cit., pp. LXXV-LXXVIII. Le ricerche compiute presso l'Archivio della Curia arcivescovile di Torino (che ha acquisito negli anni Sessanta il partimonio dell'Archivio capitolare del Duomo di Torino), non hanno permesso purtroppo di ritrovare il manoscritto pergamenaceo contenente le riforme statutarie del 1258. La pergamena, al pari di parecchie altre dello stesso periodo, risulta purtroppo perduta

Il secondo documento risale al 5 dicembre 1359. È un breve documento, rinvenuto e pubblicato dalla Bizzarri, in cui sono riprodotti fedelmente alcuni brani di un testo statutario fatto redigere da Tommaso III di Savoia e risalente al 1280. Sull'importanza di tali testi per la storia del Comune di Torino, cfr. D. Bizzarri, op. cit., pp. IX-XV ed anche, ID., Ancora sugli statuti di Torino, in «Torino. Rassegna Mensile», 1934, pp. 3-25, entrambi anche in degli statuti di Torino, in «Torino. Rassegna mensile», 1934, pp. 3-25, entrambi anche in D. Bizzarri, Studi di storia del diritto, Torino 1937, rispettivamente pp. 535-57 e 559-74; M. Bori, Il «Libro della Catena» del Comune di Torino, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», XX (1916), pp. 54-62; G. BOCCHINO, Le vicende archivistiche del codice della subalpino», XX (1916), pp. 54-62; G. BOCCHINO, Le vicende archivistiche del codice della

Mario Chiaudano ha, poi, curato per la Biblioteca della Società Storica Subalpina l'edizione e la pubblicazione degli statuti della «Società di San Giovanni Battista», risalenti al 1389, che però non interessano in questa sede. Essi, infatti, sono espressione dell'autonomia dell'istituzione più importante all'interno della civitas, ma non sono atti legislativi del Comune nel suo complesso: cfr. M. Chiaudano, Statuti della Società di san Giovanni Battista di Torino del 1389, Torino 1933, Sugli statuti di Torino, in generale, occorre notare che Torino non fu mai un Comune del tutto autonomo, sottomesso, in un primo tempo, all'autorità del Vescovo ed in seguito al potere dei Savoia. Come ha scritto Giuseppe Sergi: «Torino fu sempre un comune ad autonomia parziale «(G. Serot, Interazioni politiche verso un equilibrio istituzionale. Torino nel Trecento, in Torino e i suoi statuti..., cfr., p. 13); cfr. anche M. Chiaudano, Per la storia degli ordinamenti della «civitas Taurini» nel sec. XIV, in «Rassegna municipale di Torino», 1930, pp. 3 ss. Per una presentazione aggiornata e

## LE INVALIDITÀ NEGLI STATUTI DI TORINO

Come noto, la legislazione statutaria si inserisce in un «sistema» più ampio caratterizzato dalla compresenza di una molteplicità di fonti giuridiche e normative legate tra loro<sup>4</sup>. Mentre la dottrina stava elaborando a partire dai testi della compilazione giustinianea concetti e figure giuridiche, il diritto proprio torinese ha inteso precisare la disciplina di taluni istituti, la cui applicazione risultava di importanza particolare per il Comune<sup>5</sup>. Le disposizioni che hanno riguardo al tema dell'inva-

generale della legislazione statutaria torinese si veda, da ultimo, la sintesi di G.S. Pene Vidare, L'autonomia legislativa: gli statuti, in via di pubblicazione nella Storia di Torino curata dall'Accademia delle Scienze di Torino.

Munchen 1973, pp. 573-86; E. CORTESE, Il Rinascimento giuridico, Roma 1991, pp. 61-66 e 99-121; ID., Il diritto nella storia medievale, Roma 1996, II, pp. 173-95; P. Grosst, L'ordine giuridico medievale, Bari-Roma 1995, pp. 223-35; A. PADOA SCHIOPPA, Il diritto nella storia d' Europa, Padova 1995, I, pp. 195-219. Offrono spunti sugli aspetti dogmatici e Comune (cenni storici), in Novissimo Digesto Italiano, III, Torino 1959, pp. 810-23; Ib., Lezioni di diritto comune, Napoli 1980, I, pp. 143-207; A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in «Annuario di diritto comparato e di studi legislativi», s. III, XVIII (1946), pp. 1-54, con particolare riferimento alla Pandettistica ed al Diritto romano; V. Piano Mortari, Dogmatica Istituzioni medievali. Una introduzione, Bologna 1994, pp. 203-83; M. BELLOMO, Società ed istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna, Roma 1993, pp. 213-70; M.A. BENEDETTO, Statuti (diritto intermedio), in Novissimo Digesto Italiano, XVIII, Torino 1978, <sup>4</sup> L'espressione «sistema del diritto comune» risale a Francesco Calasso. Si veda, ad esempio, F. Calasso, Medio Evo del diritto. Le fonti, Milano 1954, I, pp. 342-502. Non è ed interpretazione. I giuristi medievali, Napoli, 1976, pp. 265-372, con riferimento al diritto Ius singulare, Milano 1947 ed A. Guarino, Il problema storico e dogmatico dello ius singulare, metateorici legati al problema del rapporto diritto generale/diritto particolare: R. AMEROSINO. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europaischen Privatrechtsgeschischte, I. in Europa. Le fonti ed il pensiero giuridico, Milano 1982, pp. 33-145 e 611-37; H. Coing. pp. 385-99; F. Calasso, Comune (premessa storica), in Enciclopedia del diritto, VII, Milano tuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani, Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma 1990, VII, pp. XXXXI-XLIX; ID., vare le notizie essenziali sul tema: M. ASCHERI, Introduzione, in Catalogo della raccolta di staprio. Mi permetto rimandare alle seguenti opere generali, fra le molte in cui è possibile troquesta la sede per affrontare il tema vastissimo dei rapporti tra diritto comune e diritto pro-Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale, Bologna 1994, pp. 473-508; G. CASSANDRO. 1965, pp. 93-131 e 215-35; A. CAMPITELLI, Europeenses, Bari 1990, pp. 65-116; M. CARAVALE, 1961, pp. 169-78; ID., Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale, II ed. Milano

osservazioni già fatte per il Comune di Torino possono estendersi solo parzialmente agli altri Comuni piemontesi, ognuno di essi avendo caratteristiche proprie. Occorre dunque fare riferimento a trattazioni più generali. Si vedano al proposito fra i molti: G. ASTUTI, Gli ordinamenti giuridici degli stati sabaudi, in Storia del Piemonte con pref. di L. EINAUDI, cit., I, pp. 485-501; E. BESTA, Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto, in Storia del diritto italiano pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, Milano 1925, I, pp. 557-68; E.L. Cox, The eagles of Savoy. The house of Savoy

lidità, delle quali si tratterà nel presente lavoro, si inseriscono pertanto in tale quadro. In questo scenario si collocano ed operano i diversi soggetti attori della complessa e dinamica società comunale (Comuni,

italiano», II (1978), pp. 93-121. Il censimento degli statuti del Piemonte è in via di completamento, grazie ad un finanziamento del C.N.R., da parte della Deputazione Subalpina di Storia Patria, in collaborazione con la Sezione di Storia del diritto medievale e moderno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino. monte, in Libertè et Libertes. VIII centenaire de la charte de franchises d'Aoste, Atti del Convegno – Aosta 20-21 settembre 1991 –, Aosta 1993, pp. 151-71; Ib., Osservazioni su diritto ma comunale e le origini dello stato regionale: la costituzione della signoria sabauda, in I Savoia nella storia dei nostri Comuni, cit., pp. 7-26; G.S. PENE VIDARI, Le libertà comunali in Pie-1934. Per l'opera di classificazione e schedatura degli statuti piemontesi si veda il programma di M.E. Viora, Per una bibliografia statutaria piemontese, in «Rivista di storia del diritto tudinario, in «Rivista di storia del diritto italiano», LVII (1984), pp. 265-70; In., Note su deroghe apportate al Codice giustinianeo da parte di legislatori sabaudi, in Studi in onore di medievale», Atti del Convegno per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288) – Albenga, MONTANARI, Gli statuti piemontest: problemi e prospettive, in Legislazione e società nell'Italia studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 89 (1983-II), pp. 73-97; mie locali, Atti del Convegno - Cuneo 12 dicembre 1982 -, in «Bolletino della Società per gli Cuneo nello Stato sabaudo, in I Savoia nella storia dei nostri Comuni: potere centrale e autonoin thirteenth century Europe, New Jersey, 1974, G. LOMBARDI, I Comuni della provincia di Giuseppe Grosso, III, Torino 1969, pp. 633-38; I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, Problemi relativi alle fonti del diritto negli stati sabaudi, Torino 1993, pp. 5-24. Si veda anche il discutibile pp. 393-406; F. Scloris, Storia della antica legislazione del Piemonte, Torino 1833, pp. 129-Note su statuti di Nizza e tradizione romanistica, in Hommages à Gérard Boulvert, Nice 1987 sabaudo e diritto comune, in «Rivista di storia del diritto italiano», Li (1979), pp. 113-25; ID., 18-21 ottobre 1988 -, Bordighera 1990, pp. 103-207; A.M. NADA PATRONE, La crisi del siste lavoro di A. Alberti, Appunti per una storia del diritto privato statutario piemontese, Torino 227; I. SOFFIETII, Note sui rapporti tra diritto sabaudo, diritto comune e diritto locale consue-

Offre una lettura originale dello status giuridico e delle prerogative dei Comuni soggetti L. Mannori, Il soprano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII), Milano 1993, pp. 97-143, che contiene alcune interessanti osservazioni generali intorno alla situazione dei Comuni italiani del XIV secolo.

Per una panoramica sulla situazione attuale della ricerca e sui metodi per un corretto studio degli statuti comunali, si possono vedere: M. ASCHERI, Problemi di edizione delle fonti statutarie, in Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche, Rimini 1991, pp. 257-85; H. KELLER, Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Juhrandert, in «Frumittelalterliche Quellen fur den Verschiftlichungsprozess im 12. und 13. Juhrandert, in «Frumittelalterliche Studien», 22 (1988), pp. 286-314; V. PIEGIOVANNI, Statuti e riformagioni, in Civiltà comuna le: libro, scrittura, documento, Atti del convegno – Genova 8-11 novembre 1988 –, Genova 1989, pp. 79-98; ID., Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine, in Gii statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XII-XVI – mostra della raccolta della Biblioteca del Senato –, Roma 1995, pp. 13-19. Offrono un puntuale quadro dei risultati ottenuti dalla storiografia (giuridica e non) con riferimento agli statuti ed interessanti valutazioni: G.S. Pene Vidati, Censimento ed edizione degli statuti, con particolare riferimento al Piemonte, in «Archivio Storico Ticinese», XXXIII (1993), pp. 261-88; U. Santarelli, Lo statuto redivivo, in «Archivio Storico Italiano», CLI (1993), pp. 519-27; ID., Riflessioni sulla legislazione statutaria d'Italia, in «Miscellanea storica della Valdesa», LXXXVIII (1981).

feudali, principati, Chiesa, corporazioni, giuristi)<sup>6</sup>. I casi di invalidità che emergono dai testi degli statuti di Torino presi in esame offrono, al proposito, uno «spaccato» di un certo interesse del diritto vigente ed applicato nella *civitas*<sup>7</sup>, in rapporto con altri ordinamenti operanti nel ricco universo giuridico medievale.

Nell'analisi delle disposizioni statutarie si procederà per affinità di materia; si cercherà, poi, di far emergere i tratti comuni tra le diverse invalidità analizzate, e – se possibile – si metteranno in evidenza differenze e tratti comuni tra le diverse fattispecie ed i differenti casi di invalidità i individuati negli statuti torinesi.

<sup>6</sup>P. GROSSI, Alla ricerca dell'ordine giuridico medievale, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXVII (1994), pp. 5-26; ID., L'ordine giuridico... cit., pp. 223-29; M. CARAVALE, Gli ordinamenti... cit, pp. 308-19 e 438-39.

<sup>7</sup> L'organizzazione del Comune di Torino a cavallo tra il XIII ed il XIV secolo vedeva a capo della città un vicario scelto dal conte insieme ad un giudice per la funzione giurisdizionale. Vi era poi l'assemblea generale composta da tutti i capi famiglia, un consiglio maggiore (Credenza) formato di 60 membri vitalizi. Vi era infine un consiglio minore formato da 20 (poi 24) membri, ed a capo dell'amministrazione finanziaria un massaro. Cfr. D. Bizzareu, Gli Statuti... cit., pp. XVI-XXII e G. Sergi, Interazioni... cit., pp. 15-20. Sull'argomento si veda infine il recente volume di A. Barbero, Un'oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento, Roma 1995, pp. 17-41.

s La terminologia a cui solitamente ci si riferisce in tema di nullità ed invalidità (inestitenza, invalidità, inefficacia, nullità, annullabilità, sanatoria, ecc.) risale all'elaborazione della Pandettistica tedesca. L'invalidità e l'inefficacia costituiscono categorie distinte. Costituiscono, invece, tipi diversi nell'ambito della stessa categoria di invalidità la nullità e l'annullabilità. L'annullabilità è invalidità sanabile per prescrizione dell'azione. L'azione di nullità è, al contrario, imprescrittibile. Cfr. il classico volume di B. Windscheid, Diritto delle Pandette, trad. it. a c. C. Fadda - P.E. Bensa, Torino 1904, I, pp. 264-71.

Per quanto riguarda il periodo del tardo diritto comune si vedano sopratturto i trattati seguenti: S. Vanzio, Fractatus de nullitatibus, Venetiis 1581; B. Altimaro, Tractatus de nullitatibus, Venetiis 1720; F. De Franchines, Praxis criminalis nullitatum ad defensam reorum, Neapoli 1711. Il diritto comune dell'epoca medievale non offre alcuna opera specifica in materia di invalidità.

Sul tema dell'invalidità nel diritto intermedio si può fare riferimento ai non recenti lavori di: E. Finzi, Studi sulle nullità del negozio giuridico, Bologna 1920, pp. 53-65; L. RAGGI, La restitutio in integrum nella cognitio extra ordinem. Contributo allo studio dei rapporti tra diritto pretorio e diritto imperiale in età classica, Milano 1965, pp. 242-80; G. RENARD, L'deè d'annulabilité chez l'interprètes du droit romain au moyen age, in «Nouvelle Revue historique de droit francais et étranger», XXVII (1903), pp. 214-49, 327-64; G. ZANI, L'evo luzione storico dognatica dell'odierno sistema dei vizi del volere e delle relative azioni di annullamento, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche» (1927), pp. 359-405. Spunti intergrum processuale nell eritito canonico. Profili storico-dognatici, Padova 1994; M. BRUTII, Invalidità (storia), in Enciclopedia del diritto, XXXII, Milano 1972, pp. 560-73; S. CAPRIOLI, Iniquitas rei. Studi preparatori sui contratti rescindibili nell'età del diritto comune. I. I casi di rescissione, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Perugia», 2 (1974), pp. 95-204; Id., Rescissione (diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, XXXIIX,

Nel complesso gli statuti del Comune di Torino si presentano come una raccolta alluvionale di norme, caratterizzata da una certa organizzazione, ma senza una precisa organicità. Lo statuto non è un codice e non è nemmeno un'opera dottrinale. L'intervento del compilatore statutario non è un intervento particolarmente raffinato; egli non si preoccupa molto di sistematizzare le norme o di armonizzare i concetti, anche in materie complesse quali quelle aventi attinenza con l'invalidità giuridica? Il tentativo di ricostruire con un certo ordine le disposizioni in materia di invalidità presenti negli statuti di Torino è il frutto del presente lavoro. Tale intento non era, evidentemente, quello che mosse il legislatore statutario, ma ha comunque – mi pare – una sua ragionevolezza.

Le norme statutarie, infatti – in primo luogo –, comunque fossero nate, sono state applicate ed utilizzate per secoli nella loro integralità e considerate per secoli in modo abbastanza omogeneo <sup>10</sup>.

Milano 1988, pp. 933-66; A. MASI, Nullità (storia), in Enciclopedia del diritto, XXVIII, Torino 1978, pp. 859-66; S. TONDO, Invalidità ed inefficacia nel negozio giuridico, in Novissimo Digesto Italiano, VIII, Torino 1962, pp. 994-1003. Per il diritto romano, con qualche riferimento anche al diritto medievale: L.M.A. Di CESARE, Luci ed ombre dell'inutilità negozia-le (Considerazioni storiche), in «Vita notarile», 1986, pp. 1443-47; G. Di PAOLA, Contributi ad una teoria della invalidità e della inefficacia in diritto romano, Milano 1966; A. MASI, Il negozio "utile" o "inutile" in diritto romano, Milano 1966; O. Robleda, La nulidad del acto juridico, Roma 1964, in specie pp. 123-358, che offre, oltre all'analisi delle fonti romanistiche, un ampio quadro di quelle canonistiche dei primi decenni del XX secolo.

Inoltre, per una precisazione sull'attuale significato dei concetti di invalidità, nullità, inefficacia, ecc., cfr., fra i molti: R. CARANTA, L'inexistenza dell'atto amministrativo, Torino 1990, pp. 1-85 (contenente anche alcune considerazioni di carattere storico); G. Conso, Il concetto e le specie di invalidità, Torino 1955; P. GALLO, Nullità e annullabilità in diritto comparato, in Digesto per le discipline privatistiche Sezione civile, XII, Torino 1995, pp. 310-317; R. GUASTINI, Validità, in Glossario a.c. A. Bel Vedere. R. Guastini-P. Zatti-V. Zeno 317; R. Guastini, Validità, in Glossario a.c. A. Bel Vedere. R. Guastini-P. Zatti-V. Zeno Zencovich, Milano 1994, pp. 47-60; F. Modugno, Validità (teoria generale), in Enciclopedia del diritto, XI.VI, Milano 1995; pp. 144; O. Robleda, op. cit., pp. 1-122; G. Passagnoli, Le nullità speciali, Milano 1995; R. Sacco, Nullità e annullabilità, in Digesto per le discipline privatistiche-Sezione civile, XIII, Torino 1995, pp. 293-310; R. Tommasmi, Invalidità (diritto, privato), in Enciclopedia del diritto, XXIII, Milano 1972, pp. 574-98.

Nel corso del presente lavoro si utilizzerà, di preferenza, il termine di invalidità (come termine generico), utilizzando i termini di nullità e di annullabilità come contrapposti indicanti gli specifici e differenti modi d'essere dell'invalidità.

<sup>9</sup> Caso emblematico è la normativa sul trattamento degli stranieri. Ad una prima disposizione viene fatta un'aggiunta successiva con contenuto ben diverso dalla prima; le due norme compaiono entrambe negli statuti del 1360: D. Bizzarra, Gli Statuti... cit., pp. 42 e 98: cfr. tufra, par. 6.

10 C. Montanari, Gli statuti... cit., pp. 103-34.

In secondo luogo, d'altra parte, nell'ambito specifico dell'invalidità non si registrano grandi antinomie né contraddizioni; certi concetti erano radicati nella cultura giuridica dell'epoca ed i compilatori dello statuto non hanno fatto altro che rifarsi ad essi: lo statuto, per quanto rozzo e disorganico fosse, si è portato dietro per secoli tracce del patrimonio della cultura giuridica medievale <sup>11</sup>. L'analisi delle disposizioni statutarie in tema di invalidità rappresenta in tal senso il tentativo di cogliere il riflesso nello specchio dello statuto di quanto il mondo giuridico aveva elaborato (e stava elaborando) in materia di invalidità.

Se anche nel corso del tempo gli estensori delle singole norme poi confluite nello statuto erano mutati, essi ragionavano pressoché allo stesso modo, attingendo tutti dalla medesima cultura giuridica. Lo statuto si pone, dunque, come testo disorganico e non omogeneo, in cui, però, affiora continuamente l'unitarietà profonda della cultura giuridica medievale, che permea dal profondo le più diverse espressioni normative del diritto proprio.

# Nullità delle disposizioni emanate contro la «libertà» della Chiesa 12

Il frammento contenente le riforme statutarie torinesi del 1258 presenta già alcune disposizioni significative: si tratta di una serie di delibere assunte dagli organi comunali (in accordo con le autorità ecclesiastiche, come si vedrà) allo scopo di cassare dagli statuti talune disposizioni precedenti – e modificarne altre – ritenute invalide perché in contrasto con i diritti della Chiesa e la condizione degli ecclesiastici. L' analisi della cassazione e della cancellazione delle norme statutarie in questione offre un interessante squarcio dei rapporti tra Comune e Chiesa in pieno Duecento e permette di svolgere talune riflessioni in materia di invalidità ed inefficacia delle disposizioni statutarie.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Per una sintesi precisa cfr. fra i moltissimi A. CAVANNA, Il ruolo del giurista nell'età del diritto comune. Un'occasione di riflessione sull'identità del giurista di oggi, in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», XLIV (1978), pp. 95-138.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sul significato del concetto di «libertas Ecclesiae» nel diritto medievale si può far riferimento allo specifico lavoro di M. Gorino Causa, Aspetti giuridici della libertà della Chiesa, Torino 1957, in particolare, dedicate all'analisi storica sono le pp. 7-41. L' A. sottolinea che la «libertà» ecclesiastica « si concreta in un sistema di libertates Ecclesiae, o più jura libertatis Ecclesiae ben distinti e distinguibili fra loro», op. cit., p. 28. Sulla stessa linea anche S. MOCHI ONORY, Ecclesiastica libertas nei concordati medievali (da Worms a Costanza 112-1418), in Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia, Milano 1939, pp. 95-113.

Il frammento in questione – come già accennato – è un rogito notarile, redatto su richiesta delle autorità ecclesiastiche torinesi, allo scopo di autenticare la riforma, approvata nel 1258, di una serie di rubriche statutarie precedenti già redatte, in contrasto con la *libertas Ecclesiae*. Il testo inizia – dopo le formule di approvazione di rito \(\frac{1}{3}\) con l'ordine del giorno della seduta consiliare torinese:

In plena maiori credencia civitatis Taurinensis petierunt conscilium dominus Homobonus iudex et dominus Amaldus miles vicarii domini Iacobi de Gorçano potestatis Taurini super capitulis et statutis civitatis Taurini factis contra clericos et libertatem Ecclesie a predicta credencia scilicet <sup>13</sup> quod non liceat alicui consulere contra capitulum seu refformacionem alias factam seu etiam contra voluntatem potestatis et qui contra consuleret vel faceret vel si partita forent inde facta non valeant <sup>14</sup>.

A difesa dell'integrità delle prerogative ecclesiastiche vengono poste due barriere. Prima di tutto una preclusione assoluta di proporre modifiche al deliberato statutario in questa materia. In secondo luogo si stabilisce che siano nulle le eventuali deliberazioni assunte in violazione del divieto statutario. La norma in questione è una disposizione

generale, per così dire programmatica, volta a salvaguardare non solo per il presente, ma anche nel futuro, le prerogative ecclesiastiche a Torino. Gli statuti emanati in contrasto con il principio della *libertas Ecclesiae* saranno considerati nulli di pieno diritto ed inapplicabili <sup>15</sup>: essi sono da considerare invalidi anzitutto perché emanati dall'autorità comunale in modo assolutamente illegittimo. Si ragiona nell'ottica che al Comune manchi del tutto, in materia di stretta competenza dell'autorità ecclesiastica, il potere di legiferare. Il limite posto dal diritto generale allo *ius statutendi* in tali materie è un limite invalicabile <sup>16</sup>, che configura un difetto assoluto di competenza del Comune in materia di «libertà» ecclesiastiche. La violazione di tali regole rappresenta violazione al diritto divino essendo, per diritto divino, stabilito il principio dell'intangibilità della *libertas Ecclesiae* <sup>17</sup>. In via generale le delibere

Gli autori dell'edizione del testo – Borghezio e Fasola, ma anche gli autori delle due più Gli autori dell'edizione del testo – Borghezio e Fasola, ma anche gli autori delle due più antiche edizioni ottocentesche, il Chiuso ed il Peyron – hanno colmato il vuoto con «salvo antiche edizioni ottocentesche, il Chiuso ed il Peyron – hanno colmato il vuoto con «salvo antiche edizione del testo con «salvo quod» sembra arbitraria e non rispondente al contesto in tegrazione del testo con «salvo quod» sembra arbitraria e non rispondente al contesto in tegrazione del contente il ordine del giorno e le delibere della redazione delle delibere comunii inserisce, oltre che diversa dal formulario usuale della redazione delle delibere comunii inserisce con «salvo quod». Se si segue tale interpretazione, il significato del capitolo è fa anzichè con «salvo quod». Se si segue tale interpretazione, il significato del capitolo è fa anzichè con «salvo quod». Se si segue tale interpretazione, il significato del capitolo è fa anzichè con «salvo quod». Se si segue tale interpretazione, il significato del capitolo è fa anzichè con «salvo quod». Se si segue tale interpretazione, il significato del capitolo è fa anzichè con salvo quod preta se seguire la precedencilmente accordabile, oltre che con il senso contrario alla libertas Ecclesiae, il che è più difficilmente accordabile, oltre che con il senso contrario alla deliberta, anche con l'accordo generale intervenuto su tali questioni (cfr. complessivo della delibera, anche con l'accordo generale intervenuto su tali questioni (cfr. suo significato comunque non mura, contenendo sempre la previsione generale dell'invalisuo significato comunque non mura, contenendo sempre la previsione generale dell'invalitato delle proposte di delibera e delle delibere eventualmente assunte dal consiglio in condità delle proposte di delibera e delle delibere eventualmente assunte dal consiglio in condità delle proposte di delibera e delle delibere eventualmente assunte dal consiglio in condità delle propost

L'edizione del Chiuso sta in T. Chiuso, La Chiesa in Piemonte, Torino 1887, I, pp. 314-17; quella del Peyron è contenuta nella raccolta di manoscritti autografi dell'abate piemontese, B. Peyron, Canonici, I, pp. 331-38, conservata presso l'Archivio arcivescovile di Torino (G. 4/1).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> G. Borghezio-C. Fasola, Le carte... cit., p. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Quando ci si riferisce a norme e disposizioni statutarie, e non ad atti di disposizione privati, per indicare il concetto della non efficacia giuridica, mi sembra di potere utilmente utilizzare, per meglio specificare la valenza collettiva (pubblicistica) dell'inefficacia, anche il termine "inapplicabilità".

<sup>16</sup> Sul tema vastissimo del significato del diritto naturale nel Medio Evo e dei suoi rapporti con il diritto positivo, oltre all'opera classica di R.W. CARLYLE-A.J. CARLYLE, Il pensiero politico medievale, Bari 1956, ed. it. a c. L. Firpo, I, pp. 313-563, cfr. P. Bellini, L'obbligazione da promessa con oggetto temporale nel sistema canonistico classico. Con particolare re riferimento ai secoli XII e XIII, Milano 1964, pp. 100-104; P.G. CARON, «Aequitas» romana, «Misericordia» patristica ed «Epicheia» aristotelica nella dottrina decretalistica del duecento e del trecento, in «Studia Gratiana», XIV, pp. 307-47; E. Cortisse, Legge di Dio e legge umana. Problemi di diritto medievale, in L'elaborazione del sapere tra IX e XIV se colo: esperienze nel mondo arabo e nell'area italiana, Atti del Convegno – Palermo 2-4 dicembre 1992 –, Roma 1994, pp. 53-63; G. Fassò, Storia della filosofia del diritto. Antichità e Medioevo, Bologna 1966, pp. 225-308; U. Gualazzini, «Natura idest Deuss», in «Studia Gratiana», III, pp. 412-24; S. Pivano, Stato e Chiesa negli statuti comunali italiani, in Scritti minori di storia e storia del diritto, Torino 1965, pp. 293-332; A. Solmi, Alberto da Gandino e il diritto statutario nella giurisprudenza del XIII secolo, in Contributi alla storia del diritto comune, Roma 1937, nello specifico pp. 385-401, già in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXXXII (1901), pp. 128-202; P. Vaccari, Teologia e diritto canonico nel XIII secolo, in Scritti di storia delle fonti del diritto, Milano 1960, pp. 43-57, già in Scritti in onore di Contardo Ferrini, I, Milano 1947.

violazione del diritto divino. Si veda, tra tutti, Alberto da Gandino, Quaestiones statutorum, a c. E. Solmi, in Biblioteca iuridica Medii Aevi, III, Bononiae 1901, p. 159: «De statuto facto contra ius. Sed pone quod civitas fecit statutum contra ius: numquid valeat tale statutum? Dic quod si est contra ius naturale non valeat, quia iura naturalia sunt immutabilia. Si autem est contra ius civile, videtur quod teneat: ff. De iustitia et iure l. Omnes (D. 1.1.9). Si autem videtur quod non, quia soli imperator licet ut C. De legibus l. fin (C. 1.14.11). Sed dic quod prefertur prima solutio, et dic ut notatur ff. De legibus et senatusconsultis, l. De quibus (D. 1.3.32) in fine», citato, tra gli altri, da U. Santarelli, Jus commune e iura proquibus (D. 1.3.32) in fine», citato, tra gli altri, da U. Santarelli, Jus commune e iura pro-

ecclesiastico appare, al più, legitima la legislazione statutaria che si ciò, lo ius statuendi difetta in modo assoluto di competenza. In ambito ni giuridici inderogabili dell'ordinamento medievale. In tali materie, pertalità dell'epoca, sono invalide perché emanate in violazione dei cardistatutarie assunte in contrasto con la libertas Ecclesiae, secondo la mengenerale in materia 18. Le prime righe del testo delle riforme statutarie conformi ai principi generali o che riproduca tratti della legislazione - si può ipotizzare - di un accordo di massima raggiunto con le autotere generale deliberata dal Consiglio del Comune torinese, sulla base i principi della «libertà» ecclesiastica. Si tratta di una riforma di caratdel 1258 espongono quindi in via generale i criteri obbliganti per la cellate - come si vedrà nello specifico - avevano avuto una certa applirità della Chiesa di Torino in un periodo storico nel quale le preroga dagli statuti tutte le norme precedentemente emanate in contrasto con futura legislazione statutaria; il prosieguo espunge poi puntualmente non viene mai negato dalle autorità comunali; ciò su cui si discute è se cipio generale della nullità degli atti giuridici contrari al diritto divino cazione a Torino anche se, secondo gli schemi generali, rientravano fra forza nei confronti delle autorità civili. Le disposizioni che vengono cantive ecclesiastiche, dopo la morte di Federico II, venivano ribadite con le disposizioni contra ius divinum (come tali nulle ipso iure). Tale prin-

pria: strumenti teorici per l'analisi di un sistema, in Studi in memoria di M.E. Viora, Roma 1989, pp. 642-44, pubblicato anche in «Rivista di storia del diritto italiano» LXII (1989), pp. 417-28 (l'intero articolo), che interpreta il passo in questione come indicante l'inesistenza delle norme statutarie in contrasto con il diritto divino-naturale.

In secondo luogo si deve rilevare che le disposizioni in materia di libertas Ecclesiae In secondo luogo si deve rilevare che le disposizioni in materia di libertas Ecclesiae rientrano nei precetti di ius divinum. Le fonti, al proposito, sono concordi: si veda, ad esemrientrano nei precetti di ius divinum. Le fonti, al proposito, sono concordi: si veda, ad esemrientrano nei precetti di ius divinum. Le fonti, al proposito, S. 9 per la giurisdizione; pio, C. XXIII, qu. 8, c. 22 per quanto riguarda le immunità; X,II, 2, 9 per la giurisdizione; pio, C. XXIII, qu. 8, c. 22 per quanto riguarda le immunità; X,II, 2, 9 per la giurisdizione; X, III, 30, 17 sulle decime a favore della Chiesa. Si veda, al proposito, S. Pivano, Stato e

Chiesa... cit., passim.

La nullità degli atti giuridici contrastanti con il diritto divino (indicato frequentemenLa nullità degli atti giuridici contrastanti con il diritto divino (indicato frequentementrina civilistica e canonistica: si vedano, al proposito, F. Calasso, Medio evo del diritto...
trina civilistica e canonistica: si vedano, al proposito, F. Calasso, Medio evo del diritto...
cit., pp. 487 ss., per quanto riguarda i civilisti; P. Bellini, op. cit., pp. 90-100 con particocit., pp. 487 ss., per quanto riguarda i civilisti; P. Bellini, op. cit., pp. 90-100 con particolare riguardo alle fonti canonistiche; ha invece affrontato il tema degli atti imperiali contra
lare riguardo. U. Nicolini, La proprietà, il Principe e l'espropriatione per pubblica utilità,
tus divinum, U. Nicolini, La proprietà, il Principe e l'espropriatione per pubblica utilità.
Studi sulla dottrina giuridica intermedia, Milano 1940, pp. 179-216. Sul tema cft. anche M.
Caranvale, Ordinamenti giuridici... cit., pp. 513-18 e P. Grossi, L'ordine... cit, pp. 120-25.

<sup>18</sup> Per un inquadramento generale dei problemi legati alla recezione delle norme giuridiche cfr. U. Santarelli, Recezione (premessa storica), in Enciclopedia del diritto, XXXIX Milano 1988, pp. 58-68.

nei singoli casi determinate disposizioni rientrino o meno nei canoni inderogabili del diritto divino stesso, la cui violazione comporta naturalmente la nullità *ipso iure* delle disposizioni contrastanti <sup>19</sup>.

Le disposizioni in questione verranno di seguito esaminate nel dettaglio cercando di cogliere le peculiarità ed i caratteri dei vizi che le contraddistinguono. L'aggiunta statutaria del 1258 stabilisce per ognuna delle norme da cancellare l'esplicita menzione dell'abrogazione attraverso l'imposizione dei termini «cassetur, cancelletur...» e, in più, a volere evitare equivoci interpretativi, la riproduzione integrale della disposizione abrogata. In alcuni casi la riforma non abroga semplicemente il capitolo precedente, ma ne opera una sostituzione con una nuova disposizione conforme ai canoni generali ed accettata dall'autorità ecclesiastica.

Il primo capitolo statutario che risulta cassato è quello che rimuoveva i cittadini torinesi dall'obbligo del pagamento delle decime ecclesiastiche <sup>20</sup>. La cancellazione avviene «in concordia», cioè a seguito di un accordo. Si noti, al proposito, che tale espressione assume qui due significati differenti: in questa prima rubrica indica l'unanimità dell'opinione tra i membri del Consiglio del Comune; in seguito, invece, fa riferimento all'accordo intervenuto tra le autorità comunali e l'autorità ecclesiastica <sup>21</sup>. Ne consegue che tali accordi intercorsi tra il Comune ed una entità esterna non possono essere mutati unilateralmente. Il le-

<sup>19</sup> M.A. BENEDETTO, Statuti... cit., p. 390

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> «In refformacione cuius consilii facta partita fuerunt in concordia et placuit maiori parti quod capitulum factum super decimis cancelletur, quod capitulum scriptum est in prima carta secundum quod inferius continebitur», G. Borghezio-C. Fasola, op. cit., p. 112

A proposito del diritto di decima occorre notare che «non bisogna confondere le norme di diritto divino con quelle di diritto positivo; non bisogna confondere insomma la decima con l'esercizio della decima. Ogni difficoltà si elimina però quando si tenga per certo che la decima, come diritto, è regolata dal ius divinum, mentre l'esercizio del diritto di decima è sottoposto alle norme del ius humanum» (M. Perraboschi, Il diritto di decima, Padova 1943, pp. 18-19).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> I chierici non facevano, di regola, parte della cittadinanza. Essi rappresentavano un corpo estraneo all'ordinamento comunale con cui l'universitas cittadina poteva, del caso, accordarsi. Cfr. al proposito il caso di Ivrea (in G.S. Pene Vidar, Statuti... cit., p. 230: «... ut sciatur et notum sit omnibus ipsam personam non esse subditam comuni Yporegie») in cui i chierici dichiaravano di fronte a magistrato comunale la loro appartenenza all'ordine sacro, venendo così ad essere esenti dalla soggezione a determinati obblighi imposti ai cittadini. Si vedano, inoltre, le puntuali riflessioni sul tema di R.W. Carlyle-J. Carlyle, Il pensiero... cit., pp. 388-403 e S. Pivano, Stato e Chiesa... cit., passim.

gislatore statutario si trova, dunque, sottoposto a due vincoli: da un lato il diritto divino (esterno al legislatore stesso e per esso sempre vincolante) e dall'altro (limite interno autonomamente fissatosi dal Comune) la decisione assunta dal Consiglio stesso per il futuro di rendere impossibile la proposta di modifica della disposizione approvata in seguito all'accordo raggiunto con la Chiesa torinese: ne consegue che «non licet alicui consulere contra capitulum...». Legiferare – o anche solo proporre di legiferare – in contrasto con tali limiti implica necessariamente l'invalidità delle decisioni assunte.

La seconda norma da cancellare riguardava gli obblighi rispetto al Comune a cui erano assoggettati i beni ecclesiastici <sup>22</sup>. Si stabilisce che i chierici non debbano pagare annualmente fitti e censi. L'accordo con l'autorità ecclesiastica non è volto solo alla cancellazione della vecchia norma, ma anche all'inserimento di una nuova disciplina della materia (conforme, si rileva nel testo, ad un accordo già intercorso in precedenza). Inoltre, a difesa del nuovo accordo, viene espressamente stabilita l'invalidità di proporre modifiche ai capitoli testè approvati. Si stabilisce, ancora, l'invalidità delle eccezioni concesse, sia con riguardo alle situazioni future che alle fattispecie passate:

parabola inde data si data fuerit pro non data habeatur et habeat locum tam de preterito tempore quam de futuro omni tempore.

Terzo capitolo che viene in parte cancellato è quello contenente la disposizione che permetteva alle autorità comunali di non rendere giustizia agli ecclesiastici. Il testo viene parzialmente cassato, in accordo con gli ecclesiastici, ed integrato da una nuova disciplina. Va notato che la riforma prevede espressamente la garanzia per la giurisdizione ecclesiastica della quale si troverà previsione dettagliata negli statuti del 1360<sup>24</sup>.

La quarta norma viene ad essere cassata ed emendata nella sua totalità 25. Si tratta della disciplina che imponeva ai beni immobili dei

chierici di essere assoggettati all'estimo comunale, allo stesso modo dei beni dei laici. Viene però stabilito che tutti i chierici debbano giurare di non accettare donazioni di beni laici in frode al fisco. Nonostante il divieto di deliberare in materia ecclesiastica, viene quindi stabilito ugualmente un limite alle prerogative dei chierici. Sembra potersi stabilire che tali atti in frode alla legge siano nulli (o almeno inefficaci rispetto alle ragioni del fisco). Si precisa, inoltre, che i chierici possono anche essere assoggettati a scomunica ex sententia dal vescovo nel caso acconsentano all'atto simulato 26; ciò fa presumere l'accordo delle autorità ecclesiastiche su tale disposizione.

In materia possessoria, quinto capitolo, non è stabilita la cancellazione del testo precedente, ma si provvede alla nomina di una commissione di quattro chierici per formulare un testo da sottoporre all'approvazione delle autorità comunali 27. Non c'è formale abrogazione, ma si pongono le basi per una concorde riforma della materia. La disciplina precedente non sembra essere invalida, in contrasto con il diritto divino, ma semplicemente inidonea o inopportuna, tale da doversi provvedere ad una semplice riforma, per lo più differita nel tempo.

Un sesto capitolo <sup>28</sup> accoglie negli statuti persino una richiesta fatta dai chierici affinché la perdita di determinati *instrumenta* probatori non venisse considerata rilevante ai fini della validità delle pretese ecclesia-stiche <sup>29</sup>.

La delibera successiva 30 contiene, invece, un'altra affermazione generale, che stabilisce la nullità *ipso iure* e la cassazione di tutti gli ultenerale.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> G. Borghezio-C. Fasola, Le carte... cit., p. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> G. Borghezio-C. Fasola, op. cit., p. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cfr. D. Bizzarri, Gli statuti... cit., p. 118, rubrica CCLXXVI «De questionibus movendis inter laycum ex una parte et clericum ex alia, qualiter dominus episcopus requiratur».

<sup>25</sup> G. Borghezio-C. Fasola, op. cit., pp. 114-15

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sulla simulazione nel diritto medievale interessanti osservazioni sono contenute nella tesi di laurea di Giovanni Pugliese, Studio sui negozi simulati nel diritto romano e nel diritto italiano, discussa nell'Università di Torino nel 1935.

Il testo dell'emendamento in questione è il seguente: « Emendatum est hoc modo quod dominus electus seu episcopus faciat iurare super evageliis omnes clericos quod non recipient vel deffendent aliqua de bonis lycorum propter quod tallea vel collecta comunis diminuatur et quod ex nunc ferat in quemlibet clericum sentenciam excumminicacionis (sic) qui contra facerent» (G. BORGHEZIO-C. FASOLA, op. cit., p. 115)

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> G. Borghezio-C. Fasola, op. cit., p. 115.

<sup>28</sup> G. BORGHEZIO-C. FASOLA, op. cit., p. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Il caso non doveva essere infrequente nella società dell'epoca se si pensa che nel suo non ampio commento all'Autentica Cassa et irrita, Bartolo vi si sofferma: «Debitor ex instrumento, licet habet instrumentum quietationis, potest tamen petere illud instrumentum cassari de originali», BARTOLO, Commentaria in Primam Codicis Partem, ad C. 1.2.12.7 Auth. Cassa et Irrita. Venetiis 1602.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> G. Borghezio-C. Fasola, op. cit., pp. 115-16.

riori capitoli statutari (elencati o non elencati nel seguito del testo) contrari alla «libertà» degli ecclesiastici ed ai beni dei chierici:

Item fuerunt in concordia quod alia capitula facta contra libertatem ecclesie et clericorum omnia sint cassa et vana<sup>31</sup>.

Anche qui la delibera è frutto di un accordo. Nel seguito della delibera <sup>32</sup> si cassa, ritenendolo nullo, il capitolo che aveva dichiarato prescritti i crediti sorti *ex causa mutui* nei 18 anni precedenti (dal 1240 dunque), ove non fosse stata intentata l'azione da parte del creditore, laico o ecclesiastico, purchè il debitore fosse un cittadino torinese. Si stabilisce, in secondo luogo, che la prescrizione non corra per i periodi in cui i pubblici documenti redatti a favore degli ecclesiastici siano stati smarriti. Tali documenti prima smarriti, ma ora ritrovati, avevano perduto il loro valore e le sentenze dichiarative della loro invalidità erano considerate non più appellabili; riacquistano ora validità *ex lege.* Ancora, risulta cassata la rubrica statutaria che obbligava i monaci e gli stranieri fattisi attori in una causa intentata contro cittadini torinesi a dare pegno o idonea fideiussione per il pagamento delle eventuali spese processuali. L'efficacia della riforma viene fatta retroagire anche per le liti ancora pendenti.

Il frammento statutario presenta poi l'indicazione di una serie ulteriore di norme cassate dall'accordo degli statutari torinesi con l'autorità ecclesiastica<sup>33</sup>. Il loro testo non è però dato conoscere; infatti il manoscritto era a questo punto quasi completamente lacero da non permetterne una trascrizione completa, tranne per la parte in cui è riprodotta (ed è stata integralmente trascritta) la norma che aveva previsto la soggezione a bando <sup>34</sup> perpetuo per gli ecclesiastici che non avessero consentito l'assoggettamento dei propri beni ai tributi cittadini. Tale norma viene totalmente cassata dalla riforma statutaria.

Nel complesso la riforma degli statuti torinesi risalente al 1258 opera

diritto divino 36 che in futuro potranno essere approvate in contrasto con i principi de per contrasto con il diritto divino insanabile ed assoluta la dichiaraziocasi deve operare ex tunc (non ex nunc). Configurandosi l'invalidità giuridico incompetente nella materia in questione. L'abrogazione in tali sua efficacia ed alla sua applicabilità, accertandone la nullità. Le norcontenuto. L'abrogazione dei capitoli statutari operata dalla riforma del cellazione di disposizioni intrinsecamente invalide perché viziate nel sposizioni meramente inopportune, superate o inadatte, ma della cansiastiche, ma configura una abrogazione di norme considerate nulle per una generale cancellazione di tutti i capitoli precedentemente emanati tà stessa 35. Allo stesso regime di invalidità sono sottoposte le norme ne di invalidità ha efficacia dichiarativa e non costitutiva della invalidi trasto con il diritto divino) e perché poste in essere da un soggetto me in questione si presentano radicalmente invalide, nulle di pieno contrasto con il diritto divino. Non si tratta di una eliminazione di dizione deriva dall'accordo intervenuto tra il Comune e le autorità eccledal Comune in contrasto con le prerogative ecclesiastiche. L'abrogadiritto perché viziate da un punto di vista del contenuto (sono in con-1258 pone fine (in tutto o in parte) all'operatività di una norma, alla

I capitoli abrogati avevano rappresentato un tentativo di limitare le

<sup>31</sup> G. Borghezio-C. Fasola, op. cit., p. 115

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> G. Borghezio-C. Fasola, op. cit., p. 115.

<sup>33</sup> G. BORGHEZIO-C. FASOLA, op. cit., pp. 116-17.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sui differenti significati del termine «bando» nell'ambito della civiltà comunale cfr. (con talune divergenze interpretative) C. Ghisalberti, La condanna al bando nel diritto comune, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», CLVIII (1960), pp. 3-75 e D. CAVALCA, Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale, Milano 1978, passim.

<sup>3</sup>º Si può rilevare una consonanza significativa con il regime della nullità dell'istituto del matrimonio canonico. Essendo anch'esso un istituto regolato da principi appartenenti al diritto divino la dichiarazione atta a rilevarne la nullità opera ex tunc ed ha valore meramente dichiarativo. Per una panoramica puntuale del tema, anche in prospettiva storica, si vedano, tra i moltissimi: P. CIPROTTI, Invalidità (diritto canonico), in Enciclopedia del diritto, XXII, Milano 1972, pp. 622-25; P. FEDELE, L'essenza del matrimonio canonico, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza. Università degli studi di Perugia», 2 (1974), pp. 427-550; P. MONETA, Nullità del matrimonio canonico, in Enciclopedia del diritto, XXVIII, Milano 1978, pp. 940-50; R. NAZ, Mariage en droit occidental, in Dictionnaire de droit canonico, VI, Paris 1957, pp. 740-88; G. OLIVERO, Appunti sulla invalidità in diritto canonico, Torino 1946, O. ROBLEDA, La nullidad... cit., pp. 117-86.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Sull'argomento va, ancora, riportata l'osservazione di Carlo Ghisalberti, secondo cui la dottrina «aveva previsto un caso solo in cui non vi era bisogno di ricorrere alla citazione: quando il notorio è diretto a fare cessare l'efficacia di un atto considerato ingiusto, come quello che risulta da uno statuto dichiarante alcunchè contro la libertas Ecclesiae o lo ius divinum. In questo caso la citazione non è necessaria, in quanto la sentenza avrà una efficacia meramente dichiarativa, tendendo a fare risaltare la notoria illiceità di tale statuto o di tale atto», C. Ghisalberti, La teoria del notorio nel diritto comune, in «Annali di storia del diritto», I (1957), p. 448. Sul notorio nel diritto medievale cfr. anche R. Bertolino, Il notorio nell'ordinamento giuridico della Chiesa, Torino 1965.

siastiche - poi sconfessandole - nei Comuni italiani, e con cui per un certo tempo si era alleato il vescovo di Torino 40. La posizione del veanni del suo Impero aveva fortemente appoggiato le prerogative ecclevare in un Comune caratterizzato da una radicata tradizione favorevole tentrionale della politica di Federico II che, come si vedrà, nei primi in corrispondenza con il periodo di maggior influenza nell'Italia set alla Chiesa, limitata solo per breve tempo durante il XIII secolo anche dal X secolo fino all'inizio del XIII<sup>39</sup>. Tommaso II si era venuto a trograzie agli accordi con il Comune, non era mai venuto meno a partire vescovo a Torino, nonostante i tentavi di limitazione operati ed anche vo signore della città, Tommaso II di Savoia, intesa ad ingraziarsi il favore della gerarchia ecclesiastica. Certo è, in ogni caso, che il potere del abrogative citate siano state il frutto della mediazione operata dal nuoclesiastici. Si è ipotizzato, da parte della Bizzarri<sup>38</sup>, che le norme e vescovo, anche se la dominazione di Torino ha ormai perso «il suo altri privilegi, che si era tentato di escludere nei confronti dei beni ecalla morte di Federico II – conferma le esenzioni dalle imposte e gli clima di relativa concordia fra Comune e vescovo seguito al declino ed egemonia territoriale» 37. Il testo statutario del 1258 – emanato nel nuovo carattere misto, comunale ed ecclesiastico, che aveva consentito una forte Ora, dopo la morte di Federico II si torna ad un accordo fra Comune cui risalgono, probabilmente, le leggi limitatrici della libertas Ecclesiae questo il periodo di maggiori contrasti fra Comune e Chiesa, periodo a era posto per un certo tempo dalla parte dell'Imperatore Federico II; è vo e Comune avevano retto insieme la città di Torino, nel 1226 il Comune di Torino aveva aderito alla lega lombarda mentre il vescovo si un periodo (a cavallo del passaggio fra XII e XIII secolo) in cui vescoprerogative ed i privilegi della Chiesa nell'ambito del Comune, senza peraltro riuscire a conservare per molto tempo i successi raggiunti. Dopo

scovo, peraltro, si era indebolita, poi, soprattutto a cavallo degli anni Quaranta del secolo ed è perciò probabile che le disposizioni ora formalmente abrogate risalgano a questo periodo, sempre che nel 1258 talune di esse non fossero già sistematicamente disapplicate. Una certa applicazione per un periodo di tempo l'avevano comunque avuta: il frammento riporta infatti il testo di una delibera che impone la restitutio 41 di determinate prestazioni dovute illegittimamente sulla scorta dei capitoli abrogati:

Teneatur potestas seu consules vel alii rectores qui pro temporibus fuerint in Taurino dare et restituere omnia dampna et expensas de rebus mobilibus vel immobilibus illius domini seu loci religiosi seu prelati qui contra fecerit illi civi vel civibus Taurini...<sup>42</sup>.

I testi riportati offrono lo spaccato della riconferma dei privilegi e dei benefici a favore della Chiesa a Torino nel XIII secolo.

È una situazione che presenta, tra l'altro, analogie significative con le realtà di Vercelli 4 ed Ivrea 4 nel secolo XIII, dove i contrasti tra Chiesa e Comune si risolsero, pur dopo lunghe lotte, sostanzialmente a favore delle prerogative vescovili.

Inoltre, le disposizioni citate, a Torino, come a Vercelli ed Ivrea, possono mettersi in relazione per vicinanza di contenuti con alcune disposizioni imperiali di Federico II favorevoli alla «libertà», cioè ai

<sup>37</sup> G. SERGI, Vescovi e Marchesi, in Storia illustrata... cit., I, p. 99

<sup>38</sup> Cfr. D. Bizzarri, Gli Statuti... cit., pp. X-XII.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> «Il potere vescovile era caratterizzato da un vigore egemonico con notevoli carenze di formalizzazione: pur con tali carenze quel potere esprimeva consapevolezze di un'evoluzione istituzionale che gli consentiva, a differenza del secolo precedente, di esplicitare la propria candidatura ad un complesso controllo politico ecclesiastico dell'area settentrionale della diocesi», G. Serci, Lungo la via francigena da Chambéry a Torino, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXVI (1979), p. 172.

<sup>40</sup> F. Cognasso, Storia di Torino... cit., pp. 123-30

<sup>41</sup> Si tratta dell'obbligo di restituire materialmente beni e denaro. Per analogia terminologica si può, inoltre, rilevare che la dottrina medievale prevedeva accanto ai rimedi dell'actio (o querela nullitatis) e della exceptio nullitatis il rimedio della restitutio in integrum allo scopo di rimediare alle situazioni giuridicamente e moralmente ingiuste. La restitutio si pone quale rimedio straordinario per quanto riguarda gli atti processuali, ma come rimedio esperibile in certi casi anche in via ordinaria per i vizi degli atti giuridici privati attinenti all'errore, alla violenza ed al dolo. Secondo la linea interpretativa maggioritaria (soprattuto canonistica), però, la restitutio si riferisce ad atti giuridici validi, ma ingiusti, contrari all'equità, ed è opposta alla querela (actio) nullitatis che è rimedio specifico contro gli atti invalidi. Si veclano: A. BETTETNI, La restitutio... cit., passim; P. CALAMANDREI, La Cassazione giuridiche, VI, Napoli 1976; G. Zani, L'evoluzione... cit., pp. 360-405.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> G. Borghezio-C. Fasola, op. cit., p. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> P.G. CARON, I limiti alla giurisdizione ecclesiastica negli Statuti medioevali di Vercelli, in «Annali della Facoltà giuridica di Camerino», XXI (1954), pp. 223-61, ripreso in La giurisdizione ecclesiastica negli statuti medievali di Vercelli, in Atti del congresso storico vercellese - Vercelli 2-3 ottobre 1982 -, Vercelli 1983, pp. 3-24.

<sup>4</sup> G.S. Pene Vidari, Statuti del comune... cit., I, pp. XLVIII-L.

<sup>45</sup> G. DE VERGOTTINI, Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le leggi

privilegi, della Chiesa. Come noto, infatti, proprio Federico II, su sollecitazione della curia romana, emanò, in occasione della sua incoronazione imperiale del 22 novembre 1220, una serie di provvedimenti destinati a limitare in tutto l'Impero (ma particolarmente in Italia) lo ius statuendi dei Comuni in materia di privilegi ecclesiaștici. Le prime leggi della Constitutio in Basilica Beati Petri stabiliscono infatti la nullità di tutte le disposizioni statutarie che limitino in qualunque modo le prerogative della Chiesa. Le leggi federiciane, inoltre, sanzionano con pene pecuniarie e spirituali molto gravi quei magistrati comunali che non ottemperino all'obbligo di cancellare entro due mesi dagli statuti le disposizioni ritenute nulle. Analogamente nulli saranno gli statuti emanati in futuro contro la «libertà» della Chiesa 45.

del 1220, Milano 1952, passim. Cfr. pure G. Morelli, Giovanni De Vergottini e gli studi di Giovanni De Vergottini. e leggi del 1220, in Bologna e la sua Universida nel contributo di Giovanni De Vergottini. Atti del seminario di studi nel ventenade della scomparsa, a c. R. BONINI con la collaborazione di M. Cavina-A. Rossi, Milano 1959, pp. 115-34. Del testo ge I (obbligo di cassare gli statuti contrari alla libertas Ecclesiae), Autentica Cassa et irrita a C. 1.2.12; Legge II (divieto di sottoporre i beni ecclesiastici alle imposte comunali), Autentica Item nulla a C. 1.3.2; Legge II (condanna dei magistrati comunali inadempienti al foro ecclesiastico), Autentica Statuinus a C. 1.3.32 (in calce a Nov. 79 e Nov. 83); Legge vi (condanna della denegata giustizia), Autentica Statuinus a C. 1.3.32; Legge VI (fifesa del V (condanna della denegata giustizia), Autentica Statuinus a C. 1.3.32; Legge VI (trepressia), Autentica Natuinus a C. 1.4.19 (prima parte), Autentica Statuinus a C. 1.5.12; Legge VII (protezione dei naufraghi), Autentica Natuigia a C. 62.18; Legge VII (ancora in materia di ereparte) ed Autentica Vatuinus a C. 1.5.4 (seconda naufraghi), Autentica Natuigia a C. 62.18; Legge VII (protezione degli stranticri), Autentica Comnes peregini a C. 65.9.10; Legge X (turela degli agricoltori), Autentica Agricoltores a constitutio in Basilica Beati Petri», in Vitam imperdere magisterio. Profilo intellettuale e soriti in norore dei professori Reginaldo M. Pizzonni O.P. e Giuceppe di Mattia O.F.M., a c. D.J.A. GUTERREZ, Città del Vaticano 1993, pp. 79-92. In generale sull'importanza delle leggi federiciane cfr. oltre all'opera di De Vergottini: M.A. Benero-o. Statut... cit, p. 74-8. C.A.ASSO, Medio Evo... cit., p. 476; G. FASSU, Appetti della politica italiana di Federico II del Svenia nella soriorigatia, a c. A.L. Troomsetti diti del Convegno internazionale del Studi Federican nella soriorigatia, a c. A.L. Troomsetti del Politica centro-cettali di Gregoto IX. Gio. De Vergottini, op. 1975, U. GUALAZINI, Constaerali d

Come ha dimostrato Giovanni De Vergottini <sup>46</sup>, i provvedimenti imperiali in materia di *libertas Ecclesiae*, così come quelli in materia di repressione delle eresie sempre appartenenti alla medesima costituzione imperiale, riproducono fedelmente le decisioni dei concilii Laterano III (1179) e Laterano IV (1215). Le norme di Federico II, dunque, non sono originali, ma operano una recezione di normativa ecclesiastica in ambito temporale da parte della normativa imperiale, dichiarando su tale base la nullità assoluta (inesistenza) degli statuti in contrasto con i precetti imperiali <sup>47</sup> (che non sono disposizioni di diritto divino, naturalmente).

Le norme imperiali, oltre a dettare la disciplina specifica di alcune situazioni giuridiche particolari, stabiliscono un limite assoluto allo *ius statuendi* comunale in ambito ecclesiastico. Tutti gli atti contrari alla *libertas Ecclesiae* sono radicalmente nulli per difetto assoluto di competenza.

Le disposizioni federiciane non hanno avuto probabilmente una recezione ed una applicazione dirette nel Comune torinese. Risalgono infatti al 1220, quando non si hanno ancora tracce certe di una legislazione statutaria torinese. Per vedere quale sia stato, invece, l'influsso indiretto di tale normativa sugli statuti torinesi occorre procedere al confronto delle aggiunte statutarie presenti negli statuti e riformate in accordo tra Chiesa e Comune (disponendone la cassazione e dichiarandone la nullità) nel 1258 con il disposto della Constitutio imperiale. Emergono, al proposito, i seguenti risultati:

- Il principio generale della nullità delle norme statutarie in contrasto con la *libertas Ecclesiae*, e la conseguente necessaria cancellazione delle stesse dai testi statutari, è recepito pienamente dalla riforma torinese del 1258 (e – come si vedrà – anche negli statuti del 1360). Le espressioni utilizzate dai *reformatores* piemontesi, «cassetur», «cancelletur», «nullius valoris et momenti» (attinte dall'usuale bagaglio terminologico dei giuristi dell'epoca) sono le stesse presenti nelle leggi federiciane. Si ragiona nell'ottica dell'assoluto difetto di giurisdizione del Comune nelle materie ecclesiastiche.

- Contrariamente ad altri statuti italiani, in cui passi delle leggi

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> G. DE VERGOTTINI, op. cit., pp. 61-96.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> La dottrina statutaria ritiene validi in linea generale gli statuti contra legem, ma non quelli contra ius divinum. Cfr. infra, nota 76.

ridici delle leggi federiciane. zione, la cui redazione materiale ha tratto ispirazione dai principi giuche il motivo contingente delle riforme sia stato proprio tale conventra il Comune e le autorità ecclesiastiche torinesi, per cui è possibile con la libertas Ecclesiae. Non va, poi, dimenticato l'accordo intercorso stenza della scomunica per le autorità che abbiano agito in contrasto nell'ultima rubrica, prevedono invece - come si vedrà - addirittura l'esi transigendo in tal modo le reciproche responsabilità. Gli statuti del 1360, ecclesiastici, chiudendo di comune accordo un periodo di contrasti e nel ritenere nulle le norme contrarie ai privilegi della Chiesa e degli alle disposizioni imperiali. Chiesa e Comune, infatti, si erano accordati rali e spirituali, previste dall'imperatore per chi avesse contravvenuto è fatta espressa menzione delle leggi di Federico II. Nelle riforme de 1258, inoltre, non è dato trovare notizia delle pesanti sanzioni, tempofedericiane venivano integralmente riportati, negli statuti di Torino non

si sia adeguato alla legislazione imperiale. di Torino, sottoposto anche a forti pressioni dagli ecclesiastici torinesi siastico (legge IV). Non si tratta, evidentemente, di una recezione letterale delle disposizioni federiciane, ma sembra evidente che il Comune i beni dei chierici (legge II) ed incidentalmente la norma sul foro eccleche riguardanti la denegata giustizia (legge V), l'estimo obbligatorio per - Sono riformate in senso conforme ai disposti imperiali le rubri

garanzia nei confronti delle ingerenze comunali. Sede intendesse qui offrire agli ecclesiastici una ulteriore e sussidiaria può dunque pensare che la legislazione imperiale suggerita dalla Santa dei religiosi nei confronti delle prevaricazioni degli organi comunali. Si anche a beneficio degli ecclesiastici come ulteriore difesa dei patrimoni leria papale). Non è però da escludersi che la norma potesse essere volta na la ratio della norma imperiale (suggerita, come le altre, dalla canceltà personale e patrimoniale. Il De Vergottini ravvisa nella carità cristiaappronta a favore degli stranieri una serie di tutele a difesa dell'integridegli appartenenti all'ordine ecclesiastico. La legge IX di Federico II frequenti norme che avvicinano la condizione degli stranieri a quella - Si trovano, poi, nella riforma del 1258, e negli statuti del 1360

il Padovani, alcuni statuti piemontesi (Ivrea, Biella, Asti, Alba ...) condisposizioni imperiali in materia di eresia (leggi VI e VII). Come nota tengono tali disposizioni, ma si tratta comunque di un fenomeno mol - Non c'è traccia, invece, nella legislazione statutaria torinese delle

> comunque fine in tutta Italia con il volgere del XIII secolo, quando la volta fors'anche a limitare i contrasti interni fra gruppi contrapposti e ci la competenza sulle cause in questione<sup>51</sup>. Sede apostolica decise di destinare direttamente ai tribunali ecclesiasti richiesti dalla Santa Sede 50. La recezione di normativa antiereticale ebbe ad avocare direttamente a sé, se del caso, i provvedimenti repressivi flusso della politica dei conti di Savoia sui Comuni soggetti 49, politica essere stato determinato, almeno per quel che riguarda Torino, dall'into più circoscritto, e più tardo, che in altre zone dell'Italia 48. Ciò può

capitoli sulla denegata giustizia dichiarati nulli nel 1258, nella rubrica presenta il generico impegno del vicario e dei giudici del Comune a De iusticia tam maioribus quam minoribus facienda: rendere giustizia ai monaci ed agli ecclesiastici, eco della riforma dei bertà» della Chiesa. Si trova prima di tutto una norma di apertura che delineano casi d'invalidità di norme statutarie per contrasto con la «li-Anche negli statuti del 1360 sono presenti alcune disposizioni che

districtus Taurini, iusticia mediante, defendemus 52. Item res et bona omnium ecclesiarum et monasteriorum civitatis et

L'espressione «iusticia mediante», esprime, fra l'altro, l'obbligo di esercitare in modo conforme al diritto ogni tipo di attività giurisdizio-

Per quanto riguarda Torino non bisogna, al proposito, dimenticare la Bolla con cui il Papa Onorio III, nel 1270, concesse al Vescovo di Torino speciali poteri contro gli eretici stabilitisi nella diocesi di Torino, ordinandone altresì l'espulsione dai territori piemontesi. Cfr. G. De Vergottini, op. ctt., pp. 58-59.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Fa eccezione il Comune di Vercelli che ebbe tra i suoi cittadini parecchi eretici: cfr. R. Ordano, Sioria di Vercelli, Vercelli 1982, pp. 187-92.

<sup>49</sup> G. Borghezio-C. Fasola, Le carte... cit., p. 113.

storico bibliografico subalpino», LXXIV (1976), pp. 145-238; A. PADOVANI, Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini dell'Italia superiore nel sec. XIII, Milano 1979; ID., L'in-<sup>50</sup> G.G. Merlo, Contro gli eretici. La coercizione all'ortodossia prima dell'inquisizione, Bologna 1996; In., Sopravvivenze ereticali e nuovi fermenti eterodossi del Trecento. Disponibilità di ambienti sociali e repressione ecclesiastica nella diocesi di Torino, in «Bollettino quisizione del podestà... cit., pp. 345-94.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> A. Padovani, *Disposizioni*... cit., pp. 8 e 71. Si fa riferimento nello specifico sopratutto ai provvedimenti di papa Innocenzo IV, a partire dalla bolla *Ad extirpanda* del 15

<sup>52</sup> D. Bizzarri, Gli Statuti... cit., p. 18.

nale<sup>53</sup>, senza ammettere il ricorso, in linea generale, a forme di giustizia privata<sup>54</sup>.

Il secondo testo è invece una norma di chiusura – è significativo che le disposizioni in questione siano poste una come apertura e l'altra come chiusura dello statuto, certamente per evidenziarne l'importanza – contenuta nell'ultima rubrica dello statuto (Rub. CCCXXXXI):

De capitulis que sunt contra libertatem ecclesie per dominum comitem cassatis et annullatis. Item statutum et ordinatum est quod si predicta capitula contra libertates ecclesiasticas facta essent, quibus idem dominus noster comes excomunicationis sententias possit incurrere, quoquomodo et in quantum de iure non procederent nec procedere deberent ipsa capitula nulla et cassa sint et nullius sint efficatie vel valoris 55.

La disposizione reca l'affermazione del noto principio generale dell'invalidità di pieno diritto di qualunque atto (presente o futuro) contrario alla *libertas Ecclesiae*. La norma in questione è significativamente collocata alla fine della raccolta del 1360, evidenziata – unica tra

<sup>53</sup> Il Nicolini, come già anche Francesco Calasso, ha voluto veder presente negli statuti comunali e nella civiltà medievale nel suo complesso, un generale principio di legalità. Tale impostazione non è condivisa da chi, come lo Sbriccoli, evidenzia l'attività interpretativa e la funzione « politica » dei giuristi nell'ambito dei Comuni: U. Nicolini, Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale, Milano 1955, particolarmente pp. 23-35; M. Sereccout, L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale, Milano 1969, pp. 17-47. In proposito cfr. anche P. Collina, Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II, Milano 1964, pp. 1-26; E. Cortese, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, Milano 1962-1964, II, pp. 363-93, (rist. an. Milano 1995). I tratti essenziali del dibattito in questione si possono leggere in G. Chittolini, Siatuti e autonomie urbane, in Siatuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, a c. G. Chittolini e D. Willowell, Bologna 1991, pp. 61-63 ed in G.S. Pene Vidas, Censimento ed edizione... cit., pp. 268-77.

Vidari, Censimento ed edizione... cit., pp. 268-77.

Non va, da ultimo, dimenticato il deciso giudizio sull'argomento espresso da Paolo Grossi: «Calasso ha parlato di epoca della legalità. Potremmo esser d'accordo, se non avessimo timore di quel termine «legalità» troppo compromesso dalla cultura moderna e carico di intrasportabili connotati rigidamente positivistici.... È un rischio cui non si sottrae U. Nicolini, Il principio di legalità..., cit.; un'opera – questa – gravata dall'ipoteca di una nozione tutta moderna di legalità, che l'autore non fa nulla per cacciare dalla sua mente», P. Grossi, L'ordine giuridico... cit., p. 144.

<sup>34</sup> Sulla giustizia privata nell' epoca comunale, L. MARTONE, Arbiter-Arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune, Napoli 1984.

<sup>37</sup> D. Bizzarri, Gii Statuti... cit., p. 148. Le due virgole non compaiono nell'edizione della Bizzarri, ma pare opportuno aggiungerle.

> nulle di pieno diritto; mentre, però, nel 1258 l'abrogazione era derivadel Comune. c'è traccia: si tratta di un riconoscimento unilaterale delle autorità civili ta da un accordo tra Chiesa e Comune, in questo caso di accordo non zioni contrarie al diritto divino sono intrinsecamente viziate e perciò notato per le riforme del 1258, si ragiona nell'ottica per cui le disposiin ambito ecclesiastico solo se conformi al diritto divino 56. Come già sizioni sono evidentemente inapplicabili. Sono valide le norme statutarie ria alle prerogative della Chiesa. Essendo nulle ed inefficaci, tali dispomente nulla ed assolutamente inefficace qualsiasi disposizione contra dal diritto comune-divino a legiferare in materia ecclesiastica: è radical quindi il principio che l'autonomia legislativa del Comune è limitata automatica delle disposizioni contrarie ai diritti della Chiesa. Si accetta nel testo della norma statutaria di una previsione generale di invalidità connessa a tale comportamento comunale ha acconsentito all'inserimento con l'avvertimento che la normativa emanata dal Comune contro la «libertà» della Chiesa è invalida e proprio per evitare la responsabilità conte intende mettersi al riparo dalla grave sanzione della scomunica qualora il Comune legiferi in modo contrario alla libertas Ecclesiae. Il te grave - della scomunica, irrogabile perfino nei confronti del conte, noti, tra l'altro, la previsione della sanzione spirituale - particolarmenbrica di diverso colore (rosso) rispetto al corpo del testo (in nero). Si le ultime rubriche del manoscritto del codice della catena – con la ru-

E comunque probabile che anche il conte (e non solamente la parte ecclesiastica) abbia visto di buon grado l'inserimento negli statuti delle disposizioni in materia di «libertà» ecclesiastiche. Il riconoscimento del potere vescovile<sup>57</sup> e la recezione della normativa comune in materia collimavano, infatti, perfettamente con le intenzioni del nuovo signore

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> «La Chiesa si mantenne intransigente nella sua effettiva unità di diretto governo spirituale, e non tollerò deroghe al suo diritto da parte dei diritti locali, se non per espressa decisione dello stesso pontefice», G. Eramni, *Corso di diritto comune*, Milano 1952, I, p. 31. Dello stesso tenore è il giudizio di A. Cavanna, *Storia del diritto...* cit., pp. 55-56 nota 5.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Il Cognasso offre un'efficace ricostruzione della ascesa del potere vescovile a Torino. Si tratta di un itinerario complesso a partire dal X secolo: F. Cognasso, Storia di Torino, cit., pp. 81-109. Ancora, sulla diocesi e la storia della Chiesa in Piemonte si vedano le opere di: G. CASIRAGHI, La Diocesi di Torino nel medioevo, Torino 1979, e B. FISSORE, I protocolli di Tedisio Vescovo di Torino, Torino 1969. Da ultimo cfr. A. BARBERO, Un'oligarchia.... cit., pp. 253-79.

suggerito l'inserimento al termine del testo, anche a volerne sottolinea mente dall'autorità comitale, è possibile, però, che il conte ne abbia citate, presenti negli statuti del 1360, non siano state imposte diretta di Torino, Amedeo VI di Savoia<sup>58</sup>. Se è probabile che le disposizioni

ca e l'inapplicabilità, in via generale, delle disposizioni statutarie ai beni modificare nella sostanza, a pena della nullità delle modifiche 61. Vi è torinese di ampi privilegi ed immunità, che gli statuti non possono ecclesiastici ed alle persone ecclesiastiche. La Chiesa gode nel Comune originario che ribadisce l'incompetenza statutaria in materia ecclesiasti ecclesiastici risulta essere, tra l'altro, una aggiunta successiva al testo prevista per l'integrità dei beni comunali. Questa esenzione dei beni come non è da applicarsi ai beni ecclesiastici la disciplina di garanzia re del Comune non devono essere applicate ai beni ecclesiastici, così ni di carattere generale aventi come scopo la tassazione dei beni a favodanni eventualmente subiti dai beni dei cittadini laici. Le disposizioclesiastici la stessa garanzia prevista dal Comune per il risarcimento dei al contempo non viene accordata a favore dei beni posseduti dagli ecfermata l'esenzione dei beni ecclesiastici dal pagamento dei tributi, ma sottoposizione di alcuni beni a rendita a favore del Comune; viene con-Va ancora posta l'attenzione sulla rubrica CCXXXVI, in materia di

The green count of Savoy. Amadeus VI an transalpin Savoy in the fourteenth century, New <sup>58</sup> Su Amedeo VI si vedano F. Cognasso, Il Conte Verde, Torino 1930 ed E.L. Cox,

più aspro contrasto con la Santa Sede, le disposizioni emanate nel 1220 allo scopo di piegare l'autonomia dei Comuni siciliani. Non è da escludere che anche Amedeo VI abbia tratto vantaggio dalle disposizioni federiciane in tal senso. Cfr. G. De Vergottini, Studi: 59 Nota infatti il De Vergottini che già Federico II utilizzò, anche nel periodo del suo

60 D. BIZZARRI, Gli Statuti... cit., pp. 105-106.

modum aliorum civium de Taurino nec eciam in dampnis datis extra territorium et districtum Taurini in illis rebus de quibus non solvitur talea in Taurino». Anche la rubrica CCXXXVII statutum in bonis vel rebus ecclesiarum que vel qui non solvunt taleam comuni Taurini ad «De emendando de avere comunis Taurini dampna data furtive in vino inzoellato, vineis et blava vastatis cum igne positos. Additum et declaratum est quod non habeat locum hoc

non concede ai beni ecclesiastci le garanzie offerte dal Comune. Sul tema della garanzia collettiva dei Comuni a favore dei cittadini contribuenti cfr

P.S. LEICHT, Storia del diritto italiano. Il diritto privato, III, p. 259.

medievale. Corso di storia del diritto, Padova 1968, pp. 75-82; C. PECORELLA, Immunità (diritto intermedio), in Novissimo Digesto Italiano, VIII, Torino 1962, pp. 195-98. Si veda pure 61 Sul concetto di «Immunità» cfr. P. GROSSI, Le situazioni reali nell'esperienza giurida

> prio voto nelle assemblee cittadine 66. paga i tributi non possa in alcun modo esprimere validamente il proloro status. La rubrica CCLXXVIII, ad esempio, impone che chi non ed i loro beni, stabiliscono del pari una serie di incapacità derivanti dal dove prevedono l'esenzione da tributi e prestazioni per gli ecclesiastici clericorum» 65. La rubrica va accostata ad altre dello stesso statuto che, statuto, la rubrica che assoggettava chiunque non pagasse le tasse al e le rubriche CCXC, CXLII, CCXXXVI e XLII <sup>64</sup>. Esisteva ancora, nello giudiziarie, già in parte cassata nel 1258 – ed ora nuovamente inserita -, Comune a gravi pene personali, «nisi essent persone religiosse vel zioni di garanzia di monaci e stranieri es per il pagamento di spese revole alle pretese ecclesiastiche; le altre sono la rubrica L sulle prestanon era in aperto contrasto con i principi del diritto divino ed era da nali degli ecclesiastici in questione («et comune Taurini teneatur tenedell'obbligo, ma la sospensione delle garanzie comunali sui beni perso-Ecclesiae espresso nell'ultima rubrica dello statuto, non era certo favoleggersi poi sempre alla luce del generale principio di difesa della libertas re extra banna bona ipsorum») 62. È questa una delle rubriche che, se 1258; il mancato pagamento, però, non implica l'esecuzione forzata che pure avevano ottenuto l'esenzione dall'estimo con le riforme del buti per i beni delle chiese, ma non per i beni personali dei chierici, poi, la rubrica LXIII che riconosce in via generale l'esenzione dei tri-

Torino pp. 94-96 e p. 307. G. Salvioli, Storia delle immunità e delle giustizie delle chiese in Italia, Napoli 1917, su

fia del diritto», II (1904-1905), I, pp. 101-15; ID., Il valore derogatorio del diritto canonico nella dottrina intermedia, Napoli 1905. medievale cfr. L. Siciliano Villanueva, Studi sulle vicende della giurisdizione ecclesiastica nelle cause dei laici, in Studi in onore di Francesco Schupfer, Torino 1898, pp. 443-84; ID., Studi sulle vicende del foro ecclesiastico nelle cause dei chierici, in «Rivista di storia e filoso-Sui privilegi accordati alla giurisdizione ecclesiastica nella legislazione e nella dottrina

62 D. Bizzarri, op. cit., rubrica XLIII, p. 36.

6) Nello statuto è frequente – come già rilevato – l'accostamento della condizione di monaci e stranicri: cfr. anche le rubriche XLVIII (De non emendo aliquod debitum ab aliquo homine extraneo contra civem vel habitatorem Taurini) e XLIX (De non compellando fideiussorem vel manlevatorem pro re credita extraneo ab aliqua de Taurino).

del 1258 avevano stabilito che le donazioni di beni agli ecclesiastici non potessero avvenire della talea da parte dei cittadini laici a favore delle attività degli ecclesiastici. Già le riforme <sup>64</sup> La rubrica CCXC tratta dei mancati pagamenti di alcuni canoni di affitto dei citta-dini a favore degli ecclesiastici; le rubriche CCXXXVI e XLII sono relative al pagamento

65 D. Bizzarri, op. cit., rubrica CLXXXVII, p. 89

66 D. Bizzarri, op. cit., p. 119.

Infine si riporta la rubrica VII, in materia di usura <sup>67</sup>. Il disposto richiama all'interno della legislazione comunale i divieti imposti dal diritto canonico alle usure ed agli interessi usurari, precisandone le modalità di applicazione all'interno del Comune:

De iure usurarum non reddendo. Item statutum est quod iudex curie Taurini non possit vel debeat alicui persone ius reddere de usuris, nec ipsam personam usuras petentem vel rettinere volentem audiat, eciam si ussure iurate fuissent, quamvis debitor condempnatus fuisset, ymo ammittatur debitor volens probare contra confessionem vel condempnationem pro facto ussurarum factam 68.

La rubrica citata stabilisce l'inefficacia delle convenzioni contrattuali aventi interessi usurari, (anche se confermate o provate mediante giuramento), prevedendo a favore del debitore contraente una eccezione specifica (exceptio usuraria) 69. La disposizione offre una preziosa testimonianza dei rapporti tra diritto statutario e diritto canonico negli statuti di Torino 70.

In linea generale, dunque, gli statuti del 1360 ribadiscono la nullità delle disposizioni statutarie in contrasto con i precetti dello *ius divinum* a tutela della *libertas Ecclesiae*, in armonia con quanto riconosciuto nel 1258. Offrono, inoltre, garanzie di repressione dei contratti usurari, ma presentano anche alcune norme nel concreto non particolarmente fa-

vorevoli agli ecclesiastici. Gli statuti si conformano ai principi generali in materia di tutela della «libertà» ecclesiastica (quali risultano, ad esempio, dalla legislazione imperiale di Federico II, non recepita peraltro direttamente a Torino), ma ne fanno una applicazione originale, aderente alla realtà locale ed alla tradizione statutaria torinese, le cui riforme duecentesche – come si è visto – si riferivano specificamente ai rapporti con la Chiesa. In gran parte le disposizioni in materia ecclesiastica presenti nella legislazione statutaria torinese dipendono dagli accordi intervenuti fra Chiesa e Comune a partire dalla metà del XIII secolo, in una situazione in cui la prevalenza del partito favorevole alla Chiesa era tornata ad essere abbastanza netta nella seconda metà del Duecento <sup>71</sup>. Anche il sempre crescente influsso dei Savoia non modificherà in sostanza tali equilibri che garantivano alla Chiesa ed agli ecclesiastici torinesi estesi diritti ed ampi privilegi, come gli statuti del 1360 dimostrano ampiamente <sup>72</sup>.

3. Invalidità di pubblici provvedimenti e di ulteriori disposizioni statutarie: la difesa dello Statuto<sup>13</sup>

Anche negli statuti di Torino è netta la prevalenza di disposizioni che regolano rapporti d'interesse pubblico rispetto al regolamento dei rapporti privati<sup>74</sup>.

Nell'ambito dei capitoli regolanti materie di pubblico interesse si possono riscontrare talune fattispecie di invalidità. Ci si riferisce a due tipi diversi di disposizioni: il primo stabilisce i casi di invalidità di norme statutarie aggiunte; il secondo tipo di norme, invece, riguarda l'invalidità per gli atti giuridici pubblici di natura diversa rispetto alle norme statutarie (provvedimenti esecutivi, atti dei pubblici notai, sentenze ed altri atti processuali). Sembra opportuno prendere in esame il pri-

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Sul tema dell'usura, tra i molti, cfr. M. Boari, Usura (diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, XLV, Milano 1992, pp. 1135-42; G. RAGAZZINI-M. RAGAZZINI, Breve storia dell'usura, Roma 1995, pp. 33-125; U. Santarelli, Il divieto delle usure da canone morale a regola giuridica, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXVI (1993), pp. 51-73; ID., La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di storia del diritto, Torino 1984, pp. 80-98. Infine P. Grossi, Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune, Milano 1960, pp. 123-34 ed ID., Somme penitenziali, diritto canonico, diritto comune, in «Annali della Facoltà Giuridica di Macerata», 7 (1957), pp. 123-34.

<sup>68</sup> D. Bizzarri, Gli Statuti... cit., p. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Sul tema dell'eccezione nel diritto medievale, con qualche specifico riferimento agli statuti, E. CORTESE, Eccezione (diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, XIV, Milano 1965, pp. 139-50

Negli statuti era frequente, oltre all'inserimento di norme che stabilivano la nullità dei contratti stipulati con interessi usurari, l'assoggettamento a gravi pene per quei notai che avessero redatto gli atti in questione. Si veda in proposito il caso interessante del Comune marchigiano di Osimo: P. CARTECHINI, Diritto civile, in Il codice degli statuti osimani del secolo XIV. Atti del convegno – Osimo, 28-29 settembre 1991 –, a c. D. CECCHI, Osimo 1993, pp. 109-11.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> L. SICILIANO VILLANUEVA, Studi sulle vicende... cit., pp. 104-106, con esplicito riferimento alla situazione piemontese.

<sup>72</sup> Cfr. D. Bizzarri, Gli statuti... cit., pp. IX-XIV.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> «Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum», Alberto Da Gandino, Quaestiones... cit., q. I, p. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> L'indifferenza dell'istituzione pubblica rispetto ai rapporti privati lasciati al regolamento delle consuettudini della vita quotidiana e dei privati e della dottrina è, secondo Paolo Grossi, uno dei tratti caratteristici del Medio Evo: P. Grossi, L'ordine giuridico... cit., pp. 7-8 e 230-32.

mo tipo di disposizioni, rinviando alle pagine successive l'analisi delle altre fattispecie <sup>75</sup>.

In linea generale si può affermare che, escludendo le già esaminate rubriche in materia di invalidità di norme contrarie alla *libertas Ecclesiae*, gli statuti comminino l'invalidità di successive norme statutarie dove ci sia violazione delle norme procedurali stabilite dagli statuti o dove le nuove norme contrastino con disposizioni ritenute espressamente intangibili da ulteriori modifiche. Per quando riguarda i contrasti delle norme statutarie con il diritto comune, nulla si dice, per lo più, negli statuti, ed occorre perciò fare riferimento alle opere dottrinali <sup>76</sup>.

<sup>75</sup> Il problema dei rapporti tra le norme ed i provvedimenti all'interno degli statuti è molto discusso.

Alcuni autori hanno operato di recente, però, alcune interessanti riflessioni che desidero, in sintesi, richiamare:

a. Le disposizioni statutarie nascono in genere come disposizioni temporanee.

b. Alcune disposizioni hanno una particolare durata ed una maggiore efficacia rispetto alle altre e nascono come norme «precise» e «trunche», – cioè immutabili – espressamente previste come non temporanee; cfr. A. DA GANDINO, Quaestiones..., cit., p. 158: «Quanto tempore durent statuta municipalia? Sed quanto tempore durant statuta municipalia? Et dic quod per annum, quia annalia sunt, nisi dictum sit quod pro statuto perpetuo habeatur et tencatur et in libro statutorum communis ponatur».

c. Secondo alcuni è possibile, dunque, con riferimento in specie agli statuti dei grandi Comuni indipendenti dell'Italia centro-settentrionale, stabilire una prevalenza di alcune norme statutarie nei confronti delle altre. Le norme del primo tipo (dette anche « provvedimento ») non possono, di regola, derogare nè modificare le norme dette « costituzionali », espressive di interessi permanenti della collettività. Cfr. S. Caprioli, Una società nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove, in Società ed istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV), Perugia 1988, pp. 367-445.

Inoltre, come già ricordato, la potestas statuendi è limitata nel caso di Torino dai patti di soggezione e dalla presenza dei vicari e dei podestà nominati dai Savoia. Questi patti naturalmente non possono essere modificati senza il consenso del conte. Al contempo i provvedimenti comitali aventi natura particolare sono generalmente invalidi se contrari agli statuti ed ai patti di soggezione. Gli statuti comunali non possono, infine, mai andare contro il merum et mixtum imperium comitale: cft. G.S. Pene Vidari, Statuti... cit., pp. LVII. LXXVII, che in altra sede specifica pure che i patti stipulati dai Comuni con i Savoia hanno natura contrattuale e valore sinallagmatico e che i Comuni tenteranno di utilizzarli nei secoli successivi per difendere i propri privilegi e le proprie prerogative particolari (Ib., Le libertà... cit., p. 163). A proposito dei patti di soggezione all'autorità dei Savoia dei Comuni piemontesi cfr. P. Casana Testore, Coni, Mondovì, Nice: trois deditions du XIV siècle à la maison de Savoie, in 1388. La Dédition de Nice à la Savoie, Paris 1990, pp. 241-48.

Per un chiarimento generale sui rapporti tra norme giuridiche di diverso valore si possono leggere con profitto le pagine di G. GAVAZZI, Norme primarie e norme secondarie, Torino 1967, che contiene anche qualche preciso riferimento storico e le puntuali osservazioni di U. GUALAZZINI, Considerazioni... cit., pp. 99-100.

76 La dottrina e la prassi medievali hanno operato una puntuale riflessione intorno ai limiti di validità degli statuti comunali. In rapidissima sintesi può affermarsi che:

Si può partire dalla rubrica XXX. Essa stabilisce come si debba procedere in occasione delle adunanze del Consiglio maggiore 77 e dispone che tutte le delibere aventi rilevanza generale e valore di norma statutaria devono essere votate con votazione segreta, alla presenza del rappresentante del conte, tranne per le materie riguardanti direttamente gli interessi del conte, in cui è stabilito il voto palese 78. Si tratta di

a. Le disposizioni in contrasto con il diritto divino (naturale e positivo) sono nulle di pieno diritto e devono essere cassate dall'ordinamento, fatta salva la presenza di cause eccezionali e di generale rilevanza che giustifichino la deroga: F. CALASSO, Medio Exo... cit., pp. 472-73, oltre ai riferimenti già indicati alle note 16 e 17. Trova applicazione, in tale ambito il noto principio tomista «omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo a lege naturali discordet, iam non erit lex sed legis corruptio» (S. Tommaso D'Aquino, Summa Theologiae, I-II, 2, q. 95), su cui cfr. ex multis: R. BACNULO, Il concetto di diritto naturale in San Tommaso D'Aquino, Milano 1983, pp. 99-126; F. D'AGOSTINO, La tradizione dell'epikeia nel medio-evo latino. Un contributo alla storia dell'idea di equità, Milano 1976, pp. 85-111; S. COTTA, Il concetto di legge nella Summa Theologiae di S. Tommaso d'Aquino, Torino 1955, specialmente pp. 115-54, M. Villey, La formazione del pensiero giuridico moderno, Milano 1986, trad. it. a c. R. D'Ettora - F. D'Agostino, pp. 105-206. Per il problema delle deroghe al diritto divino cfr. E. CORTESE, La norma giuridica... cit., I, pp. 97-141.

b. Le violazioni del diritto canonico nella sua componente umana non sono, di regola, ammesse, salvo autorizzazione del Pontefice o accordo con l'autorità ecclesiastica. Cfr. esemplificativamente F. CALASSO, op. cit., pp. 178-79; C. Stortt Storth, Prassi, dottrina ed esperienza legislativa nell'«opus statutorum» di Alberico da Rosciate, in Confluence des droits savant et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier (12-14 décembre 1977), Milano 1979, pp. 456-58.

c. Le norme in contrasto con il diritto comune civile sono legittime, secondo il principio «lex specialis derogat lege generali», ma dovendosi in questi casi interpretare le norme statutarie in via restrittiva (con il divieto di interpretazione analogica). Si veda il classico M. SBRICCOLI, L'interpretazione... cit., pp. 403-26. Tale punto era già stato colto, pur in una prospettiva diversa, dall'Orlando in uno dei primi studi compiuti sulla dottrina statutaria, in cui scrive che la dottrina «distingue fra statuto generale e particolare, dice valere il diritto statutario e doversi ricorrere al comune, nel silenzio di quello; quando fossero in contraddizione, il primo oliversi strettamente interpretare», V.E. Orlando, La legislazione statutaria e i giureconsulti italiani del secolo XIV, Palermo 1884, p. 31. Da ultimo si può vedere il recentissimo lavoro di W.P. Muller, Signorolus de Homodeis and the medieval interpretation of statutory law, in «Rivista internazionale di diritto comune», 6 (1995), pp. 217-29.

<sup>77</sup> Il Consiglio maggiore (di credenza) era il vero motore dell'attività del Comune. Si veda al proposito G. SERGI, *Interazioni*... cit., pp. 18-19.

78 D. BIZZARRI, Gli Statuti... cit., p. 32.

«De partitis faciendis in credentia et aliis consiliis ad tabulas albas et nigras, et non aliter, exceptis negociis proprie dominum tangentibus. Item statutum et ordinatum est pro evidenti utilitate comunis civitatis Taurini quod de omnibus, que proponentur et tractabuntur de cetero in maiori credentia, seu in aliquibus aliis consiliis dicte civitatis, fiant et fieri debeant partira ad fabas albas et nigras, seu tabulas albas et nigras, et non aliter, et si aliter facta fuerint non valeant suo iure, non obstante aliquo capitulo, et quod nullus civis Taurini vel

dacato) fanno eccezione a tale divieto ed hanno un procedimento a sé. della rubrica statutaria. Solo tre casi (le materie di interesse comitale, norma vieta anche il semplice tentativo di proporre modifiche (arengare) tiene il risultato voluto. Inoltre, a difesa dell'integrità dello statuto, la tare un provvedimento: se il procedimento non è rispettato, non si otquesti casi80. La nullità riguarda il procedimento con cui si deve adotl'elezione degli ambasciatori e l'elezione dei magistrati preposti al sinzione a se stesso sorta nell'ordinamento, comminando la nullità in tutti eventualmente approvata. Lo statuto ritiene insanabile ogni contraddistabilito il divieto di proporne la modifica e la nullità di ogni modifica no diritto». Inoltre, a difesa dell'integrità di questa rubrica statutaria, è dell'invalidità in questione, che può ben definirsi completa o «di pietro l'espressione, poco frequente, suo iure, ad indicare l'insanabilità il rispetto del procedimento previsto da questa rubrica. Si noti, tra l'alstatutaria 79. Anzitutto è comminata la nullità delle delibere assunte senza come tale, assolutamente inderogabile da qualunque altra rubrica una norma ritenuta molto importante, stabilita pro evidenti utilitate, e,

Anche la rubrica CCLI offre spunti di un certo rilievo. È volta a salvaguardare gli interessi economici della città, e non può essere in alcun modo validamente modificata. Essa ha in primo luogo come destinatari

aliunde arengare possit contra mentem vel verba presentis capituli, et nichilominus si quis arengare presumpscrit, de ipsius arengo seu dicto non possit nec debeat fieri partitum, et si factum fuerit non valeat. In hiis (sic) autem, que tangerent factum proprium domini comitis, presens capitulium non vindicet sibi locum, nec in costitutionibus, vel creationibus sindicorum et electionibus ambaxiatorum, sed in ipsis casibus fiat partitum ad levandum et sedendum»

Al regolamento delle sedute degli organi comunali sono dedicate anche le rubriche XXXII e XXXIII.

Per una panoramica sul tema della formazione delle delibere nella dottrina e negli statuti medievali, E. RUFFINI, La ragione dei più, Bologna 1977, pp. 211-321; A. SOLMI, Alberto da Gandino... cit., pp. 394-95. Per il contributo del diritto della Chiesa, P. Grossi, Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico, in « Annali di storia del diritto», II (1957), pp. 228-331.

<sup>79</sup> C'è un'eco di D. 1.4.2: «In rebus novis constituendis *evidens esse utilitas* debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu aequum visum est».

<sup>80</sup> Cfr. le riflessioni di Nicolini in tema di legalità all'interno degli statuti, U. NICOLINI, Il principio... cit., in specie pp. 99-109. Sul punto in questione si veda pure U. SANTARELLI, La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXXXIII (1960), pp. 49-68 e, in modo parzialmente difforme, ID., Jus commune e iura propria... cit., pp. 634-40; ID., Lo statuto... cit., pp. 519-27. Sull'argomento, da ultimo, si veda G.S. Pene Vidari, Censimento... cit., nota 89.

i cittadini, che assoggetta a gravi sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni statutarie in materia, ed in secondo luogo gli organi del Comune preposti alla autorizzazione ed al controllo delle attività commerciali ed agricole. La rubrica dispone il divieto di commerciare nel territorio del Comune il vino che non sia stato ivi prodotto. È fatto divieto assoluto di importare vino dalle regioni vicine. È consentito, invece, il commercio con l'esterno delle uve, ma non del vino <sup>81</sup>. Si legge, infatti:

De vino non apportando seu ducendo in Taurino... Nullum vinum purum vel mistum apportetur seu ducatur in Taurino vel per fines seu territorium Taurini vel districtum eiusdem quod natum non fuerit in finibus vel territorio vel districtu civitatis eiusdem. .... Et istud capitulum sit tronchum et precissum sine aliquo alio tenore vel intellectu et non possit mutari, tolli, corrigi vel infringi nec inde dari parabola sive licentia per credentiam vel aliud consilium seu rectorem aliquem, et si petita et data fuerit pro non data habeatur. Qui vero contra consuleret vel arengaret pro quolibet et qualibet vice solvat pro banno solidos centum <sup>82</sup>.

Lo statuto dispone in questo caso una doppia barriera alla sua modificabilità. Con una pena pecuniaria – non prevista, ad esempio, nella disposizione sopra esaminata – anzitutto sancisce l'illegittimità del tentativo di modifica di colui che « contra consuleret vel arengaret », e stabilisce comunque la nullità assoluta della modifica eventualmente assunta <sup>83</sup>. Invalida è, inoltre, ogni deroga al dettato statutario approvata dagli organi comunali. Dall'invalidità del tentativo di modifica della norma statutaria si evince l'invalidità assoluta di ogni deroga, secondo l'espressione « pro non data habeatur ». Lo statuto mira comunque a non arrivare mai all'emanazione di una normativa invalida in questa materia. Il divieto del tentativo di modifica, con sanzione pecuniaria

<sup>81</sup> Cft. A.A. SETTIA, Ruralità urbana: Torino e la campagna negli statuti del Trecento, in Torino e i suoi statuti.. cit., pp. 23-29.

E D. Bizzarri, Gli Statuti... cit., pp. 110-11. La virgola è aggiunta.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> In questo caso specifico la difesa dell'integrità della norma statutaria è stabilita in un modo particolarmente rigido e dettagliato, mentre in altri casi (come ad esempio nella rubrica XXX esaminata in precedenza) il disposto è più semplice. Anche questo è un segno dell'asistematicità del testo statutario. Ritengo, inoltre, che le norme sul funzionamento degli organi comunali siano più risalenti nel tempo – e meno complicate – mentre le altre norme, come quella qui esaminata, siano molto più recenti e generalmente più articolate.

in caso d'inosservanza, rappresenta una prima barriera efficace a difesa del testo statutario. Le ulteriori sanzioni di invalidità degli atti sono previste successivamente alla sanzione principale. Le sanzioni si pongono su due piani distinti: la prima, pecuniaria, colpisce l'autore del tentativo di modifica vietato dallo statuto; la seconda sanzione – la nullità –, invece, colpisce in via subordinata la delibera eventualmente assunta in violazione del divieto statutario. È concessa, per la precisione, una sola eccezione alla norma, in caso di penuria di vino, ma la decisione deve essere assunta da una maggioranza qualificata del Consiglio di Credenza in casi di necessità particolare, altrimenti la modifica è invalida<sup>54</sup>. La validità dell'eccezione ammessa è ulteriormente limitata ad un periodo determinato di tempo stabilito dalla Credenza del Comune.

Una ulteriore rubrica ritenuta immodificabile è quella che contiene la regolamentazione della materia della polizia mortuaria. La rubrica CCCXXI, De corporibus defunctorum non lugendis et de aliis observantiis circa obsequias mortuorum faciendis, è una delle più ampie dello statuto <sup>85</sup>. Le disposizioni in essa contenute sono intangibili, ed assolutamente inderogabili anche dagli organi comunali <sup>86</sup>. Anche in questo caso lo statuto prevede due livelli di difesa dalle possibili modifiche. In primo luogo sanzionando in via pecuniaria il tentativo di proporre una modifica e di votarla, ed in secondo luogo stabilendo la nullità assoluta delle modifiche in qualunque modo approvate. Anche il semplice tentativo è punito gravemente. Inoltre la rubrica dispone che nemmeno il conte

può concedere in via strordinaria una deroga a quanto stabilito nella rubrica stessa, pena la nullità assoluta della licenza concessa, invalidità che viene ribadita al termine della rubrica dopo essere stata già solennemente affermata nelle prime righe<sup>87</sup>:

Nec aliquis possit petere licentiam a domino super ipso capitulo nec de hiis que in ipso continentur et si data fuerit non valeat, et solvat qui ipsam licentiam pecierit solidos centum pro qualibet vice<sup>88</sup>.

A dire il vero è un limite solo apparentemente grave per la stessa autorità sabauda: tali materie, infatti, poco interessavano al conte. Per le materie più importanti, invece, nulla si dice.

Le disposizioni riportate – e soprattutto la prima presa in esame (rubrica XXX, De partitis faciendis in credentia et aliis consiliis ad tabulas albas et nigras, et non aliter, exceptiis negociis proprie dominum tangentis) – mostrano come la nullità rappresenti un argine utilizzato a difesa dell'integrità degli statuti in determinati ambiti considerati importanti per la vita cittadina.

Si riscontrano, poi, negli statuti casi particolari in cui norme pienamente valide non debbono venire applicate in determinate situazioni stabilite dagli statuti. Si tratta di alcuni capitoli per i quali è disposta la disapplicazione in casi speciali e tipici determinati all'interno degli statuti stessi. Non si tratta di casi di invalidità di norme, ma di mera deroga. La norma nella sua validità non è sottoposta a cassazione o ad annullamento, ma se ne sospende l'applicazione in casi determinati e particolari, per ragioni di equità e di giustizia sostanziali <sup>89</sup>. Può configurarsi un'inapplicabilità delle regole statutarie in alcuni casi specifici previsti espressamente dagli statuti. Causa della disapplicazione possono essere fattispecie reali o situazioni personali che giustificano la deroga alla disciplina statutaria. Non si tratta comunque di invalidità. Casi

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> D. Bizzarri, op. cit., ibiden

<sup>«</sup>Eo salvo tempore sterelitatis et tempestatis seu falle vini, per credentiam Taurini, existentibus tribus partibus credentiariorum ipsius civitatis in concordia, possit dare licentia ad certum tempus forense vinum forense aportandi et alargandi tempore predicto, prout videbitur credentie» (p. 111).

<sup>§5</sup> Si noti come lo statuto dedichi amplissimo spazio a materie come questa che non era certo fra le più importanti.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> D. Bizzarri, op. cit., pp. 134-35.

<sup>«</sup>Et hoc capitulum sit perpetuum et perpetuo duraturum et trunchum et precissum, nec de ipso vel ipsis que in ipsis continentur, aut aliquo ipsorum possit dari licentia vel parabola et si data fuerit non valeat nec teneat ipso iure et facto super ipso statuto revocando in toto vel in parte vel cassando possit peti vel fieri credentia nec inde fieri proposita vel partitum et si factum fuerit non valeat nec teneat. Et si quis de credentia arengaret contra hoc capitulum vel aliquam partem ipsius vel quod de ipso daretur licentia, solvat pro quolibet et qualibet solidos sexaginta. Et quicumque de credentia esset de illo partito solvat pro quolibet et qualibet vice solidos viginti, et nichilominus hoc presens capitulum ipso iure sit perpetuo duraturum et in sua permaneat firmitate».

<sup>87</sup> Cfr. supra, testo riportato nella nota precedente.

<sup>88</sup> D. Bizzarri, op. cit., p. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> E proprio della riflessione canonistica medievale l'istituto della « dissimulatio», che permette all'autorità ecclesiastica di sospendere l'applicazione di un precetto normativo di diritto positivo, in via equitativa, per motivi di ordine superiore, quali la salus animarum e la ratio peccati vitandi. Sul tema si vedano le pagine illuminanti di P. Grosst, L'ordine... cit., pp. 210-16.

di tal genere sono frequenti negli statuti torinesi, come anche in altri coevi. Il primo dei casi in questione è la rubrica CXXIII sul regolamento dei confini cittadini <sup>90</sup>, che non va applicata in tempo di guerra, il secondo riguarda la rubrica CLXI, da non applicarsi a determinate categorie di bestiame <sup>91</sup>, ed infine il terzo concerne la rubrica CCXLVI, che non è da applicarsi ai minori <sup>92</sup>.

Infine è opportuno esaminare la rubrica CCCXXVIII, che contiene il meccanismo istituzionale atto a tutelare l'operatività dello statuto cittadino nei confronti degli statuti e delle giurisdizioni esterne. Si tratta, a rigore, di norma che stabilisce la nullità di sentenze e non di disposizioni statutarie; tuttavia pare utile affrontarne l'esame in questa sede, poiché anche questa norma è posta a tutela dell'integrità delle prerogative del Comune ed in particolare della sua giurisdizione <sup>97</sup>. Lo statuto sancisce la nullità «di pieno diritto» delle sentenze di primo grado, civili e penali – se di competenza comunale –, pronunziate al di fuori del Comune di Torino. La nullità è la conseguenza della violazione delle disposizioni statutarie aventi ad oggetto i criteri di riparto della giurisdizione. Le sentenze in questione sono, con riferimento all'ambito da cui provengono (altro Comune, feudo, ecclesiastici) presumibilmente

caci di cui si è detto venissero ugualmente portate ad esecuzione a statuto tace, invece, a proposito dell'eventualità che le sentenze ineffisia stata inserita nel testo statutario per volere dell'autorità comitale. Lo ad eccezione delle sentenze d'appello pronunciate nei territori sabaudi valide al di fuori) si presentano come sentenze radicalmente inefficaci, ipso iure). Le sentenze illegittime nell'ambito del territorio torinese (ma ne, invece, non sono valide a Torino (anche qui è usata l'espressione privilegi riconosciuti all'autorità ecclesiastica %. Le altre sentenze estersono ritenute valide anche le sentenze canoniche, in conformità con ze d'appello pronunziate nei territori comitali, infatti, come già visto 95 zione comunale è una riserva di giurisdizione relativa: oltre alle sententutti i territori piemontesi sottoposti al governo del conte, che era do-Sono valide ed efficaci, invece, le sentenze di appello pronunziate in Torino; occorre, dunque, anche in questo caso fare riferimento al dirit-Tale deroga contenuta nell'ultima parte della rubrica è probabile che riserva di giurisdizione stabilita dagli statuti a beneficio della giurisdi le cause – ad eccezione di quelle ecclesiastiche – in via di appello ¾. La tato del merum et mixtum imperium e poteva quindi conoscere di tutte valide, ma non sono efficaci rispetto a Torino ed agli statuti torinesi

## Invalidità di provvedimenti pubblici 77

L'invalidità di provvedimenti esecutivi posti in essere dalla pubblia autorità, ma realizzati in violazione di quanto stabilito dagli statuti,

<sup>90</sup> D. BIZZARRI, op. cit., p. 64.

<sup>«</sup>De pena illius qui incideret spinas in fossatis civitatis... Si quis vero bestias grossas vel minutas poneret in eisdem nisi adbrevandi [abrevandi] causa in locis consuetis solvat idem bannum quod solvendum esset si invenirentur in pratis alienis. Et hec cauda capituli non habeat locum tempore guerre».

<sup>91</sup> D. BIZZARRI, op. cit., p. 78.

<sup>«</sup>De bannis extraneum personarum, quarum bestie essent invente in finibus Taurini... Hoc salvo quod presens capitulum non habeat locum in bestiis mercatorum transcuntibus per fines civitatis Taurini, moram non trahentibus per ipsos fines ultra tres dies».

<sup>92</sup> D. BIZZARRI, op. cit., p. 109.

<sup>«</sup>De pena illius qui muros, sive menia civitatis, trascenderit... Et non habeat locum istud capitulum in pueris capientibus aves»

Le ulteriori rubriche che prevedono deroghe alla loro applicazione sono le seguenti: XLIV, XLVIII, CLXII, CLXXXVII CCXLVI.

<sup>99</sup> D. Bizzarri, op. cit., p. 147.

<sup>«</sup>Item statutum est et ordinatum est quod nullus civis seu habitator Taurini, pro aliqua causa civil vel criminali principali vel appellationis possit vel debeat modo aliquo trahi extra civitatem Taurini, sed omnes cause cognitiones, definitiones et sententie tam criminales quam civiles et tam principales quam appellationum cognosci et diffiniri debeant in ipsa civitate inter ipsos cives et contra ipsos. Et quicquid fierent contra predicta sit ipso iure nullum irritum et inane eo salvo et excepto quod cognitiones et diffinitiones super secundis appellationibus possint fieri extra Taurinum, citra tamen montes et in terra ipsius domini comiris ».

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Già prima dell'emanazione dei *Decreta seu statuta* di Amedeo VIII si era registrata in varie materie una produzione normativa dei Savoia, che andava in qualche modo a limitare la *potestas statuendi* dei Comuni piemontesi soggetti ai conti di Savoia: E. BOLLATI DI SANNT PIERRE, *Di uno statuto dato nel 1325 dal Conte Edoardo di Savoia*, in «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», XXXXIII (1897-98), pp. 3-6; C. BURAGGI, Gli statuti di Amedeo VIII duca di Savoia del 20 luglio 1423, in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», II-LVII (1906-1907), pp. 41-73; ID., Una nuova fonte legislativa sabauda, in «Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino», 75 (1939-40), pp. 3-41; I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *Problemi...* cit., pp. 5-10.

<sup>55</sup> Cfr. supra, par. 2.

<sup>\*</sup> II pluralismo giuridico è, ancora secondo Grossi, proprio dell'esperienza giuridica del Medio Evo; P. Grossi, *L'ordine...* cit., in particolare pp. 195-201 e 225-27.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> I rapporti tra le diverse norme all'interno degli statuti ed i rapporti tra le norme statutarie ed il diritto comune, sono stati, in passato, da taluno interpretati come rapporti di tipo gerarchico. Il concetto di gerarchia delle fonti è un concetto moderno, proprio di

modo illegittimo. Sono tutti casi di nullità derivante da un'attività esecutiva compiuta in ri comunali perché effettuati in modo difforme dal dettato statutario. comporta la nullità di uno o più atti compiuti da magistrati o funziona.

qui considerata configura un caso di assoluta carenza di potere e essere in contrasto con le formalità previste dalle statuto. La fattispecie dispone in ordine al regime di atti aventi pubblica rilevanza, posti in statuti medievali 99. La formula ipso iure nullus, «nullità di pieno diritsufficiente al conferimento del potere necessario per compiere atti giulegittimazione ad emanare un atto di amministrazione valido invalidamente venuto ad esistenza <sup>100</sup>. In questo caso la norma statutaria to», esclude la possibilità che il compiuto giuramento possa sanare l'atto formula indicata dallo statuto. È questo un caso molto frequente negli ridicamente validi: è necessario aver prestato il giuramento secondo la dopo il giuramento. La semplice nomina al pubblico incarico non è formale potere di agire viene attribuito dagli statuti ai funzionari solo compiuti dai magistrati comunali prima di avere prestato il giuramento quale è contenuta, in via generale, la previsione dell'invalidità degli atti fetto di legittimazione dei funzionari comunali che ne sono autori. Il previsto dagli statuti %. Essi sono nulli, insanabilmente viziati per il di-È opportuno fermare l'attenzione sulla rubrica CCCXXXVI, nella

una concezione del diritto fondata sulla presenza dell'autorità statale; cfr. P. Grossi, L'ordine... cit., pp. 233-34. È più corretto parlare di pluralità degli ordinamenti e di rapporti fra ordinamenti diversi. Per quanto riguarda il Comune, poi, è innegabile che, al suo intergabili e tendenzialmente immodificabili. (Cfr. supra, nota 76). portanti atte a stabilire i pilastri della legislazione comunale e, per la loro funzione, inderore come gli statutari medievali ben cogliessero presenti nello statuto talune norme più imno, se non è corretto parlare di formale gerarchia delle norme, tuttavia è doveroso afferma-

98 D. BIZZARRI, op. cit., pp. 145-46.

prestaverint iuramentum». in plena credentia presentia capitula integraliter observare. ... Et quicquid per ipsos vicarium, ipso iure nullum nec per vicarium, iudicem vel rectorem habeantur quousque dictum udicem et clavarium vel aliquem ipsorum fierent ante prestationem ipsius iuramenti sit «Quod vicarius et iudex antequam exerceant eorum officia teneantur et debeant iurare

99 U. NICOLINI, Il principio... cit., pp. 43-48.

nell'esegesi dei dottori bolognesi del Duecento: Guizzardino e Iacopo Baldovini, in «Rivista nazione dell'Autentica imperiale Sacramenta puberum; si vedano al proposito, fra i molti, E internazionale di diritto comune», 2 (1991), pp. 69-121. CORTESE, La norma... cit., I, pp. 27-30 e L. SORRENTI, L'Autentica 'Sacramenta puberum' giuridico invalido è stato a lungo dibattuto nella dottrina medievale, soprattutto dopo l'ema- $^{100}$  II tema del giuramento come atto successivo che può sanare il vizio di un negozio

> organi comunali che potevano concedere la disapplicazione, in via eccezionale, della norma in questione. In linea generale, come si è visto invalidi perfino se posti in essere dagli organi supremi del Comune. gli atti miranti a limitare l'applicazione della norma statutaria siano mente. In tema di invalidità è rilevante constatare come in questo caso previste dallo statuto stesso 103. Non sono valide se stabilite successivain precedenza, le eccezioni ammesse nello statuto dovevano essere già statutaria è destinata, viene sancita la nullità degli atti compiuti dagli zia dell'ordine pubblico e della pubblica moralità, alla cui tutela la norma minuire le pene irrogate dall'autorità giudiziaria comunale 102. A garanmeno il conte può concedere una deroga alla norma; può soltanto diogni licenza o eccezione concessa dai magistrati comunali è nulla. Nemstatuto. Il giudice cittadino dispone di poteri inquisitori speciali per l'accertamento del reato. Soprattutto, per quel che più qui interessa, è vietato sotto gravi pene per i contravventori del divieto imposto dallo festazioni e divertimenti ed in specie per il gioco con i dadi. Il gioco <sup>101</sup> La rubrica CCCIV dispone, invece, in materia di pubbliche mani

organi assembleari della città. Come nota la Bizzarri, le une e le altre rivanti da omissione di formalità nelle convocazioni delle riunioni degli procedure dell'elezione delle pubbliche magistrature, né invalidità de Non si trovano, invece, negli statuti di Torino nullità riguardanti le

Il gioco era quindi ammesso soltanto in occasione della festività del Natale e nei due

si possono segnalare i volumi: Gioco e giustizia nell'Italia di Comune, a c. G. OKTALLI, Treviso-Roma 1993; A. Rizzi, Ludus/ludere. Giocare in Italia alla fine del medio evo, Romato sportivo, Milano 1965, pp. 58-223 Treviso 1995. Si veda inoltre il classico volume di U. Gualazzini, Premesse storiche al dirit in Firenze, in «Archivio storico italiano», XVIII (1886), pp. 20-74 e XIX (1887), pp. 3-22, è stato riproposto dalle iniziative della «Fondazione Benetton Studi e Ricerche», della quale 101 L'interesse per gli apetti ludici nell'ambito della civiltà medievale, ad oltre un secolo dal celebre saggio di L. ZDEKAUER, Il giucco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente

consuetudinem ludere possint sine pena». aut ad berlinam ponatur. Salvo quod in die natalis Domini et duobus sequentibus iuxta valeat neque teneat et qui predictam penam solvere non poterit fustigetur per Taurinum officialem curie dari licentia ludendi ad dictum ludum taxillorum, nec dicta pena relaxari vel dimitti, nisi per dominum, vel quitari. Et si data fuerit licentia vel remissio facta, non sicut in aliis maleficiis, nec possit per dominum seu vicarium vel iudicem vel aliquem 102 D. BIZZARRI, op. cii., pp. 124-25.

«De pena ludentium ad taxillos. ... Et possit curia suo offitio inquirere de predictis

<sup>103</sup> Cfr. supra, par. 3.

erano regolate secondo i principi generali espressi dalla dottrina del diritto comune e dalla prassi e consuetudine locali <sup>104</sup>.

mente prevista dagli statuti. Tale invalidità si deve dunque pensare che sia in questi casi implicita anche, in via accessoria, la sanzione meno grave: l'invalidità dell'atto visione espressamente contraria, che dalla violazione più grave derivi rata più grave dall'ordinamento. Si può, dunque, ipotizzare, salvo prene più grave di quella che comporta semplicemente la nullità dell'atto. criterio assoluto e generale, l'opinione riportata può essere condivisa: vita l'atto contrario allo statuto» 106. Se pure è difficile pensare ad un strato, non sottoporlo semplicemente ad una penalità pur lasciando in La sanzione meno grave si affianca di regola ad una violazione conside la violazione che comporta una pena pecuniaria all'autore sia violazioinfatti è ipotizzabile che, per la mentalità e la sensibilità degli statutari, che premeva allo statutario era garantire la legalità degli atti del magiatti per cui vengono in tal modo puniti sono anche nulli, perché quello no sottostare ad una pena pecuniaria, è implicito evidentemente che gli attengono al loro dovere di osservare e fare osservare lo statuto, devostatuto 105. Nulla è detto del valore degli atti giuridici compiuti in violatroviamo sancito, per esempio, che il podestà o l'ufficiale, che non si zione di tali divieti statutari. Il Nicolini ha scritto, al proposito: «Se in essere atti giuridici in violazione di un generico divieto posto dallo sanzioni pecuniarie di un certo rilievo per quei funzionari che pongano Si trovano, da ultimo, molte rubriche in cui vengono comminate

Quanto detto è confermato anche da uno sguardo portato alla dottrina coeva, in riferimento al principio di invalidità degli atti giuridici in contrasto con divieti contenuti in disposizioni di legge (C. 1.14.5) <sup>107</sup>.

«Factum contra legem, vel statutum, etiam si sit statutum in finibus prohibitionis, sii

DO, Commentaria in Primum Codicis Librum, ad C. 1.14.5, Venetiis 1572.

## Nullità ed annullabilità processuali

Intorno al tema dell'invalidità della sentenza nel diritto medievale molto è stato scritto perché le fonti civilistiche e canonistiche, e gli statuti, molto offrono all'attenzione degli studiosi. In particolare studi più o meno recenti hanno precisato i rapporti tra gli istituti dell'appello e della querela nullitatis nella dottrina e nelle disposizioni statutarie medievali 108. Rappresenta, secondo gli studi compiuti 109, merito della produzione normativa e della prassi statutaria avere portato ad una profonda innovazione nel regime delle invalidità processuali in generale e della sentenza in particolare. Mosso soprattutto da intenti pratici (la velocizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ad esempio) e da esigenze di certezza del diritto, si fa strada negli statuti il principio generale della sanabilità dei vizi delle sentenze. Decorso un certo peri-

nullum», Alberico Da Rosciate, In Primam Codicis Partem Commentaria, ad C.1.14.5, Venetiis 1586.

<sup>104</sup> D. Bizzarri, op. cit., pp. XVI-XVIII. Cfr. supra, nota 78.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Si vedano, tra le molte, le rubriche: XXXI « De partitis in consilio vel credentia non faciendis, nisi tantum per vicarium sive iudicem Taurini», LIII «De non probibendo aliquem civem Taurini vendere vel emere cuicumque voluerit et quandocumque granum et vinum suum», CXII « De non faciendo lucrum aliquod fraudolentum occaxione sui officii ».

<sup>106</sup> U. NICOLINI, Il principio... cit., p. 107.

<sup>107 «</sup>Non valet actus qui sit contra legem. Item quod contra ius fiunt pro infectis habeantur», BARTOLO, Commentaria in Primam Codicis Partem, ad C. 1.14.5, Venetiis 1602.
«Tunc breviter dic quod prohibita habentur pro infectis quo ad sui firmitatem», BAL-

<sup>108</sup> P. CALAMANDREI, La Cassazione civile... cit., particolarmente pp. 88-222.

c. P. Barlle, Milano 1990, pp. 3-30. Spunti interessanti si trovano anche in P. Costa, Iurisdictio. Semantica del potere nella dottrina medievale, Milano 1978, pp. 85-86 e 144-50. 96; A. Guarneri, L'azione di nullità. Riflessioni sistematiche e comparatistiche, in «Rivista di diritto civile», XXXIX (1993), pp. 41-83; A. Padoa Schioppa, Ricerche sull'appello nel Opere giuridiche, VIII, Napoli 1978, pp. 147-243; Id., Vizi della sentenza e mezzi di gravame, Firenze 1915, anche in P. CALAMANDREI, Opere giuridiche, cit., VIII, pp. 245-83; Id., Cassazione civile, in Nuovo Digesto italiano, II, Torino 1937, pp. 981-1034, anche in P. CALAMANDREI, La teoria dell' « error in iudicando » nel diritto intermedio, in «Rivista critica di scienze sociali », I-8/9-12 (1914), pp. 373-93, 437-71 e 501-40, anche in P. CALAMANDREI, civile nella legislazione statutaria italiana, Milano 1927, pp. 149-65. Ancora di (1897), pp. 369-80; G. CHIOVENDA, Romanesimo e germanesimo nel processo civile, Bologna 1904, anche in G. CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale civile, pp. 131-88; A. COSTA, Calamandrei giurista storico, in Piero Calamandrei. Ventidue saggi per un grande maestro a diritto intermedio. I glossatori civilisti, Milano 1970, II, pp. 21-52 e G. Pugliese, Piero Corte di cassazione (diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, X, Milano 1962, pp. 792. CALAMANDREI, Opere giuridiche, VI, Napoli 1976, pp. 3-145; più recenti i lavori di F. CALASSO, vista italiana per le scienze giuridiche», 57 (1916), pp. 219-54; P. Sella, Il procedimento DA, Le nullità assolute della sentenza civile, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», LXXX des Italianischen Statuten vom 12-15 Jahrunder, Mannheim 1895, passim. Inoltre: G. CALcata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, cit., III-2, pp. 553-625 e.G. KOHLER, Das Straftrechi Affrontano l'argomento anche A. Pertile, Storia del diritto italiano, VI-II, Torino 1902, pp. 265-326; G. Salvioli, Storia della procedura civile, in Storia del diritto italiano pubblicitato, ci si riferisce alle opere di seguito indicate. Fondamentale è il lavoro di A. SKEDL, La nullità della sentenza e la «querela nullitatis» nella storia del processo italiano, in «Riabbandlung, Leipzig 1886, pp. 52-179, (a cui hanno largamente attinto i lavori successivi) Die Nichtigkeitsbeschwerde in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Eine civilprocessuale 109 Oltre al fondamentale lavoro sulla Corte di Cassazione di Piero Calamandrei, già ۳

odo di tempo determinato dagli statuti (che può essere di dieci giorni o più, fino a due o tre anni), la sentenza passa senz'altro in giudicato.

rio di prescrizione dei diritti). L'analisi dei canonisti, invece, operò per pre insanabili (o almeno impugnabili nei trent'anni del termine ordina processuali, anche sotto l'influsso della lettera delle fonti giustinianee civilistica realizza una limitazione del principio di sanabilità dei vizi d'appello -, a meno che l'errore sia expressus e causalis) 110. La dottrina della sentenza, i vizi in iudicando no – possono essere impugnati in via ed in procedendo: in linea generale i vizi in procedendo portano alla nullità qualche modo a temperare la portata dei principi sopra esposti. Anzi-Ancora, parte della dottrina ha poi operato la distinzione tra actio minati vizi della sentenza ad esigenze di giustizia e verità sostanziali 111 motivi di ordine superiore, legando il principio di insanabilità di deterritenendo che alcuni vizi particolarmente gravi fossero comunque sem-(che contenevano l'opposto criterio dell'inesistenza degli atti viziati), portano alla nullità della sentenza (distinguendo fra errori in iudicando tutto i giuristi chiariscono in modo dettagliato quali siano i motivi che un'accurata riflessione intorno agli istituti del processo, venendo in In parallelo, però, l'analisi canonica e la dottrina civilistica operano

enumerazione compiuta dei motivi di nullità: soltanto nello statuti non contengono una enumerazione compiuta dei motivi di nullità: soltanto nello statuto di Genova riformato nel 1587, Rub. de sententiarum firmitate (Lib. III, cap. 1), si trovano enumerate in un'unica disposizione sette cause di nullità, le quali peraltro non esauriscono tutta quanta la serie dei motivi che potevano dar luogo all'annulliamento del giudicato. In generale, gli statuti e la legislazione canonica si limitarono soltanto a stabilire caso per caso la inosservanza di certe dsiposizioni rendesse nulla la sentenza, aggiungendo così delle nuove specie di nullità, che potevano farsi rientrare in qualunque delle categorie già fissate dal diritto romano. Ad una classificazione dei motivi di nullità procedettero invece i giuristi, e nello Speculum del Duranti (Lib. II Partic. III, § 8, luxta) li troviamo riassunti nella enumerazione seguente: Nulla autem dicitur sententia multis modis, scilicet Ratione causae, Ratione iurisdictionis, Ratione litigatorum, Ratione loci, Ratione temporis, Ratione causae, Ratione quantitatis, Ratione processus, Ratione modi, Ratione processus, Ratione manifestae inquitatis v.

Ip., Cassazione civile... cit., p. 987: «Nelle varie forme che la querela nullitatis assunse nelle frammentate legislazioni e nelle multiformi dottrine del diritto comune, oscillanti inconsapevolmente tra le concezioni romane e le nuove tendenze del processo statutario, la acquisizione essenziale fu questa: l'idea di un mezzo di impugnativa necessario per far pronunciare la nullità della sentenza, e concepito non come un'azione dichiarativa volta semplicemente a far constatare una originaria inesistenza giuridica, ma come un'azione modificativa, volta a far annullare da un giudice superiore una sentenza viziata, ma in sé giuridicamente valida: la stessa differenza che passerebbe, per così dire, tra l'esecuzione capitale di una persona vivente, e la semplice constatazione di un decesso».

111 Sul contributo offerto all'evoluzione degli istituti in questione dal diritto canonico

querela ed exceptio nullitatis, a seconda che il vizio venga fatto valere presso il giudice che ha pronunziato la sentenza, presso il giudice superiore o in fase esecutiva.

La legislazione statutaria torinese si muove in questo quadro secondo le proprie esigenze e la propria approssimativa sensibilità giuridica, più o meno in concordia con gli orientamenti prevalenti della dottrina coeva, anche scostandosi a volta dalle scelte compiute da altri statuti dell'epoca <sup>112</sup>. Anzitutto è utile prendere in esame il capitolo XIX:

De tenendo ratas et firmas sententias, possessiones, extimationes et

classico si vedano, tra gli altri: F. DELLA ROCCA, Le nullità della sentenza in diritto canonico, Roma 1939, passim; H. EWERS, Die Nichtigkeitsbeschwerde in dem kanonischen Prozessrecht, Munchen 1952, pp. 1-12; E. GEIDOTTI, La nullità della sentenza giudiziale nel diritto canonico, Milano 1965, pp. 33-102; L. MUSSELLI, Il concetto di giudicato nelle fonti storiche del diritto canonico (Dalle origini al XVII° secolo), Padova 1972, pp. 3-101. Fondamentale è soprattutto il recente volume di R. Balbi, La sentenza ingiusta nel Decretum di Graziano, Napoli 1990, che dedica alcuni paragrafi (pp. 35-50) al tema dell'influenza dell'opera grazianea sul formarsi del nuovo istituto della querela nullitatis.

112 Il disaccordo tra statuti e dottrina è, in via generale, descritto dal Calamandrei (P. CALAMANDREI, La Cassazione... cit., pp. 131-145) e non deve stupire. Interessante, anche se alquanto datata come impostazione, è l'analisi puntuale compiuta per il caso di Roma da F. MENESTRINA, Il processo civile nello Stato Pontificio sino al regolamento giudiziario di Gregorio XVI, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 43 (1907), pp. 149-68, anche in F. MENESTRINA, Scritti giuridici vari, Milano 1964, pp. 3-33.

Menestruna, Scritti giuridici vari, Milano 1964, pp. 3-33.

Circa le differenze fra i diversi statuti, qualche esempio è offerto dallo Skedl (A. Skept, op. cit., pp. 52-111). Interessante, al proposito, è l'osservazione di Francesco Calasso, che, nel porre in relazione la riflessione svolta dalla dottrina sui motivi di invalidità della sentenza ed il contributo del diritto statutario, scrive che «il contemporaneo apparire nella legislazione statutaria delle più diverse regioni dell'Italia comunale, di uniformi comportamenti procedurali di fronte ai vari casi di sentenza viziata, fa pensare prima di tutto alla sollecitazione spontanea di una comune esperienza che orientava la prassi dei tribunali verso soluzioni conformi», F. CALASSO, Corte... cit., p. 795.

Va rilevato, a margine, che sia il Pertile che il Calamandrei nelle loro pregevoli analisi, si riferiscono ad un numero limitato di testi statutari, in maggioranza tra i più recenti (soprattutto dei secc. XV e XVI). Criticata dal Nicolini è, invece, l'impostazione del Salvioli: «Le pagine di questo autore sono tutte impostate sul concetto (che appare errato da tutta la nostra trattazione e da quella dedicata alla dottrina) che la querela nullitatis sia sostanzialmente diretta contro le sentenze viziate sulla forma, poggiate cioè su un "error in procedendo". Noi sappiamo invece che la prima causa di nullità è la non corrispondenza del giudicato alla legge. Non è il caso che ci soffermiamo in una minuta critica di queste pagine, piene di inesattezze e per nulla costruttive al nostro scopo», U. Nicolini, Il principio... cit., p. 110; la critica appare fondata – esistono, infatti, motivi di invalidità della sentenza che non rientrano fra gli errores in procedendo – anche se risente dell'impostazione troppo rigida del lavoro di Nicolini, già segnalata dal Grossi (cfr. supra, nota 53). Un'analisi più completa delle soluzioni legislative e della prassi statutarie, tentando di cogliere anche l'evoluzione all'interno dei diversi testi statutari – a partire dai più antichi – di uno stesso Comune, costituisce l'oggetto di una specifica ricerca avviata dallo scrivente.

condempnationes. Item quod iudex teneatur habere et tenere ratas et firmas sententias, possessiones, extimationes, condempnationes datas, dictas, dicendas et dandas ab eo, sicut date sunt et dabuntur, easque executioni mandare debeat, si querela inde sibi facta fuerit, nisi per appellationem suspendatur, vel ipso iure sint nulle, vel nisi prescriptione iuris vel statuti tolerentur. Et ipsius iudicis successores teneantur facere illud idem, semper tamen iusticia mediante 113

tenza e quelli in cui l'esecutività è sospesa 114. Rappresentano causa di sospensione dell'esecuzione la proposizione dell'appello, la nullità di me pare potersi affermare che esso indichi, più precisamente, la querei casi di querela ed i casi di nullità ipso iure delle sentenze. Il termine dell'evoluzione della legislazione statutaria i due rimedi dell'appello e si possa dire che negli statuti sono presenti in genere i rimedi dell'aptutto quelli in procedendo - che rendono invalida la sentenza. Ritengo la nullitatis, quale mezzo processuale volto a far rilevare i vizi - sopratquerela è termine dal significato generico, ma nel contesto preso in esatra le diverse fattispecie contemplate dallo statuto ed in particolare tra ziata in primo grado. Esiste quindi una differenza di regime giuridico di querela, invece, non sospende l'esecuzione della sentenza pronuncomune (« prescriptione iuris vel statuti»). La semplice proposizione pieno diritto ed altre disposizioni statutarie o regole stabilite dal diritto precisa i casi in cui il giudice deve procedere all'esecuzione della senmente estimatori ed infine le sentenze penali di condanna. La rubrica ze civili, le dichiarazioni in ordine ai procedimenti possessori e merasi vedrà nella rubrica che sarà esaminata in seguito); diversi restano però stesso termine preclusivo previsto (dieci giorni negli statuti torinesi, come statutaria e nella pratica può cogliersi, anzitutto, nell'identità di atto (il processuale, pur rimanendo ben delineate le differenze concettuali. La della querela nullitatis tendono ad unificarsi da un punto di vista pello e della querela nullitatis come mezzi ordinari di gravame. Nel corso libello) occorrente per iniziare il procedimento, ma soprattutto per lo tendenza alla confusione operativa dei due rimedi nella legislazione La regola si riferisce ai diversi tipi di decisioni giudiziali: le senten-

i vizi a cui querela nullitatis e querela iniquitatis (appello) si riferiscono<sup>115</sup>, e diverse sono le conseguenze delle due azioni rispetto all'immediata esecutività della sentenza, come già si è potuto vedere. Accanto a
questi vizi ci sono poi i casi di nullità ipso iure della sentenza, che ne
sospendono anch'essi l'esecuzione <sup>116</sup>. La nullità costituisce, in quanto
tale, un impedimento al passaggio in giudicato della sentenza solo se
ha caratteri tali da potere essere fatta valere in modo indipendente dalla querela nullitatis, casi in cui, cioè, opera ipso iure; in questi casi la
nullità deve essere accertata dallo stesso giudice dell'esecuzione.

Secondo lo statuto di Torino nei casi di nullità di pieno diritto (accertati dal giudice stesso dell'esecuzione) la sentenza è inefficace e non produce, *ipso iure*, alcun effetto giuridico. Come tale non deve essere eseguita <sup>117</sup>. Nel caso di *querela nullitatis*, invece, la sentenza è efficace e può essere eseguita fino alla decisione sulla *querela* proposta. Ma, poiché secondo le regole comuni la facoltà di proporre la *querela nullitatis* si prescrive dopo un certo tempo, emerge come tendenza generale che gli statuti abbiano accettato al loro interno, di regola, il criterio della sanabilità dei vizi della sentenze. Secondo i nostri canoni le sentenze viziate in tal modo si configurano come annullabili, salvo naturalmente i casi di nullità *ipso iure*.

Gli statuti torinesi non offrono, peraltro, una casistica precisa dei motivi di invalidità della sentenza: occorre dunque fare sempre riferimento al diritto comune. È presente, invece, il rinvio ad un generale criterio di legalità nello svolgimento dei processi, « semper tamen iusticia mediante »: nel rispetto delle regole giuridiche e vietando in via generale la possibilità che i cittadini si facciano giustizia privatamente <sup>118</sup>.

La rubrica successiva della raccolta statutaria, (rubrica XX), dedicata ancora ai mezzi di impugnativa della sentenza, precisa ulteriormente il trattamento delle sentenze invalide:

<sup>113</sup> D. Bizzarri Gli Statuti... cit., p. 26-27.

<sup>114</sup> Oltre agli scritti già richiamati cfr. G. PUGLIESE, Giudicato civile (storia), in Enciclopedia del Diritto, XVIII, Milano 1969, pp. 757-84, nello specifico pp. 768-69.

<sup>113</sup> U. NICOLINI, Il principio... cit., p. 116

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Di regola in questi casi è sempre possibile (anche scaduti i termini di preclusione fissati dagli statuti) opporre all'esecuzione l'eccezione di nullità, G. PUGLIESE, op. cit., pp. 767-69.

<sup>117</sup> Come già accennato la dottrina fu sempre del fermo parere, al contrario della gran parte degli statuti, che sussistessero determinati vizi insanabili ed eccepibili in perpetuo, perfino oltre la prescrizione generale stabilita in 30 anni.

<sup>118</sup> Cfr. supra, par. 1.

De appellando a condempnatione solidorum centum infra decendium. Rubricha. Item statutum est quod si quis ex civibus inter se litigantibus iure ordinario, coram iudice ordinario Taurini devictus, vel ab inde superius voluerit appellare, appellet infra decendium ad vicarium Taurini, si dominus non sit presens, qui vicarius, vel data per ipsum vicarium curia non suspecta de Taurino, teneatur bona fide et sine fraude, remoto omni odio, amore, precio vel precibus, servitio vel parentela, cognoscere de dictis causis, easque diffinire a temporibus appellationis interposite usque ad quadraginta dies, ita quod infra dies triginta quelibet pars docere valeat de iure suo, postea vero infra dies decem sequentes sententia feratur confirmationis, vel infirmationis, alioquin rata maneat prima sententia. Idem intelligatur de sentenciis, que dicentur, vel dicte fuerint ipso iure nulle<sup>119</sup>.

Colpisce, prima di tutto – e questo in accordo con molti altri testi di statuti – l'accostamento completo del ricorso volto a fare rilevare la nullità della sentenza con l'appello <sup>120</sup>. Appello e *querela nullitatis* vanno proposti allo stesso giudice (il giudice superiore), negli stessi termini (10 giorni) e con le stesse formalità (il libello...). Pur restando concettualmente due istituti diversi, appello e *querela nullitatis* tendono ad unificarsi – come già messo in rilievo – nella procedura. Non si dice se le domande possano essere proposte congiuntamente, né se il giudice possa d'ufficio rilevare la nullità in una causa impugnata unicamente in via d'appello o viceversa. In questi casi è d'obbligo il riferimento al diritto comune.

Se, dunque, l'appello viene proposto oltre i termini prescritti non produce effetto e la sentenza di primo grado passa senz'altro in giudicato. Passa allo stesso modo in giudicato e può essere eseguita anche la sentenza invalida, la cui domanda per fare accertare la nullità non venga proposta nei termini stabiliti. Allo stesso regime sono sottoposte le sentenze viziate ipso iure. La differenza tra le sentenze viziate da errore in procedendo (ricorribili mediante azione o querela di nullità) e quelle nulle di pieno diritto risiede non nel regime dell'impugnabilità, ma, come previsto dalla rubrica precedente, nel regime dell'esecutività. Ci si può domandare al proposito se tali sentenze nulle di pieno diritto potessero essere ulteriormente impugnate con rimedio straordinario oltre

i dieci giorni, poiché altrimenti si comprende con difficoltà la loro qualifica di sentenze nulle *ipso iure*; ciò che è comunque certo è che l'esecutività di queste sentenze nulle *ipso iure* resta sospesa di diritto almeno fino allo scadere del termine per impugnare: dopo tale termine si può pensare che solo la relativa *exceptio nullitatis* (e non l'azione) resti imprescrittibile. È comunque evidente come gli statuti tentino di ridurre il più possibile la differenza fra le sentenze annullabili e quelle nulle di pieno diritto, cercando di assoggettare anche queste ultime al regime dell'annullabilità. Prima di procedere va osservato che anche gli statuti torinesi non contengono disposizioni – peraltro rare nella legislazione statutaria – in tema di motivazione della sentenza, dal cui testo emergerebbero con maggior chiarezza gli eventuali vizi della sentenza; forse per questo motivo il diritto medievale non ne prevede l'obbligo ed anzi talvolta sconsiglia di ricorrervi <sup>121</sup>.

un secondo tipo di sentenze viziate, annullabili ed efficaci solo provvisentenze nulle, inefficaci, ma sanabili e quindi poi valide ed efficaci, ed statutarie in questione prevede, in buona sostanza, un primo genere di no in giudicato ed il vizio viene sanato. Il disposto delle rubriche no essere fatti valere tassativamente mediante querela, altrimenti passasentenze invalide, che sono provvisoriamente efficaci. I loro vizi devoguita. L'inefficacia della sentenza è, però, solo temporanea. Con la scadiversa efficacia. La prima è provvisoriamente inefficace, mentre la sesoriamente. Entrambi i tipi di sentenza sono caratterizzati da una invasua volta inefficace e la sentenza – pur restando 'strutturalmente' invavizi. Un primo tipo vizia ipso iure la sentenza, che non può essere esesentenze invalide, vigenti a Torino gli statuti del 1360: esistono due tipi idità sanabile decorso un certo periodo di tempo: le differenzia una lida – può senza dubbio eseguirsi. C'è poi una seconda categoria di denza del termine stabilito per proporre appello il vizio si considera a della dottrina, possiamo ricavare quale potesse essere il regime delle Dall'esame delle rubriche statutarie e tenendo presenti i capisaldi

<sup>119</sup> D. BIZZARRI, op. cit., p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> U. Nicolini, *Il principio...* cit., pp. 110-12; A. Padoa Schioppa, *Ricerche...* cit., pp.

uristi e istituzioni. Dal Medioevo all'Età moderna, pp. 62-66 e 99-102, P. CALAMANDREI, La Cassazione... cit., pp. 162-66, e da U. NICOLINI, Il principio... cit., pp. 113-30, ci si può utilmente riferire alla tesi di dottorato svolta da Fulvio Mancuso, La motivazione della sentenza nel diritto comune: exprimere causam in sententia nel pensiero dei giuristi medievali (sec. XII-XIV), che contiene in appendice il testo di un'inedita motivazione di sentenza risalente al XIII secolo ed attribuita al podestà del Comune di Siena.

conda è provvisoriamente efficace. La pronuncia della nullità di tali sentenze risulta essere in entrambi i casi costitutiva dell'invalidità, modificando sostanzialmente la situazione giuridica delle sentenze in questione, in opposizione alle pronunce di mero accertamento, previste ad esempio dal diritto romano e da parte della dottrina intermedia per i casi di nullità della sentenza ritenuti imprescrittibili e non sanabili 122. Esistono, infine, le sentenze valide, ma inique, contro le quali è possibile ricorrere per mezzo dell'appello.

Ancora alla materia processuale<sup>123</sup>, ed in particolare alle controversie sorte tra i proprietari e le autorità cittadine, si riferisce la rubrica CCIII. Il Comune aveva previsto, infatti, di censire tutti i beni sottoposti alle imposte comunali. Potevano sorgere, quindi, controversie fra i proprietari ed il Comune stesso. Lo statuto stabilisce che tali controversie si decidano sommariamente <sup>124</sup>. Già gli statuti duecenteschi avevano previsto che determinate controversie di modesto valore venissero decise con rito sommario. Il frammento del 1280 <sup>125</sup> contiene la riforma di un capitolo in materia di procedimento sommario, modificandolo nel senso di ritenere che le sentenze emanate al termine di un tale procedimento non fossero in alcun modo appellabili e fossero immediatamente esecutive. Nella rubrica degli statuti del 1360 viene ora

stabilita, sulla stessa linea, la nullità dell'appello proposto, tanto in via principale che in via incidentale, contro le decisioni prese al termine del procedimento sommario. È anzi regola generale recepita dagli statuti di Torino che tutti gli atti compiuti nel corso del procedimento sommario (e non solo le sentenze) non siano impugnabili con gli ordinari mezzi di gravame <sup>126</sup>.

In ambito criminale, poi, lo statuto precisa talune formalità da seguire a pena di nullità nella fase introduttiva ed interlocutoria del procedimento. La rubrica CCLIV stabilisce che l'atto di accusa o la denuncia <sup>127</sup> siano invalidi se non vengono iscritti presso il tribunale cittadino entro tre giorni dalla conoscenza del fatto criminoso:

De accussationibus infra triduum faciendis, aliter non valeant. Item statutum est quod nulla accussatio vel denuntiatio facta curie de cetero valeat, nisi reperiatur facta et scripta in libro curie Taurini infra triduum a tempore scientie dampni dati vel delicti comissì <sup>128</sup>.

Si configura la nullità dell'atto iniziale del processo penale laddove esso non sia annotato presso l'apposito registro conservato dalla cancelleria comunale. La mancata osservanza delle formalità previste implica la necessità di riproporre da capo la domanda, che risulta, dunque, essere inefficace.

Un secondo testo significativo si riferisce, invece, alle garanzie concesse all'accusato nel procedimento penale di fronte al giudice del Comune:

<sup>122</sup> Cfr. supra, note 110, 116 e 117.

dimento particolare di cui è bene dare conto. Si tratta della rubrica CLIII: «De via que est prava ad eundem. Item statutum est quod si quis habuerit in directo sue possessionis aliquam pravam viam, occaxione aque labentis ad dictam suam possessionem quod idem qui dictam pravam viam habet in directo sue possessionis teneatur et debeat dictam viam aptare et aptatam tenere, alias licitum sit vicinis licite et impune cum carru et bestiis ire et redire per possessionem predictam ilius qui dictam viam haberet per directum sue possessionis non bonam, et accusse inde facte non valeant, et credatur sacramento accussati», D. Bizzarru, op. cit., p. 75.

<sup>124</sup> D. BIZZARRI, op. cit., p. 93.

<sup>«</sup>De inquirendis iuribus et instrumentis et possessionibus habitatorum. Eorum silicet qui in ipsa civitate habitaculum iuraverunt et eorum qui habitaculum desinerunt, possessio ipsi comuni facta aperto et commississe (sic) per iudicem aplicetur dicto comuni. Et quod fiant exactiones per ipsum comune de hiis que commissa sunt nisi iustas facere potuerunt deffensiones. Et si super premissis aliquibus questio oriretur summatim sine libello ac litis contestatione et aliis sumptibus questio cognoscatur et per iudicem curie decidatur omni prorsus appellatione cessante».

<sup>125</sup> D. Bizzarri, Gli Statuti... cit, p. LXXXX.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Cfr. A. LATTES, Il procedimento sommario o planario negli statuti, in Studii di diritto statutario, Milano 1887, pp. 1-66 ed A. PADOA SCHIOPPA, Ricerche... cit., p. 19. Ugualmente inappellabili e non ricorribili sono, per la prevalente dottrina civilistica, le sentenze interlocutorie; di parere opposto, invece, i canonisti.

<sup>127</sup> Fa costante riferimento anche agli statuti di Torino in materia di processo criminale G. KOHLER, Das Strafrecht... cit., passim.

<sup>128</sup> D. BIZZARRI, Gli Statuti... cit., p. 111.

La rubrica era già stata notata dallo Sclopis: «Quindi il giudice intimava all'accusato od alla famiglia di lui l'obbligo di presentarsi fra dieci giorni a far le difese, nè prima che quello spazio fosse trascorso potevasi pronunciare la sentenza validamente», F. SCLOPIS, Storia della antica... cit., p. 182.

Nella legislazione statutaria medievale prevale, come nelle disposizioni degli statuti di Torino, il principio accusatorio su quello inquisitorio. Al proposito si rimanda alle puntuali analisi di E. Dezza, Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni, Milano 1989, pp. 1-53.

absolvat. Alioquin non valeat condempnatio, aliquo huic capitulo non obeorum recipere defensiones, secundum quas ipsos postea condempnet vel faciat condempnationem. Et infra illos decem dies singulis, diebus teneatur et familie denuntiare ut se deffendant si poterunt per dies decem antequam civitate et districtu, quos condempnare voluerit vel absolvere vel eorum domui vel absolvere vel eorum domui et familie denuntiare, ut se defendant si poterunt Item quod iudex teneatur requirere vel requiri facere omnes et singulos de De requirendo omnes et singulos de civiate quos iudex condempnare volueri

nerali. Si tratta di una serie di garanzie previste dallo statuto torinese a nullità è sanabile o insanabile. Bisogna fare riferimento alle regole gefavore del cittadino nei confronti delle prevaricazioni dei giudici co La fattispecie configura un caso di nullità: lo statuto non precisa se la conclusivo del processo: la sentenza. La regola non ammette eccezioni mento, cioè di error in procedendo 130, che implica l'invalidità dell'atto regole previste dallo statuto. Si tratta di un caso di vizio del procedi-È nulla la sentenza di condanna pronunciata in violazione delle

che abbiano pronunciato sentenze invalide 131. Competente a giudicare ché sempre un giudizio di responsabilità a carico dei giudici cittadini giuridico. Ad essa si accompagna, secondo la prassi medievale, presso-La nullità della sentenza è ritenuta evento grave per l'ordinamento

<sup>129</sup> D. Bizzarr, op. cit. p. 107.

A margine del testo si può leggere sul manoscritto la glossa «De termino pro... ad faciendum deffensionem...», riferentesi agli incombenti processuali della parte convenuta. In corrispondenza del rigo 12 del manoscritto si ritiene di dovere aggiungere la virgola

dopo la parola «defensiones».

nulla est ratione processus: ut si est lata lite non contestata, vel omisso aliquo de his, quae sunt de substantia ordinis iudiciarii». 130 GUGLIELMO DURANTE, Speculum iudiciale, lb. II, 9, 15, Venetiis 1516,: «Item sententia

ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno, Rimini 1989, pp. 77-96, già in L'Educazione giuridica, IV, Perugia 1981, pp. 143-87; G. Rossi, Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico, Milano 1958, I, pp. 238-62. nei comuni medievali italiani, in L'educazione giuridica, IV, Perugia 1981, pp. 383-529; S. Di Noto, Doctores. Contributo ad uno studio della figura dell'intellettuale nel diritto comune, si possono trovare, fra i molti contributi sul tema, in: V. CRESCENZI, Il Sindacato degli officiali Padova 1994, I, pp. 248-55; A. MASI, Il sindacato nelle Magistrature Comunali nel sec. XIV 191 Fondamentale sull'argomento è il classico volume di W. Engelmann, Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre, Leipzig 1938. Altre osservazioni 367-92; D. QUAGLIONI, Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medio evo (con speciale riferimento a Firenze), Roma 1930; U. NICOLINI, Il principio... cit., pp. 130-50,

> ın modo proporzionato 133 tratta di un evento grave agli occhi dell'autorità comunale, sanzionato un tecnico del diritto e come tale non deve sbagliare: quando sbaglia si componenti dispone la – già esaminata – rubrica XXX 132. Il giudice è catori», della cui composizione e delle modalità di elezione dei cui sull'operato dei magistrati cittadini è l'apposito organo dei «sinda-

## Invalidità in ambito privatistico

ne al tema dell'invalidità. quelle che stabiliscono l'organizzazione del Comune o si riferiscono al come di consueto - assai poche e senza dubbio meno significative di diritto penale. Tuttavia esse rivestono un certo interesse anche in ordi-Le rubriche dedicate dagli statuti torinesi al diritto privato sono

sanzionati ed a quale tipo di invalidità essi siano sottoposti. dagli abitanti di Torino a favore degli stranieri 134, stabilendone l'invalidità. Occorre vedere nel dettaglio quali siano i negozi giuridici così Una prima serie di norme regola gli atti di disposizione compiuti

ipsa civitate habitantibus. » Eccone il disposto molto significativo: bi circa fines territorii Taurini, nisi civibus vel habitatoribus Taurini in LVIII: «De non vendendo possessiones que sunt in ripa Sangoni vel ali-La prima norma da prendere in esame è contenuta nella rubrica

vel habitatoribus Taurini in ipsa civitate habitantibus, et qui contrafecerit solvat fines territorii ipsius civitatis, possit eas vendere vel alienare, nisi in civibus Item quod nullus qui habet possessiones in ripa Sangoni, vel alibi circa

132 Cfr. supra, nota 77.

onore di Giuseppe Ermini - Perugia 30-31 ottobre 1976 -, a c. D. SEGOLONI, Perugia 1980. ma aperto, in Il diritto comune nella civiltà giuridica europea. Atti del Convegno di studi pp. 93-148; A. PADOA SCHIOPPA, Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un proble in Legge, Giudici, Giuristi. Atti del Convegno - Cagliari 18-21 maggio 1981 -, Milano 1982, cit., pp. 101-107; E. CORTESE, Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo, fra i molti M. Bellomo, L'Europa del diritto comune, pp. 191-215; A. Cavanna, Il ruolo... 133 È ormai l'Università il luogo di formazione dei tecnici del diritto che utilizzano le loro conoscenze nell'ambito di tutte le istituzioni dell'epoca e soprattutto dei Comuni: cfr.

territori del Comune esterni alla citta ed infine gli stranieri. Soltanto i primi godevano pie del territorio comunale: i cittadini in senso stretto, coloro che erano nati o risiedevano nei namente dei diritti e delle libertà sancite dallo statuto 134 Come si evince dalla rubrica CLXI lo statuto contemplava tre categorie di abitanti

pro banno pro qualibet iornata solidos decem. Additum est quod nulla possessio alicuius de Taurino scita ultra medium territorii Taurini possit alienari alicui extraneo ut supra, et qui contrafecerit solvat pro banno pro qualibet iornata solidos viginti, et alienatio sit ipso iure nulla <sup>135</sup>.

La prima parte della norma prevede una sanzione comminata nella misura di dieci soldi per ogni giornata di terreno alienata ad un forestiero o ad un torinese non abitante (non vi è previsione di invalidità). La seconda parte della norma, frutto di un'aggiunta successiva al testo originario, invece, raddoppia la pena pecuniaria ed unisce alla pena prevista (ritenuta con ogni probabilità non sufficiente) la sanzione dell'inefficacia degli atti di vendita dei beni, situati nella zona anche più vicina al nucleo cittadino, a beneficio degli stranieri. Gli atti compiuti in violazione del disposto statutario sono inefficaci. Si può ritenere dal tenore della norma che gli atti fossero invalidi (e di conseguenza non efficaci) per contrasto con la normativa comunale. Tale disposizione ha, in primo luogo, quale scopo evidente la difesa dei confini della *civitas*: Si tratta, dunque, di una disposizione che sancisce la nullità di un contratto – atto privato – allo scopo di perseguire interessi pubblici: la difesa della città <sup>136</sup> e l'integrità del gettito fiscale.

In modo non dissimile è strutturata anche la rubrica CCI, che è mossa da intenti economici ma anche politici (si voleva evitare che i nuovi proprietari potessero essere spie di altri Comuni):

De non alienando vel affittando aliquas possessiones alicui straneo. Item quod nullus civis vel habitator Taurini possit alienare alicui extraneo vel affictare aliquas possessiones scitas in territorio Taurini et qui contrafecerit solvat pro banno pro qualibet iornata solidos decem. Possessio vero alienata, impignorata vel in ephiteosim data eo ipso quod (recte, quo) alienata vel fuerit efficiatur comunis Taurini et vendatur per ipsum comune infra unum mensem per manus massarii ipsius comunis postquam ad ipsius massarii noticiam pervenerit, cuius precium auxilietur ipsi comuni in expensis eiusdem, alio capitulo super hoc facto cassato <sup>137</sup>.

esteso a tutti gli altri atti di disposizione del bene. È poi previsto che il to, già presente nella rubrica precedente, di disporre (alienare, dare in soltanto un limite esterno che condiziona unicamente l'efficacia di un è causa di invalidità che tocca la struttura intrinseca dell'atto e non è sibile la prima ipotesi. La contrarietà agli interessi del Comune, infatti efficacia successiva dell'atto. Ritengo al proposito maggiormente plautratto, oppure se essa dipenda unicamente da una semplice perdita di interesse: se cioè la perdita della proprietà del bene da parte del cittamune. Si pone in tale fattispecie una questione giuridica di un certo notizia, e il ricavato andasse utilizzato a sostegno delle spese del Coduto dal massario entro un mese dal momento in cui ne avesse ricevuto enfiteusi, diventasse di proprietà del Comune di Torino, venisse venbene, per il solo fatto di essere stato venduto, dato in pegno o in Il divieto comminato dalla rubrica precedente per gli atti di vendita viene gamento di sanzione pecuniaria, i beni siti entro il territorio comunale. dalla proprietà e dal godimento dei beni immobili cittadini 140. atto di per sè perfettamente valido 138. La norma è posta a difesa deldino a beneficio del Comune sia fondata sulla nullità ex lege del conlocazione o concedere in enfiteusi) a beneficio di stranieri, pena il pail passaggio dei beni ad estranei non fosse assicurato il gettito derivante facilmente sottratti alle imposte cittadine 139; si temeva, dunque, che con di proprietà straniera (allo stesso modo dei beni ecclesiastici) erano più l'integrità del fisco e giustificata dal timore per i nemici stranieri: i beni Si tratta di norma alquanto complessa. Anzitutto è stabilito il divie-

<sup>135</sup> D. Bizzarri, Gli Statuti... cit., p. 42. Cfr. pure A. Alberti, Appunti... cit., p. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> La presenza di norme atte a limitare la facoltà di disporre dei beni da parte dei proprietari per garantire gli interessi della collettività era frequente negli statuti medievali. Sul punto si possono leggere utilmente le puntuali affermazioni di U. NICOLINI, Le limitazioni alla proprietà negli statuti italiani. Secoli XII, XII e XIV, Mantova 1937, con ampio riferimento ai testi degli statuti.

<sup>137</sup> D. BIZZARRI, Gli Statuti... cit., p. 92

La trascrizione della Bizzarri contiene indicazione imprecisa della carta del manoscritto in cui è riportata la rubrica in questione (si tratta del f. LI v. e non LI r.).

Un problema non dissimile si è posto nella dottrina medievale e nella legislazione degli statuti a proposito degli atti soggetti ad azione revocatoria. Secondo alcuni testi statutari gli atti soggetti a revocatoria erano atti invalidi, contrariamente a quanto sempre ritenuto dalla dottrina romanistica che li considerava validi ma iniqui. Cfr. al proposito le precise osservazioni di V. Piano Mortari, L'azione revocatoria nella giurisprudenza medievale, Milano 1962 (con specifico riferimento agli statuti comunali alle pp. 128-38).

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup> I beni stranieri e quelli ecclesiastici vengono equiparati, ad esempio, negli statuti del 1258. Cfr. G. Borghezio-C. Fasola, *Le carte.*.. cit., pp. 115-16 e supra, par. 2.
Le disposizioni presenti nello statuto del 1360 risalgono, secondo le analisi compiute

dalla Bizzarri, alle redazioni più antiche: D. Bizzarri, Statuti... cit., pp. XXXI-XXXII.

<sup>140</sup> Sull'organizzazione del sistema fiscale del Comune di Torino e, più in generale, degli stati sabaudi nel Medio Evo si vedano: G. Bracco, Le finanze del Comune di Torino nel secolo XIV, in Torino e i suoi Statuti..., cit., pp. 49-55; M. Chiaudano, La finanza sabauda

L'ultima parte della rubrica si preoccupa di cassare ogni altra norma prevista in questa delicata materia. È difficile dire se tale disposizione fosse volta anche a limitare l'operatività della rubrica LVIII, soparzialmente in contrasto con quella prevista nella rubrica CCI, ed un disposto meno rigido e meno preciso 141. Ne disporrebbe, a stretto rigore, l'abrogazione, ma la rubrica LVIII, invece, si trova ugualmente e per intiero riportata nello statuto. È uno dei casi più evidenti della scarsa organicità che caratterizza la compilazione statutaria.

La rubrica CCI, inoltre, non prevede espressamente la nullità degli atti compiuti dai cittadini a beneficio di acquirenti stranieri; tale nullità, comunque, credo sia da considerarsi implicitamente inserita nello statuto. La nuova rubrica, infatti, peggiora per il privato le conseguenze dell'atto compiuto: prima conservava la proprietà del bene, ora ne perde la proprietà a beneficio del Comune. La seconda norma rafforza ed estende la tutela posta a garanzia degli interessi del Comune, ed è facile che volesse stabilire un limite alle riforme future, da considerarsi invalide per contrasto con una disciplina statutaria inderogabile. A margine del testo citato si legge sul manoscritto l'indicazione «vide de fructibus pratorum, f. 72». E una indicazione preziosa che si riferisce alla rubrica CCXCIX De non vendendo alicui extraneo erbam vel fenum, in cui è contenuto il divieto di vendere ad acquirenti stranieri fieno e foraggio ed è vietato concedere in affitto a stranieri i prati posti sui confini:

et qui contrafecerit solvat pro banno pro qualibet vice solidos decem, et venditio vel alienatio non teneat <sup>142</sup>.

La nullità dell'atto è posta come sanzione accanto alla pena pecu-

nel sec. XIII, I-IIIII, Torino 1933-1934-1937; ID., Il bilancio sabaudo nel secolo XIII, Torino 1927, ID., La finanza del Comune di Torino nel sec. XV, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», XLIII (1941), pp. 1-38; G.S. Pene Vidar, Capitoli e statuti del comune di Torino nel sec. XV per la registrazione a catasto dei beni soggetti a taglia, in Forma urbana nella Torino barocca (dalle premesse classiche alle conclusioni neoclassiche), IIIII, A-2, Torino 1968, pp. 1-23 dell'estratto. Riguardo ai profili generali dell'imposizione fiscale nel diritto medievale, con ampi riferimenti alle realtà comunali, cfr. E. CORTESE, Intorno alla «causa impositionis» e a taluni aspetti privatistici delle finanaze medievali, in «Annali di storia del diritto», II (1958), pp. 111-86.

niaria (peraltro parecchio pesante). La norma risponde alla stessa *ratio* delle precedenti: difesa delle risorse economiche comunali e timore che nemici stranieri potessero insediarsi in territori posti sui confini.

materia il divieto di riforma delle norme statutarie. giuridiche del singolo. Per garantire queste, infatti, era ritenuta suffimotivazioni diverse da quelle pratiche, legate alla difesa dei confini e all'ingresso degli stranieri come proprietari dei beni cittadini. La stessa alla zona di Cuneo 144. A Torino pare esserci una assoluta preclusione tirato l'attenzione Rinaldo Comba, volgendo l'attenzione particolarmente porto tra cittadini e stranieri nei Comuni piemontesi, su cui ha già atciente l'operatività del diritto comune e dei principi di equità e giustidisposizioni che definiscono l'invalidità degli atti privati operano per si palesa una caratteristica complessiva dello statuto torinese. Anche le fidenza degli statuti piemontesi rispetto agli stranieri non pare avere demografica che colpisce tale Comune alla fine del XIII secolo. La diflo statuto di Cavallermaggiore – citata dal Comba, motivata dalla crisi situazione è diffusa in tutto il Piemonte, fatta salva qualche eccezione – zia a cui tutto il diritto medievale si riferiva 145. Manca invece in tale difendere interessi comunali molto più che per tutelare le situazioni del fisco, come evidenziato dalle rubriche riportate. In secondo luogo dine generale 143. Anzitutto gettano luce sul complesso tema del rap-Le disposizioni citate sollecitano una serie di considerazioni di or-

In ambito privato si ritrovano negli statuti altre tre norme che pre-

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Cfr. supra, par. 1, nota 9

<sup>142</sup> D. BIZZARRI, Statuti... cit., p. 123.

a c. G. Rossetti, Napoli 1989; M. Aschera, Lo stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI, a c. G. Rossetti, Napoli 1989; M. Aschera, Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del tre-quattrocento: un primo approccio, in Studi in memoria di M.E. Viora, Roma 1989, pp. 29-44; F. Niccolai, La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco, Milano 1940, pp. 365-68; C. Storit Storch, Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria, Milano 1990, pp. 1-51; Id., The Legal Status of Foreigners in Italy (XV-XVI Centuries): general rules and their Enforcement in Some Cases Concerning the executio Parata, in Of Strangers and Foreigners, a c. L. MAYALI-M.M. MARI, University of California at Berkeley 1993, pp. 97-135.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> R. COMBA, Testimonianze sull'uso dell'incolto, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXVIII-II (1970), pp. 439-53. Considerazioni analoghe per quanto riguarda alcuni Comuni marchigiani sono svolte da D. CECCHI, Statuta castri Campirotundi (1322-1366). Proprietà fondiaria e agricoltura negli statuti della marca di Ancona, Milano 1966, pp. 23-43.

<sup>195</sup> Cfr. F. CALASSO, Il diritto comune come fatto spirituale, in Introduzione al diritto comune, Milano 1951, pp. 166-80, già in «Rivista italiana per le scienze giuridiche, LXXXXV (1948), nel complesso pp. 315-52; P. Grossi, L'ordine... cit., pp. 168-82.

vedono la nullità di atti giuridici compiuti dai privati non in conformità con regole fissate dagli statuti. Anche queste norme, però, si pongono nella medesima prospettiva evidenziata, di difesa della *civitas* e dei suoi interessi fondamentali.

La prima disposizione si riferisce ad un procedimento di volontaria giurisdizione <sup>146</sup>. Si tratta della rubrica XXIV, De modo emancipandi filios, che stabilisce l'invalidità del giudizio di emancipazione condotto senza il rispetto delle formalità previste dallo statuto. Viene punito con l'invalidità dell'atto il comportamento del cittadino che non agisca conformemente al dettato statutario. Il mancato rispetto delle formalità da parte del cittadino rende invalido l'intero procedimento, inclusi gli atti compiuti dai funzionari del Comune. La prima serie di nullità è espressamente prevista dalla norma, la seconda si può dedurre facilmente dalla ratio della disposizione:

Item statutum est quod si quis voluerit filios suos emancipare, iudex vel rector teneatur cridari facere per civitatem, quod talis vult filios suos emancipare. Et si quis contradicere voluerit, veniat usque ad octo dies coram ipso iudice vel rectore causam, quare contradicere voluerit, ostensurus. Aliter facta emancipatio non teneat ipso iure <sup>147</sup>.

La sanzione prevista dallo statuto precisa le nullità già presenti nel diritto romano <sup>148</sup> e mira a proteggere l'alto interesse alla necessaria pubblicità della procedura di emancipazione. La norma è atta a garantire la pubblica fede: delle obbligazioni contratte dal figlio emancipato non rispondeva, infatti, il patrimonio familiare ma rispondevano soltanto i beni dell'emancipato contraente.

La rubrica XXIII stabilisce la nullità della datio in solutum<sup>149</sup> quando, anche in questo caso, non vengano seguite le formalità stabilite dalle statuto:

... Eo salvo, quod extimatores denuntient debitori si non fuerit inventus per nuntium curie <sup>150</sup> quod rem ipsius debitoris exstimare debent tali creditori suo de iudicis mandato, vel eius domui, si non poterit debitor reperiri. Alioquin dictum extimum et in solutum dationem pro nullis habeantur <sup>151</sup>.

Viene comminata in questa rubrica la nullità in primo luogo dell'atto di accertamento compiuto senza l'autorizzazione delle pubbliche autorità cittadine ed in conseguenza di ciò la nullità della datio in solutum. L'invalidità dell'atto privato (datio in solutum) non dipende da vizi intrinseci, ma dalla mancanza di un atto presupposto valido (il negozio di accertamento del valore dei beni); la nullità dell'atto presupposto, a sua volta, deriva dal mancato rispetto di un procedimento previsto dallo statuto a precisazione del diritto comune. Si configura come nullità assoluta, caratterizzata da un vizio che colpisce, oltre all'atto di accertamento in sè considerato, anche gli atti susseguenti (dazione, ecc.).

Nel complesso la serie di negozi giuridici compiuti dai privati colpiti dalla sanzione della nullità si riferisce sempre alla tutela di interessi superiori e generali per la *civitas*, quali la buona fede e gli interessi politici

Volontaria giurisdizione. L'inizio di una riflessione, in Studi in memoria di M.E. Viora, cit., pp. 559-68, anche in «Rivista di storia del diritto italiano», LXII (1989), pp. 5-14. L' A. sottolinea come il dibattito sulla questione sia tuttora aperto, anche se già si è giunti a taluni significativi approdi. Spunti interessanti anche in M.G. VILLATA DI RENZO, La tutela. Indagini sulla scuola del glossatori, Milano 1975, pp. 1-62.

<sup>147</sup> D. BIZZARRI, Gli Statuti... cit., p. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Cfr. il vecchio testo di M. Roberti, La famiglia, in Svolgimento storico del diritto privato in Italia, Padova 1935, III, pp. 273-75 ed il più recente lavoro di M. Bellomo, Problemi di diritto familiare nell'età dei comuni. Beni paterni e pars filii, Milano 1968, pp. 2-7. Fa riferimento espressamente alla rubrica degli statuti di Torino in questione A. Barbero, Un'oligarchia... cit., pp. 285-86.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> Nel diritto medievale alla datio in solutum derivante da accordo fra le parti si aggiunge la datio derivante dalla decisione dell'autorità giudiziaria. Cfr. E. Bussi, La formazione dei dogmi di diritto privato nel diritto comune, XXVII, Padova 1937, pp. 329-32; D. CAVALCA, Il bando... cit., p. 164. La rubrica in questione si riferisce a questa seconda categoria.

<sup>150</sup> La Bizzarri trascrive inserendo una virgola a questo punto del testo, virgola che, a mio avviso, è opportuno omettere.

<sup>151</sup> D. BIZZARRI, Gli Statuti... cit., p. 29.

Il testo completo del brano cui si fa riferimento è il seguente: «De requirendo debitorem condempnatum per nunitum curie. Item teneatur iudex debitorem condempnatum requiri facere per nuntium curie personaliter, et qua de causa requiritur, si fuerit in civitate Taurini. Si vero non fuerit in civitate, dicatur familie sue, vel aliquibus de vicinia, priusquam extimentur, vel in solutum dentur aliqua bona sua pro debito solvendo creditori, et facta denuntiatione tali, venait vel non veniat debitor, extimentur bona debitoris per extimatores comunis ad hoc electos, et in solutum dantur usque ad summam debitoris per extimatores comunis ad hoc electos, et in solutum dantur usque ad summam debiti declarati, secundum tenorem statuti mentionem facientis de quarto pluri superius nominati. Eo salvo, quod extimatores demuntient debitori, si non fuerit inventus per nuntium curie quod rem ipsius debitori exstimare debent tali creditori suo de inidicis mandato, vel eius domu, si non poterit debitor reperiri. Alioquin dictum extimum et in solutum dationem pro nullis habeantur (sic)».

ed economici comunali. L'invalidità è considerata quale sanzione idonea a difendere, o a contribuire a difendere, la fede pubblica, la città ed i suoi interessi.

## 7. Invalidità degli atti notarili 152

La disciplina dell'attività dei notai e dei funzionari della cancelleria comunale a Torino è stabilita da un'ampia rubrica posta tra le ultime degli statuti ed attribuibile, secondo la Bizzarri <sup>153</sup>, alla volontà degli statutari più recenti in concorso con i voleri del conte <sup>154</sup>.

La rubrica CCCXXIII, De salario constituto notariis in curia civili, – che in taluni codici degli statuti <sup>155</sup> viene scissa in due parti, distinguendo la disciplina degli atti civili da quella degli atti in materia criminale, – presenta una serie di fattispecie di invalidità.

Gli statuti non regolano l'attività privata dei notai, ma si riferiscono all'attività dei notai nell'ambito delle magistrature comunali. Era frequente, infatti, la presenza dei notai al fianco dei magistrati cittadini, per la documentazione e la redazione degli atti processuali.

La prima parte della rubrica si riferisce ai compiti attribuiti ai notai nell'ambito del processo civile. Lo statuto elenca tutti gli atti in cui è prevista la presenza dei notai, specificando la retribuzione imposta per

152 Sul ruolo dei notai nell'ambito dei Comuni medievali, con qualche riferimento anche alle città piemontesi, si vedano: E. FALCONI, Lineamenti di diplomatica notarile e tabellionale, rist. Torino 1994, pp. 191-211; G.G. FISSORE, Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale, Spoleto 1977; Id., Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione, in Civiltà comunale... cit., pp. 99-118; U. GUALAZZINI, Documentazione e documento (diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, XIII, Milano 1964, pp. 561-78; M. MONTORZI, Il notaio di tribunale come pubblico funzionario, in Il notariato nella civiltà toscana, Roma 1985, pp. 5-59; C. PECORELLA, Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII, Milano 1988; Id., Fides pro se, in «Studi parmensi», XXII (1978), pp. 131-231; I. SOFFIETI, Problemi relativi al notariato vercellese nel XIII secolo, in «Rivista di storia del diritto italiano», LV (1982), pp. 239-52; Id., Forma e sostanza nello studio del documento privato medioevale: prospettive di ricerca, in Studi in memoria di Giovanni Cassandro, cit., III, pp. 984-94; P. TORELLI, Studi e ricerche di diplomatica comunale, Mantova 1911.

153 D. Bizzarri, Gli statuti... cit., pp. XXXIII-XXXIV.

<sup>154</sup> Sui provvedimenti comitali in materia notarile risalenti al XIII secolo, A.M. Ma-ROCCO, Il notariato negli statuti di Pietro II di Savoia, in «Rivista del notariato», XIX (1965), pp. 183-88. Con riferimento al XIV secolo cfr. G. MORONE, Ricerche sul notariato nel Medioevo in Ivrea, Cuneo 1974, pp. 1-7 e 20-44.

155 Cfr. supra, nota 2: edizione di F. Sclopis, cit., col. 737.

ognuno di essi. Ad esempio: l'interrogazione dei testimoni veniva retribuita con sei denari, la redazione della sentenza definitiva con cinque soldi, l'interlocutoria contro convenuto contumace non aveva retribuzione, ecc... Al termine dell'elenco degli atti lo statuto prevede la seguente disciplina di chiusura:

Et si ob scripturas questio in predictis oriretur, declarantur per iudicem curie Taurini. Et predicta predicti notarii observare et attendere teneantur. Et si contrafecerint ipsi notarii vel alter ipsorum incurrant penam periurii et infamie illi, qui contrafecerint et ultra hoc quod scripture per eum vel per eos scripte a die qua contrafecerint in antea ipso iure sint nulle, nec eis fides adhibeatur. Et de hoc credatur opponenti suo iuramento cum uno teste <sup>156</sup>.

Lo statuto stabilisce quindi gravi sanzioni a tutela della correttezza dell'azione dei notai al servizio del Comune e della pubblica fede. Ai notai comunali che abbiano violato gli obblighi imposti dagli statuti (in particolare la misura della retribuzione) è comminata una sanzione pecuniaria ed inoltre la dichiarazione di infamia <sup>157</sup>. La pena dell'infamia, secondo il disposto statutario e la generale interpretazione dei giuristi, ne impedisce l'attività professionale nell'ambito del Comune. Il notaio considerato infame è del tutto carente di pubblica fede; viene così dunque a mancare il necessario presupposto per la credibilità del documento.

Lo statuto precisa poi che tutte le attestazioni compiute dai notai del Comune dopo la dichiarazione di infamia sono radicalmente nulle (inesistenti) ed assolutamente inefficaci «nec eis fides adhibeatur». Lo statuto non precisa quale sia il regime degli atti compiuti dal notaio nel periodo in cui sia pendente l'accertamento della sua responsabilità. È probabile che l'incapacità comminata spieghi gli effetti ex nunc, e non ex tunc, per esigenze di certezza nell'esercizio dell'attività processuale, salvo, in ogni caso, la nullità dell'atto contestato. L'incapacità a porre in essere atti validi travolge anche l'attività privata dei notai e non solo quella pubblica. Provoca una incapacità generale (per mancanza di credibilità) all'esercizio dell'attività per il notaio.

<sup>156</sup> D. Bizzarri, Gli Statuti.., cit., p. 137.

<sup>157</sup> Cfr. A. MAZZACANE, Infamia, in Enciclopedia del diritto, XXI, Milano 1971, pp. 383-87; F. MIGLIORINO, Fama ed infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII, Catania 1985, pp. 139-61. Si veda anche M. MONTONZI, Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune, Napoli 1984, pp. 57-116 e 215-41.

buzione per ogni atto compiuto: no essere compiuti con l'ausilio dei notai e quale debba essere la retri-Anche in questo caso lo statuto indica con precisione quali atti possa-Un secondo testo si riferisce agli atti notarili in materia criminale.

vel per eius servitorem facte sint ipso iure nulle 158 Taurino infra quinque annos sequentes et omnes scripture deinde per eum ipso iure cassus sit ab offitio notari, nec possit habere offitium aliquod in lore vel ingenio, seu si dari pecierint ab aliqua persona, quod in continenti et per alium ultra quam in dictis et infrascriptis capitulis continetur aliquo coin suprascripto capítulo et non ultra et si quis notarius receperit per se vel vel eorum locumtenentium accipiant et accipere possint soluctiones scriptas De notariis causarum criminalium... Item quod omnes notarii criminalium

atti medesimi. atti dei notai, ma anche per quelli compiuti dai loro sottoposti e collastato). La sanzione dell'invalidità radicale è stabilita non solo per gli all'interdizione dall'attività notarile (oltre all'invalidità dell'atto conteboratori. La nullità implica, evidentemente, l'assoluta inefficacia degli in questo caso è stabilita la nullità degli atti compiuti dopo la condanna nell'adempimento dei doveri connessi ad un pubblico ufficio. Anche zione dall'esercizio dell'attività notarile determinata dalla scorrettezza incarico presso il Comune di Torino per cinque anni. Si tratta di rimoviene comminata l'interdizione dall'esercizio del notariato e da ogni altro Al notaio che agisce in modo incompatibile con il disposto statutario

nullità delle sentenze di condanna pronunziate sulla base delle invalide non si fermano, però, a questo punto. Lo statuto stabilisce l'ulteriore risultanze degli atti redatti dai notai: conseguenze del comportamento illegittimo tenuto dal notaio

sequentur sint ipso iure nulle 159 pena et vinculo sui iuramenti. Et si contrafactum fuerit condempnationes que Taurini, ac maiores inde omnes deffensiones et iura in actis curie scripta, sub salario plenarie attendere semel et pluries tenoribus debitis, vicarius et iudex Qui notarius pro dictis solucionibus receptis teneatur sine premio vel

dei pubblici notai. procedure previste dallo statuto per garantire la correttezza dell'attività Si tratta di nullità di pieno diritto determinata dalla violazione delle

pubblici interessi, sanzioni che possono colpire o gli atti illegittimi – nullità all'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici ed all'infamia. – o il comportamento del funzionario colpevole – pene pecuniarie –, fino notarile e dalla conseguente regolarità della vita giuridica della città. In linea generale lo statuto prevede una varietà di sanzioni a garanzia dei la contestuale difesa del pubblico interesse alla correttezza dell'attività Ratio delle norme esaminate è la tutela dell'affidabilità pubblica e

# Conclusione: casi e specie di invalidità negli statuti torinesi

sull'argomento, si possono fare talune valutazioni conclusive tà. Procedendo, nel tentativo di offrire una riflessione più compiuta della legislazione statutaria torinese attinenti ai problemi delle invalidi-L'esame dei dati testuali ha già fatto emergere alcune caratteristiche

cherà di darne, almeno sommariamente, conto. peraltro, «non sono affatto del tutto equivalenti, ma segnano verbalmente quella sfumatura delicata che è propria dei concetti» 161. Si cered ampiamente utilizzate dalla dottrina coeva 160. Le diverse formule, ratta di locuzioni caratteristiche, rinvenibili già nelle fonti giustinianee per delineare i vari casi di invalidità mostra la varietà degli stessi. Si a) In primo luogo l'esame comparativo dei diversi termini utilizzati

cui di seguito verranno accostati, esemplificativamente, alcuni riferimenti Torino possono ricondursi ai seguenti nuclei semantici fondamentali, a alle fonti giustinianee 162: Le espressioni che si ritrovano più frequentemente negli statuti di

<sup>158</sup> D, Bizzarri, Gli Statuti..., cit., p. 141.
Dalla trascrizione della Bizzarri si ritiene di dovere omettere le due virgole in corrispondenza dei righi 16 e 20 del folio LXXXIIII r. del manoscritto.

<sup>159</sup> D. Bizzarri, op. cit., p. 141.

le si può vedere P. Costa, Iurisdictio... cit., pp. 1-98 160 Per un'analisi semantica delle parole più significative del lessico giuridico medieva-

<sup>161</sup> E. Finzi, Studi sulle nullità... cit., p. 57.

fur Rechtsgeschichte - Romanistische Abteilung» 23 (1902), pp. 380-428 e 24 (1903), pp. 50-121, ripreso in ID., Terminologische Untersuchungen uber die rechtliche Unwirksamkeit per indicare i vari casi di invalidità HELLMANN, Zur Terminologie der Rechtsquellen in der lebre von der Unwir ksamkeit der Jurist. Thatsachen, in «Zeitschrift der Savigny Stiftung im romischen Recht, Munchen 1914 162 Ha compiuto un'attenta indagine sulla terminologia utilizzata dal diritto romano

-«Non valeat nec teneat»: D. 30.112.3 «quod contra ius est vel bonos mores, non valet»; D. 42.1.4.6 «non tenere»; D. 49.1.23 «non tenebat»; D. 42.1.59 «non valet sententia».

-«Sit ipso iure nullum, irritum et inane»: C.1.2.12 «ipso iure decernimus esset nulla»; C.7.45.11 «irritam esse dicis»; D. 35.2.5 «fiet irritum» D. 42.1.6 «nullum est».

-«Nullius est momenti»: C. 1.14.5 «nec mandatum nullius esse momenti nec sacramentum amitti»; D. 42.1.4.6 «nullius momenti sit»; D. 49.8.1 «nullius momenti esse sententiam».

- «Pro nullis habeantur», «Pro non data habeatur»: D. 28.7.14
 «pro non scriptis habeatur».

- «Cassa et vana»: C. 1.2.12 «cassa et irrita esset nuntiari».

– «Non habeat locum»: D. 13.3.11.7 «tributoria ipso iure locum ion habet».

È possibile ritenere che i legislatori torinesi abbiano attinto dal patrimonio lessicale giustinianeo – già da secoli circolante in Europa ed ora divenuto attraverso l'elaborazione dei giuristi patrimonio comune di tutta la società medievale – le espressioni utilizzate per delineare fattispecie nuove. Il vecchio diritto romano riscoperto dai giuristi della scuola di Bologna mostra anche qui la sua funzione di tessuto connettivo di una mentalità giuridica nuova, spinta dalle nuove realtà cittadine a delineare strumenti giuridici più consoni alle nuove problematiche <sup>163</sup>.

b) Si può operare un tentativo di raggruppare i vari tipi di espressioni finora esaminate in alcune categorie abbastanza omogenee al loro

163 Sul punto cfr. M. Bellomo, La "Carta de Logu" di Arborea nel sistema del diritto comune del tardo Trecento, in «Rivista internazionale di diritto comune», 5 (1994), pp. 7-21 e P. Grossi, L'ordine... cit., pp. 154-62.

A proposito della dottrina può essere significativo riportare una delle prime pagine dell'opera cinquecentesca del Vanzio a proposito della varietà delle locuzioni utilizzate dai giuristi medievali per indicare i casi di invalidità: «Quid sti Nullitas, unde dicatur, ac originem traxerit, et nunquid sti odiosa, vel favorabilis. Est tamen advertendum quia nusquam reperi quod de iure digestorum aut C. legum conditores, hac dictione et vocabulo, nullitatis usi fuerint, sed per alia verba et elocutiones, quod actus non valeret exprimebant, ut puta nullum, irritum, inane, inutile, vel nullius roboris aut momenti existere, non valere, non renere, nullas habere vires, viribusque non subsistere, non iure, non rite, vel recte, aut male vel peperam et inefficaciter factum, infirmum esse, firmitatem non habere, et pro non iudicato, infecto, casso, irrito, nullo et non rato haberi, et similibus, prout patet infra sub rubrica quot et quibus modum nullitas proposita possit ubi iura de his loquentia adducta sunt», S. Vanzio, Tractatus... cit., p. 8.

interno secondo un criterio funzionale e di similitudine testuale. Le diverse categorie si riferiscono, infatti, ad espressioni aventi significati uguali e significativamente si possono riscontrare anche identità di funzione tra le diverse fattispecie accostate in un medesimo gruppo. Si utilizzano, spesso, dunque, parole simili per raggiungere gli stessi scopi in situazioni simili.

Il primo gruppo è caratterizzato dalle espressioni « non valeat nec teneat ». È la locuzione più diffusa negli statuti ed esprime genericamente ed indistintamente una fattispecie invalida.

Il secondo si distingue per le locuzioni «nullis, pro nullis». L'espressione trae origine dalla locuzione «non ullus» 164, indicante «non esistenza», e si riferisce alle nullità assolute o di pieno diritto, venendo ad essere spesso specificata dall'espressione «ipso iure».

Il terzo raccoglie le espressioni «cassum, cancelletur».

senti negli statuti torinesi contrastanti con le «libertà» ecclesiastiche sono i precetti del diritto naturale o del diritto divino). Le disposizioni precui va sempre riterita per definime la validità o l'invalidità intrinseca noscimento ed abrogazione di norme invalide. La norma statutaria, valide secondo la dottrina medievale, perché in contrasto con i precetti norme in gran parte apparentemente legittime, ma sostanzialmente ininfatti, è inserita in un contesto ordinamentale ampio e pluriforme, a valutazione troppo condizionati dai moderni concetti del diritto pub-(nei casi, già sommariamente richiamati, ad esempio, di contrasto con blico, si può osservare che possono darsi, in linea generale, casi di ricoindice di piena validità della norma 165. Sottraendosi, però, a criteri di la nullità del testo abrogato, anzi è per l'odierna sensibilità giuridica norma statutaria. Di per sè l'abrogazione non implica necessariamente terza, al contrario, indica il tipico procedimento di abrogazione di una me due espressioni esprimano in modo caratteristico una invalidità. La Ad un'osservazione più precisa si comprende come soltanto le pri-Il quarto tipo è caratterizzato dalla formula «non habeat locum».

<sup>164</sup> Si vedano le convincenti argomentazioni di G. Di PAOLA, Contributi... cit., pp. 10-13. Antonio Masi, invece, nel suo studio dedicato all'invalidità nel diritto romano ha esaminato particolarmente il significato del termine «inutilis», concludendo che esso si riferisce, in linea generale, all'inefficacia giuridica: cfr. A. Masi, Il negozio... cit., in specie pp. 63-89.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> Osservazioni interessanti in proposito in G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Leggi diritti giustizia, Torino 1992, pp. 78-84.

del diritto divino <sup>166</sup>. Per questo motivo devono essere dichiarate espunte e cancellate dai testi statutari (il che avviene, almeno in parte, dopo l'accordo formale fra il clero torinese ed il Comune).

Il quarto genere citato, come già visto, si riferisce alla sospensione dell'efficacia ed alla non applicabilità di alcune norme statutarie in situazioni oggettivamente o soggettivamente eccezionali. Non può evidentemente parlarsi di invalidità in senso proprio, ma, al più, di inapplicabilità o, in senso lato, di mancanza di efficacia di una disposizione degli statuti.

dichiarativa e non costitutiva della nullità 167. condo i termini generali stabiliti dal diritto comune. Si tratta di un'azione impugnazione – dieci giorni – la sentenza viziata, infatti, passa senz'altro costitutiva; con la prescrizione dell'azione per lo scadere dei termini di le, e l'azione finalizzata a fare rilevare la nullità è imprescrittibile, sein giudicato. Negli altri casi, invece, l'invalidità sembra essere insanabinullitatis» - atto a fare rilevare tali invalidità si pone come azione dei procedimenti giudiziari. Il procedimento previsto - la «querela bilità risponde in modo specifico all'esigenza di certezza e di celerità per quanto riguarda i vizi degli atti processuali. La figura dell'annullano, abbiano ritenuto di dover utilizzare una serie di invalidità sanabili concepire soluzioni normative e procedurali adatte alla realtà di Toripiù radicale. Sembra potersi affermare che gli statutari torinesi, nel pite come sanabili ed altri casi in cui la nullità può essere considerata operare una grande distinzione. Vi sono alcuni casi di invalidità percec) Tra le disposizioni indicanti invalidità in senso stretto si può

Tale distinzione, però, frutto di una riflessione *ex post* sui dati testuali e normativi, non deve far erroneamente pensare che nello statuto fossero presenti spunti teorici e costruzioni dogmatiche. La *ratio* del diverso trattamento delle varie fattispecie trova comunque sempre una

giustificazione in esigenze pratiche o in soluzioni corrispondenti e generali elaborate dal diritto comune che trovano cittadinanza anche a Torino (si ricordi al proposito la riforma delle disposizioni statutarie ritenute nulle perché in contrasto con la *libertas Ecclesiae*, che si fondava sulle leggi federiciane del 1220 e sulla generale considerazione della nullità delle leggi contrarie al diritto divino).

In secondo luogo emerge dagli statuti una gran varietà di situazioni giuridiche (norme statutarie, atti di funzionari pubblici, atti privati ...) che sono – nei modi esaminati – ritenute invalide dall'ordinamento. Ogni situazione giuridica ha una propria individualità, ogni fattispecie è dotata di caratteristiche proprie. È comunque possibile individuare soluzioni comuni a fattispecie diverse, e nell'individuare i caratteri distintivi delle diverse soluzioni cercare di classificarle secondo criteri il più possibile aderenti alla mentalità giuridica medievale. La distinzione qui operata tra invalidità sanabile ed insanabile (che secondo una diffusa terminologia attuale si possono definire «nullità» ed «annullabilità») si basa su tali considerazioni di metodo.

Un' ulteriore osservazione attiene alla necessità di distinguere tra il profilo dell'invalidità e quello dell'inefficacia. Anche nella legislazione statutaria di Torino emerge che invalidità ed inefficacia erano già allora percepite non essere esattamente la stessa cosa. Si può dire, nella linea di quanto scritto da Paolo Grossi parlando della posizione della dottrina medievale sui contratti irregolari che «all'interno del suo sapere tecnico, della sua lettura tecnica di quel mondo, invalidità inefficacia irregolarità, lungi dall'essere sinonimi o quasi, individuano un diverso atteggiarsi e conformarsi degli atti giuridici e della loro vita. Se l'invalidità ne sottolinea una intrinseca carenza che impedisce la perfezione dell'atto e lo condanna a una sanzione, e l'inefficacia una incidenza esteriore sull'atto perfetto che ne impedisce il suo dispiegamento nella vita, l'irregolarità è ancora altra cosa...» 168. Nei casi esaminati quasi sempre all'invalidità si accompagna l'inefficacia dell'atto, ma, come esaminato, si danno casi di norme valide che non hanno efficacia (ad esempio le

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> Su tali profili, oltre al già citato Cortese ne La norma giuridica, si vedano inoltre E. CORTESE, Norma (storia), in Enciclopedia del diritto, XXVIII, Milano 1978, pp. 393-411 e G. ASTUTI, Legge (diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, XXIII, Milano 1973, pp. 850-71.

<sup>167 «</sup>Sed quare datur suis contra tabulas cum ipso iure nullum sit testamentum? Respondeo: duas habet vias: unam de iure civili, per quam potest dicere nullum, aliam de iure praetorio, per quam non dicit nullum, sed annullandum, cum nec fieri, nec desinere possit heres de iure praetorio» (Accursio, gl. Contra tabulas ad I. 3.10 de bonorum possessionibus).

<sup>168</sup> P. Grosst, Sulla "natura" del contratto (qualche nota su "mestiere" di storico del diritto, a proposito di un recente "corso" di lezioni), in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 15 (1986), p. 598. Spunti anche in I. BIROCCHI, Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali. Il contratto trino e la natura contractus, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» 19 (1990), pp. 243-322 ed in U. Santarelli, La categoria... cit., passim (dedicato ai problemi dell'iregolarità).

disposizioni condizionate) ed altre invalide che spiegano, invece, un qualche effetto (ci si può riferire, ad esempio, alle situazioni giuridiche determinate da alcune delle disposizioni riformate nel 1258, che pur essendo nulle avevano determinato effetti giuridici fatti salvi dalla successiva riforma statutaria). Anche in materia processuale ci possono essere sentenze invalide (nel senso di impugnabili-anpullabili) ma efficaci: la loro inefficacia dipende dalla decisione giudiziaria in ordine alla proposta querela nullitatis. Di regola perciò gli atti annullabili sono provvisoriamente efficaci fino alla decisione giudiziale costitutiva dell'invalidità in questione. Può essere dunque utile registrare la differenza tra le diverse fattispecie, oltre che per esigenze di chiarezza e sistematicità, anche per essere in grado di valutare adeguatamente i casi dubbi, certo nell'intento di sottolineare ancora una volta la funzione pratica e non dogmatica delle distinzioni proposte.

Alle espressioni indicanti la nullità possono accompagnarsi in certi casi formule quali *ipso iure, ipso facto, iure, facto.* Esse non costituiscono la parte fondamentale della disposizione, ma la qualificano, ne specificano meglio la portata, sottolineandone il carattere della radicalità e dell'insanabilità.

d) Ritengo sia utile ora evidenziare i motivi che portano all'invalidità di un atto 169. In primo luogo sono invalidi tutti gli atti contrari allo statuto. Si tratta di un principio generale, di un criterio implicitamente sempre operante; in certi casi, però, viene ribadito esplicitamente, forse per motivi di ordine politico. In particolare tale principio generale opera in vari modi e possono determinarsi le seguenti categorie:

– Invalidità causate dal mancato rispetto dei procedimenti imposti dagli statuti: possono rientrare in tale ambito anche i casi delle nullità degli atti privati ed il mancato rispetto dell'obbligo del voto segreto per le modifiche statutarie <sup>170</sup>.

 Invalidità determinate dalla violazione di norme presenti nello statuto e ritenute inderogabili.

Invalidità dovute all'inadempienza di norme statutarie che stabi-

170 Cfr. supra, par. 3, rubrica XXX

liscono precisi obblighi per garantire la fede pubblica e la correttezza nell'esercizio delle funzioni istituzionali: è il caso – fra gli altri – delle nullità comminate per le sentenze emanate sulla base di atti notarili invalidi.

– Invalidità determinate dall'incompetenza degli organi cittadini: incompetenza che può essere stabilita dagli statuti o, come nel caso delle disposizioni emanate in contrasto con la *libertas Ecclesiae*, dal diritto comune. In questo secondo caso non si tratta, evidentemente, di invalidità stabilite immediatamente dal diritto proprio, ma stabilite dal diritto comune e recepite poi dagli statuti. Ecco, dunque, emergere un secondo principio generale elaborato dalla dottrina medievale ed accolto dalla legislazione statutaria torinese: si tratta del principio dell'invalidità determinata dalla violazione del diritto divino (naturale) <sup>171</sup>.

171 Su questo punto cfr. supra, note 17 e 76 in particolare. Ritiene al proposito la dottrina di doversi intendere la radicale nullità degli atti giuridici in contrasto con il diritto divino come atti nulli per mancanza della causa: «Il concetto di causa era intimamente connesso con quello di ratio, sicché un atto giuridico era causato, e giustificato, se e in quanto fosse stato congruente con il diritto divino, naturale e positivo, in virtù dell'endiadi agostiniana veritas-ratio cui si rifaceva Graziano nei cc. 4-9 della D. 8 in tema di consuetudine. Di conseguenza, ogni atto lesivo del ius divinum era sine causa, era irrazionale: si trattava di un concetto assai ampio di irrazionalità ex causa, nel quale si potevano far rientrare tutte le specie di causae viciatae» (A. BETTETINI, La restitutio... cit., pp. 105-106).

172 Ancora qualche considerazione sul tema. « Tutte le delibere vengono designate indifferentemente con il nome di statuto e indifferentemente riguardate come vigenti. Ciò si intende quando si osserva che nella cultura medievale manca la contrapposizione tra provvedimento e norma, come in ogni società che discerna si funzioni pubbliche distinte, ma non le radichi in organi contrapposti per rango costituzionale », S. CAPRIOLI, Statuti del comune di Perngia del 1279. Premessa, in corso di pubblicazione (pp. 1-9 del testo dattiloscritto). Ogni provvedimento statutario ha valore di norma: diverse possono essere le funzioni e diversa può essere l'efficacia delle diverse norme. Come già ricordato ve ne sono alcune rivolte alla generalità dei cittadini ed altre rivolte a situazioni particolari (cfr. supra, nota 75).

Potrebbe adombrarsi nelle considerazioni qui proposte che si ritenga operante una sorta di separazione dei poteri all'interno della civitas. Il Nicolini, per esempio, ha ritenuto di dover parlare di distinzione fra funzioni legislative ed amministrative all'interno dei Comuni. Potere e funzione sono comunque concetti radicalmente diversi, per cui è ammissibile la seconda distinzione, ma – secondo l'opinione maggioritaria – non la prima. Sull'arsomento si vedano, oltre alle chiare e condivisibili affermazioni di Severino Caprioli, L. MANNORI, Per una "preistoria" della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19 (1990), pp. 323-59 ed il parere di Paolo Grossi: «La divisione dei poteri è un principio tutto moderno; è infatti la civiltà moderna secolarizzata che, priva di appigli religiosi, alla disperata ricerca di garanzie formali, lo assume a fonadamento stabile della propria vita politico-giuridica. È un principio totalmente ignoto ai medievali, che, in una visione integrale delle dimensioni civile e religiosa, erano appagati da garanzie più sostanziali, cioè che sostanzialmente vincolavano e indirizzavano gli investiti di poteri», P. Grossi, L'ordine... cit., p. 131.

<sup>169</sup> Per il punto di vista della dottrina in proposito cfr. A. Esment, Le serment promissoire dans le droit canonique, in «Nouvelle Revue historique de droit français et étranger», XII (1888), pp. 332-52, con riferimenti soprattutto all'opera di Bartolo.

e) Quali atti giuridici vengono ad essere sottoposti al regime dell'invalidità? Si possono individuare tre tipi differenti di atti che subiscono le conseguenze delle invalidità:

- rubriche statutarie o atti aventi il valore di norma statutaria (da considerarsi, però, su un piano diverso dagli altri due).

– delibere degli organi e delle autorità cittadine aventi natura particolare o esecutiva <sup>172</sup> ed altri atti aventi pubblica rilevanza (sentenze, atti processuali redatti dai notai, ecc.).

 atti privati. I casi sono molto pochi e certamente meno interessanti delle fattispecie precedenti.

f) Natura dell'invalidità. Può a questo punto affermarsi che negli statuti la nullità si configuri principalmente come una sanzione prevista per proteggere il sistema <sup>173</sup>. Sanzione di tipo giuridico posta a difesa degli interessi prevalenti dell'ordinamento giuridico. Interessi propri della città e della comunità cittadina o interessi della Chiesa e degli ecclesiastici (ci si riferisce in tal caso alla nullità delle disposizioni statutarie in contrasto con il diritto divino). La sanzione giuridica della nullità è posta dall'ordinamento come punizione di atti giuridici consinullità è posta dall'ordinamento come punizione di atti giuridici consi-

173 Occorre far rilevare, al proposito, che la moderna teoria generale non considera, in genere, la nullità fra le sanzioni. Maggioritariamente si ritiene che in un sistema di diritto positivo siano sanzioni unicamente i rimedi tassativamente definiti tali dal legislatore. In secondo luogo la sanzione attiene unicamente alle funzioni statali ed è rimedio proprio del diritto pubblico obiettivo. Inoltre si ha sanzione solo in riferimento ad una fattispecie giutidica esistente e non per un atto (l'atto nullo) che non è. Cfr. N. Bobbio, Sanzione, in Novissimo Digesto Italiano, XVI, Torino 1969, pp. 530-40; F. D'AGOSTINO, Sanzione (teoria generale), in Enciclopedia del diritto, XII, Milano 1989, pp. 303-28.

nia generale), in Enciclopedia del diritto, XII, Milano 1989, pp. 303-28.

Differente è la situazione dell'ordinamento giuridico medievale in generale e del microcosmo statutario in particolare, dove si è potuto vedere come l'invalidità assolva propriamente ad una funzione di punizione di situazioni ritenute lesive dell'ordinamento giuridico. In secondo luogo non è concepibile distinguere nettamente tra sfera pubblica e sfera pirvata nel diritto medievale: cfr. le considerazioni di I. Birocchi, Contratto e persona del diritto comune, in I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica, Atti del Congresso internazionale – Torino 17-19 ottobre 1994 –, in via di pubblicazione; P. Cappellini, Privato e pubblico (diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, XXXV, Milano 1986, pp. 660-87; sulla concezione unitaria dell'esperienza giuridica medievale in ambito penalistico cfr. M. Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano 1974, pp. 11-41.

Costruisce tutta la sua teoria della nullità sulla considerazione che la nullità rientra nel genere della sanzione R. Javiot, Des nullitès en matière d'acte juridiques. Essai d'une théorie nouvelle, Paris 1909.

derati con sfavore dall'ordinamento, ma non tali da ritenere utile la sola sanzione penale: o perché ritenuta troppo (o troppo poco) grave o perché considerata non opportuna per raggiungere gli scopi. Si vedano per il primo caso le nullità in materia di volontaria giurisdizione e di diritto processuale, per il secondo l'invalidità degli atti di disposizione a favore degli stranieri. In molti casi le sanzioni dell'invalidità e le sanzioni penali vengono comminate congiuntamente.

In generale l'invalidità si pone come rimedio unico, principale o accessorio per contrastare ad una situazione antigiuridica.

 Unico: accanto alla nullità non è prevista nessun'altra sanzione. È il caso più importante e significativo.

- Principale: scopo primario dell'ordinamento è eliminare la situazione giuridica illegittima. Alla nullità si accompagnano sanzioni accessorie di vario genere quali la pena pecuniaria o afflittiva, l'infamia, il bando.

– Cumulato ad altro: è il caso inverso al precedente in cui è l'invalidità a svolgere funzione accessoria di una sanzione di diversa natura. Lo scopo primario è prevenire o punire esemplarmente, a fini deterrenti, una situazione antigiuridica e, solo in via subordinata, eliminare per mezzo dell'invalidità le conseguenze giuridiche dell'atto posto in essere 174.

Il problema dell'invalidità, pur in un ambiente giuridico limitato come quello della legislazione di un Comune, si presenta pluriforme ed abbastanza complesso. Esso permette di cogliere alcuni meccanismi della vita giuridica all'interno del Comune stesso. L'invalidità appare, infatti, essere una delle sanzioni poste a tutela dell'autonomia della città e dell'ordine all'interno della civitas.

Da un altro punto di vista, poi, il tema dell'invalidità permette di cogliere alcuni aspetti significativi del rapporto fra il Comune ed il mondo esterno e fra il diritto statutario ed il diritto comune. Infatti, come noto, è proprio dal rapporto con il diritto comune che il diritto proprio attinge la definizione ultima della sua funzione nella civiltà giu-

grave, mentre gli statutari torinesi avvevano l'idea opposta e ritenevano più grave la sanzione pecuniaria. Allo stesso modo del sentire odiemo era anche allora ritenuta di maggior gravità in assoluto la pena afflittiva. Cfr. al proposito G. Zani, L'evoluzione... cit., pp. 377-81.

174 Si può notare che nel nostro ordinamento la nullità viene considerata sanzione più

ridica comunale; in tale quadro l'invalidità rappresenta una sorta di "valvola di sicurezza" essenziale dell'ordinamento nel suo complesso (basti pensare al principio generale dell'invalidità degli atti giuridici in contrasto con il diritto naturale).

L'invalidità si configura generalmente come un giudizio di relazione, come un rapporto tra un dato giuridico ritenuto inderogabile (diritto naturale, statuto, accordo intercorso tra Comune e Chiesa, legge imperiale...) ed una fattispecie in contrasto con esso e come tale invalida.

- g) Tre punti appaiono significativi e sembrano da considerarsi, almeno provvisoriamente, conclusivi.
- L'approccio degli statuti verso i problemi inerenti l'invalidità non è certamente dogmatico né, evidentemente, mosso da intenti sistematici. È un approccio casistico e pratico, ma in cui emerge comunque una certa qual sensibilità giuridica. Gli statutari, infatti, avevano colto in qualche modo le varie differenze tra i diversi tipi di invalidità, che la dottrina medievale <sup>175</sup> e soprattutto successiva <sup>176</sup> si preoccuperà di classificare e sistematizzare. Gli statutari non colgono, naturalmente, tutte le sfumature che la riflessione successiva ha posto in evidenza, ma si può dire che, pur nella non organicità della raccolta statutaria, alcuni toncetti si ripetano e vengano utilizzati in modo tecnicamente abbastanza preciso per disciplinare alcune situazioni (si ricordino ad esempio i capitoli sull'invalidità delle sentenze).
- L'invalidità negli statuti di Torino in alcuni casi emerge quale giudizio che mette in rapporto piani diversi dell'ordinamento (diritto proprio e diritto divino, ad esempio). Il tema affrontato trova la sua giusta

173 Ha scritto Ennio Cortese che «l'impostazione dell'indagine sui tre momenti d'invalidità o inefficacia del negozio – "ipso iure...per exceptionem...iure repetitionis" – pare doversi ricondurre ad Irnerio (cfr. la gl. interl. pro infectis alla cit. l. non dubium, Paris, lat. 4536, fo 17 ra "y. cum quandoque ius ipsum obsistat, quandoque exceptio, quandoque repetitio")», E. CORTESE, La norma... cit., I, p. 28.

titoli di quella di Giustiniano, Colonia 1752, III-24-21/22: «Occorrono ancora... frequentemente le controversie sopra l'annullazione, ovvero la rescissione o la resoluzione del contratto, e questi sono termini diversi, al che conviene avvertire per li diversi effetti, che respittivamente da essi nascono; sicchè altro è il caso della nullità, altro quello della rescissione, e altro quello della resoluzione». È un passo, tra i tanti dell'epoca, che si risce al problema dell'invalidità nel diritto privato, ambito in cui si concentrano – unitamente a quello processuale – le riflessioni teoriche dei giuristi del tardo diritto comune.

collocazione tenendo sempre in conto il legame indispensabile fra la legislazione statutaria, la legislazione principesca ed il diritto comune. Una riflessione che si esaurisse all'interno della normativa statutaria non sarebbe compiuta. L'utilità dello studio della normativa statutaria non va però sottovalutata, ma considerata nell'ottica dello studio di una legislazione particolare che offre il suo contributo applicativo ed in certi casi innovativo nei confronti del diritto generale.

– L'invalidità si pone in sostanza come una sanzione giuridica volta a garantire e tutelare gli interessi supremi del Comune al proprio interno e contribuisce a regolare i rapporti del Comune anche al proprio esterno (si veda, ancora una volta, la riforma delle disposizioni contrarie alla *libertas Ecclesiae*). I diversi trattamenti riservati alle varie fattispecie di invalidità vengono determinati proprio dalla funzione cui sono rivolti: è il caso dell'invalidità sanabile degli atti processuali finalizzata alla celerità delle procedure e, soprattutto, all' intangibilità del giudicato.

Credo, in sintesi, che siano emersi dall'analisi compiuta sugli statuti torinesi alcuni aspetti del significato dell'invalidità, che si caratterizza nel diritto medievale come istituto complesso dotato di aspetti di raffinata tecnicità accanto ad altri determinati da influssi politici ed organizzativi contingenti.